

ANPA

Agenzia Nazionale
per la Protezione dell'Ambiente



ONR

Osservatorio
Nazionale sui Rifiuti

Verso la gestione integrata dei rifiuti

secondo aggiornamento

L'attuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali

Ottobre 2001



2001

RAPPORTI

Informazioni legali

L'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente o le persone che agiscono per conto dell'Agenzia stessa non sono responsabili per l'uso che può essere fatto delle informazioni contenute in questo rapporto.

La presente pubblicazione sarà disponibile nel sito Internet
(<http://www.sinanet.anpa.it>)

Riproduzione autorizzata citando la fonte

Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
Dipartimento Strategie integrate, promozione comunicazione
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 Roma
© ANPA

Osservatorio Nazionale sui Rifiuti
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma

Stampato su carta TCF

Stampato in Italia

Coordinamento grafico ed elaborazione grafica:
ANPA, Unità Comunicazioni

Autori.

Il presente Rapporto è stato realizzato dall'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente su incarico dell'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti.

L'impostazione, il coordinamento e la stesura finale del testo è stata realizzata dal Settore Strumenti Economici e Fiscalità Ambientale del Dipartimento Strategie integrate, promozione, comunicazione di ANPA che si è avvalso della collaborazione di Mariella Maffini. Per la raccolta dei dati e per la redazione del testo si è avvalso della collaborazione di Laura Albani e Giuseppe Le Pera

L'impostazione e il coordinamento sono stati curati per l'Osservatorio Nazionale sui rifiuti da Giovanni Squitieri e Corrado Carrubba.

Si ringrazia per le informazioni fornite:

Regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata

Marco BUZZICHELLI - Agenzia Regione Recupero Risorse S.p.A. della Regione Toscana

Assunta BRACHETTA - Legambiente Direzione Nazionale

Province: Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbanò C.O., Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Genova, Imperia, Savona, La Spezia, Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena, Perugia, Terni, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo, Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo, Campobasso, Isernia, Matera, Potenza.

Indice

INTRODUZIONE

PREMESSA METODOLOGICA 3

I. QUADRO NORMATIVO NAZIONALE 7

I.1	Il decreto legislativo 22/97 e successive modifiche ed integrazioni	7
I.2	Il decentramento amministrativo attuato con il D.Lgs. 112/1998	8
I.3	Delimitazione e finalità degli ATO	9
I.4	Forme di cooperazione	9
I.4.1.	Convenzioni	10
I.4.2.	Consorzi	10
I.4.3.	Unione di Comuni	10
I.4.4.	Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni	11
I.5	Forme di gestione dei servizi di smaltimento negli ATO	11

2. LE REALTÀ REGIONALI 13

2.1	Regione Abruzzo	13
2.1.1.	Legge regionale 28 aprile 2000, n. 83 “Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del Piano regionale dei rifiuti”	13
2.1.2.	Stato dell’arte relativo all’attuazione degli ATO	15
2.2	Regione Basilicata	19
2.2.1.	Legge regionale n. 7 dell’8-3-1999 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali e funzionali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”	19
2.2.2.	Legge regionale n.6 del 2-02-2001 “Disciplina delle attività di gestione dei rifiuti ed approvazione del relativo Piano”	19
2.2.3.	Stato dell’arte relativo all’attuazione degli ATO	24
2.3	Regione Emilia Romagna	25
2.3.1.	Legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale”	25
2.3.2.	Legge regionale n. 25 del 6 settembre 1999 “Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l’organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani”	25
2.3.3.	Stato dell’arte relativo all’attuazione degli ATO	28
2.4	Regione Lazio	33
2.4.1.	Legge regionale n. 27 del 9-07-1998 “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”	33
2.4.2.	Stato dell’arte relativo all’attuazione degli ATO	35
2.5	Regione Liguria	37
2.5.1.	Legge regionale n. 18 del 21-06-1999 “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli Enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”	37
2.5.2.	Stato dell’arte relativo all’attuazione degli ATO	39

2.6	Regione Lombardia	41
2.6.1.	Legge regionale n. 1 del 5-01-2000 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)	41
2.6.3.	Stato dell’arte relativo all’attuazione degli ATO	42
2.7	Regione Marche	45
2.7.1.	Legge regionale n. 10 del 17-05-1999 “Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa”	45
2.7.2.	Legge regionale n. 28 del 28-10-1999 “Disciplina regionale in materia di rifiuti attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”	46
2.7.3.	Stato dell’arte relativo all’attuazione degli ATO	53
2.8	Regione Molise	55
2.8.1.	Legge regionale n. 34 del 29-09-1999 “Norme sulla ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra la Regione e gli Enti locali, in attuazione dell’articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”	55
2.8.2.	Stato dell’arte relativo all’attuazione degli ATO	58
2.9	Regione Piemonte	67
2.9.1.	Legge regionale n. 34 del 20-11-1998 “Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali”	67
2.9.2.	Legge regionale n. 44 del 26-04-2000 “Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”	59
2.9.3.	Legge regionale n. 59 del 13-04-1995 “Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti”	61
2.9.4.	Stato dell’arte relativo all’attuazione degli ATO	63
2.10	Regione Toscana	67
2.10.1.	La legge regionale n. 25 del 1998/1998 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”	67
2.10.2.	Stato dell’arte relativo all’attuazione degli ATO	73
2.11	Regione Umbria	79
2.11.1.	Legge regionale n. 3 del 2-03-1999 “Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell’Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”	79
2.11.2.	Stato dell’arte relativo all’attuazione degli ATO	79
2.12	Regione Veneto	81
2.12.1.	La legge regionale n. 3 del 21 gennaio 2000	81
2.12.2.	Stato dell’arte relativo all’attuazione degli ATO	87

Introduzione

Nel 2000 l'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti in collaborazione con l'Unione delle Province Italiane e l'ANPA ha prodotto lo studio intitolato *Verso la Gestione Integrata dei Rifiuti*, dedicato alle competenze provinciali in materia, dove per la prima volta si focalizzava l'attenzione sull'attuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali di gestione previsti dalla riforma del decreto legislativo 22 del 1997.

Come si notò in quella prima occasione, il tema complesso, ma per molti versi strategico, della gestione unitaria per ambiti ed il governo sovracomunale dei servizi pubblici urbani necessario alla realizzazione di una moderna ed efficace politica di prevenzione, recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti non era stato sino allora tenuto da istituzioni ed interpreti nella dovuta attenzione.

Nei mesi successivi l'attenzione è indubbiamente cresciuta e la soggettività degli ATO è entrata nelle riflessioni degli operatori; pertanto è stato affidato ad ANPA, nell'ambito del supporto tecnico e scientifico che essa fornisce alle attività istituzionali dell'Osservatorio, la realizzazione di un nuovo e più approfondito studio sull'attuazione degli ambiti, e come essi sono stati regolati dalla normativa regionale e dalla Pianificazione provinciale ove esistente.

I risultati di questo studio, attuato attraverso l'analisi critica di questionari mirati e l'esame delle normative ed atti Pianificatori regionali e provinciali, sono presentati oggi dando l'occasione per la prima volta in forma esaustiva di valutare l'effettivo stato di attuazione del nuovo scenario.

Purtroppo lo studio rileva come in buona parte del Paese numerose Regioni ancora oggi non hanno dato attuazione con proprie normative alla legge quadro nazionale sui rifiuti, oramai a oltre quattro anni dalla promulgazione, né al decentramento previsto dalle leggi Bassanini, strumenti senza i quali l'attuazione degli ATO appare difficile, in forza del dato già a suo tempo rilevato sulla necessità di normazione secondaria per rendere operativo il nuovo assetto.

Detto questo, e scontato il ritardo più generale del settore, appare comunque che il processo di riforma si sia attivato e che gli ATO iniziano ad essere realtà operative negli scenari istituzionali delle politiche di gestione dei rifiuti; è prevedibile inoltre che si avrà un'accelerazione dovuta alle leggi regionali ed alle Pianificazioni approvate molto di recente, a quelle in dirittura d'arrivo e dall'impulso che potrà derivare dall'attuazione delle disposizioni contenute nel disegno di legge sulle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge Finanziaria per il 2002, approvato dal Governo il 27 settembre 2001. Certamente l'obiettivo di perseguire attraverso gli ATO l'auspicato riordino delle frammentazioni gestionali - con i negativi effetti che tale frammentazione comporta sulla qualità ed economicità dei servizi resi ad ambiente, cittadini, imprese e mercato - continua a richiedere a tutti i soggetti coinvolti nel processo di riordino attenzione e sforzi adeguati alla ormai acquisita rilevanza strategica del tema.

Giovanni Squitieri

Presidente Osservatorio Nazionale sui Rifiuti

Giorgio Cesari

Direttore Generale ANPA

Premessa metodologica

L'aggiornamento del Rapporto sugli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) si propone di descrivere - in maniera analitica e sul territorio nazionale - lo stato di attuazione della normativa nazionale sull'individuazione, sull'attuazione e sull'organizzazione degli ATO per la gestione dei rifiuti urbani, attraverso il monitoraggio delle realtà nelle quali sono state emanate disposizioni di legge regionale specifiche.

Al fine di individuare le realtà da monitorare, sono state prese in considerazione quelle Regioni che hanno dato attuazione alla legge quadro sui rifiuti, D.Lgs. 22/97, e alle leggi in materia di decentramento amministrativo (legge 57/1997; legge 127/1997 e D.Lgs. 112/98), che attribuiscono alle Regioni compiti specifici per l'istituzione e l'organizzazione degli ATO.

A seguito di tale sopravvenuto contesto normativo, le Regioni, al fine di ottimizzare il ciclo di gestione dei rifiuti urbani, in un'ottica di gestione "integrata", avrebbero dovuto provvedere ad attuare nel proprio territorio quanto disposto a livello nazionale.

Le Regioni che hanno dato attuazione ai decreti legislativi 22/97 e 118/1998 sono l'Abruzzo, l'Emilia Romagna e la Liguria, mentre il Lazio, le Marche, la Toscana e il Veneto hanno emanato solamente norme regionali in materia di rifiuti; infine, la Basilicata, il Piemonte e l'Umbria hanno provveduto ad emanare disposizioni di legge unicamente in materia di decentramento amministrativo.

Tabella I: Situazione leggi regionali

REGIONE	Legge regionale di attuazione D.Lgs. 22/97	Legge regionale di attuazione D.Lgs. 112/98
Abruzzo	83/00	110/00 (11/99)
Basilicata		7/99
Emilia Romagna	25/99	3/99
Lazio	27/98	
Liguria	17/97	18/99
Lombardia		1/00
Marche	28/99 - 17/00	
Molise		34/99
Piemonte		44/00
Toscana	25/98 - 71/00	
Umbria		3/99
Veneto	3/00	

Fonte: leggi regionali

Dopo aver analizzato le diverse disposizioni regionali, per ogni Regione è stato predisposto un questionario *ad hoc*, necessario a raccogliere ulteriori dati e informazioni. Le leggi regionali, infatti, prevedono diverse procedure amministrative relativamente all'istituzione, all'organizzazione degli ATO, all'individuazione delle autorità d'ambito e alle relative forme di gestione da adottare; individuano le funzioni delle Province, è disciplinata l'attività di Pianificazione a livello regionale e provinciale e i relativi iter di approvazione.

Il questionario, è stato quindi articolato in due parti: la prima destinata alle amministrazioni regionali e la seconda a quelle provinciali. Le informazioni richieste sono state formulate sulla base delle disposizioni regionali precedentemente analizzate.

Le risposte fornite dagli Enti consultati hanno permesso di descrivere lo stato di attuazione degli ATO sul territorio provinciale, verificando in quali Regioni e Province sono stati approvati i relativi Piani in attuazione degli artt. 19, 20 e 22 del D.Lgs. 22/97, nonché le forme di governo e di gestione dei servizi relativi ai rifiuti, il passaggio dalle gestioni esistenti al gestore unico e il ruolo svolto dalle Province in questa fase di cambiamento.

La tabella di seguito riportata fornisce una visione complessiva dei Piani regionali e provinciali.

Tabella 2: Situazione Piani gestione rifiuti al 30 giugno 2001

Ente	Situazione piano
Regione Abruzzo	In fase di predisposizione
Provincia di Pescara	Approvato come preliminare
Provincia di L'Aquila	Avviate le procedure per l'affidamento dell'incarico per la redazione
Provincia di Pescara	Affidato l'incarico per la redazione
Provincia di Teramo	In fase di approvazione
Regione Basilicata	Approvato con L.R. n. 6 del 02/02/2001
Provincia di Matera	-
Provincia di Potenza	-
Regione Emilia Romagna	Sul BURER n. 128 del 6 settembre 2001, sono state pubblicate le direttive regionali Delibera Giunta Regionale 31 luglio 2001, n. 1620 "Approvazione dei criteri e degli indirizzi regionali per la pianificazione e la gestione dei rifiuti"
Provincia di Bologna	Prevista a breve la revisione e l'integrazione del Piano infraregionale sulla base delle direttive regionali pubblicate sul BURER n. 128 del 6 settembre 2001
Provincia di Ferrara	Prevista revisione e l'integrazione del Piano infraregionale a seguito emanazione Linee guida regionali previste dalla L.R. 03/99, pubblicate sul BURER n. 128 del 6 settembre 2001
Provincia di Forlì	Approvato con Deliberazione della Regione n. 1705/99 del 21/09/1999
Provincia di Modena	Adottato con D.C.P. n. 202 del 24/07/1996 e approvato con D.G.R. n. 1073 del 24/06/97
Provincia di Parma	- Prevista a breve la revisione e l'integrazione del Piano infraregionale sulla base delle direttive regionali pubblicate sul BURER n. 128 del 6 settembre 2001
Provincia di Piacenza	Prevista a breve la revisione e l'integrazione del Piano infraregionale sulla base delle direttive regionali pubblicate sul BURER n. 128 del 6 settembre 2001
Provincia di Ravenna	Adottato con D.C.P. n. 134 del 31/10/98 e n. 78 del 15/06/99. Approvato con D.G.R. n. 208 del 16/02/00
Provincia di Reggio Emilia	Prevista a breve la revisione e l'integrazione del Piano infraregionale sulla base delle direttive regionali pubblicate sul BURER n. 128 del 6 settembre 2001
Provincia di Rimini	- Prevista a breve la revisione e l'integrazione del Piano infraregionale sulla base delle direttive regionali pubblicate sul BURER n. 128 del 6 settembre 2001
Regione Lazio	-
Provincia di Frosinone	-
Provincia di Latina	Adottato con D.C.P. n. 71 del 30/09/1998. Giudizio di conformità con D.G.R. n. 6523 del 24 novembre 1998, come rettificata con D.G.R. n. 201 del 26 gennaio 1999
Provincia di Rieti	Adottato, trasmesso alla Regione per giudizio di conformità.
Provincia di Roma	Approvato con deliberazioni provinciali n. 345 del 29/05/1998 e n. 368 del 6/08/1998. Giudizio di conformità con D.G.R. n. 6523 del 24/11/1998
Provincia di Viterbo	Approvato dalla Provincia e in attesa di giudizio di conformità della Regione
Regione Liguria	Approvato con D.C.R.n.17 del 29/02/2000
Provincia di Genova	Prevista adozione da parte del Consiglio provinciale entro luglio 2001
Provincia di Imperia	Consegnato alla Provincia dall'esecutore, sarà adottato entro settembre 2001
Provincia di Savona	-
Provincia della Spezia	Consegnato alla Provincia dall'esecutore, attualmente è all'esame del CP, si prevede l'approvazione entro il mese di luglio 2001
Regione Lombardia	-
Provincia di Bergamo	Adottato con D.C.P. n.118 del 23/07/1997 revisione del Piano previgente, trasmesso alla Giunta regionale per approvazione
Provincia di Brescia	Piano non predisposto poiché mancano criteri regionali per la redazione
Provincia di Como	Piano non predisposto poiché mancano criteri regionali per la redazione
Provincia di Cremona	Piano approvato con D.G.R. n.V/1167 del 12/10/1994 attualmente in fase di revisione
Provincia di Lecco	Piano approvato dalla Regione con Deliberazione n.VI/1532 del 29/02/2000
Provincia di Lodi	Revisione del Piano previgente in corso, sarà completata entro il 2001
Provincia di Mantova	Piano approvato con D.C.P. n. 31 del 29/07/1999 all'esame della Giunta regionale
Provincia di Milano	Prevista revisione del Piano, approvato con D.C.R.del 15/11/1995 e aggiornato con D.C.P. n. 30059-9898-93 del 20/04/1999, entro il 2001
Provincia di Pavia	Piano non predisposto poiché mancano criteri regionali per la redazione

Segue tabella 2

Ente	Situazione piano
Provincia di Sondrio	In corso revisione del Piano adottato dal CP e approvato con D.G.R. n.VI/558 del 09/04/1997
Provincia di Varese	In corso di revisione il Piano adottato dal Consiglio provinciale e approvato con D.G.R. n.VI/557 del 09/04/1997
Regione Marche	Approvato con D.C.R.n. 7 del 28/10/1999
Provincia di Ancona	Adottato con D.C.P. n. 60 del 19/04/2001, attualmente all'esame della GR
Provincia di Ascoli Piceno	-
Provincia di Macerata	Adottato con D.C.P. n. 99 del 22/12/2000, in fase di pubblicazione sul BUR
Provincia di Pesaro	-
Regione Molise	Piano di emergenza sui rifiuti urbani approvato con D.G.R. n. 1240 del 25/09/2000
Provincia di Campobasso	-
Provincia di Isernia	-
Regione Piemonte	Approvato con D.C.R.n. 436-11546 del 30/07/1997
Provincia di Alessandria	Approvato con D.G.R. n. 16-308 del 29/06/2000
Provincia di Asti	Adottato con D.C.P. n. 7974 del 18/03/1998 e approvato con presa d'atto della Regione
Provincia di Biella	Adottato con D.C.P. n. 1 del 13/01/1998 in corso di approvazione regionale
Provincia di Cuneo	Adottato con D.C.P. n. 142/5 del 21/12/1998 in corso di approvazione regionale
Provincia di Novara	Adottato con D.C.P. n.188 del 03/12/1998 approvato con D.G.R. n. 21-471 del 17/07/2000
Provincia di Torino	Adottato con D.C.P. n. 413-109805 del 08/09/1998 e n. 196353 dell'11/01/2000 approvato con D.G.R. n. 18-29780 del 03/04/2000
Provincia di Verbanò C. O.	Adottato con DGP n. 10 del 27/01/2000 in fase di approvazione da parte del Consiglio provinciale
Provincia di Vercelli	Approvato con D.G.R. n. 47-27062 del 12 aprile 1999
Regione Toscana	Approvato con D.C.R.n. 88/1998
Provincia di Arezzo	Adottato 1° stralcio relativo a RU e RUA con D.C.P. n. 44 del 14/04/1999 pubblicato su BURT n. 12 del 02/03/2000 suppl. straordinario
Provincia di Firenze	Adottato con D.C.P. n. 35 del 28/02/2000 approvato con D.G.R. n. 728 del 04/07/2000
Provincia di Grosseto	-
Provincia di Livorno	Adottato con D.C.P. n. 168 del 14/09/2000 approvato con D.G.R. n. 1082 del 17/10/2000
Provincia di Lucca	Adottato con D.C.P. n. 178 del 17/11/1999 in corso di approvazione regionale
Provincia di Massa Carrara	Adottato con D.C.P. n. 69 del 06/10/1998 richieste, integrazioni con D.G.R. n. 261 del 15/03/1999
Provincia di Pisa	Adottato con D.C.P. n. 36 del 25/02/2000 approvato con D.G.R. n. 370 del 14/07/2000
Provincia di Pistoia	-
Provincia di Prato	-
Provincia di Siena	Adottato con D.C.P. n. 2 del 01/03/1999 approvato con D.G.R. n. 537 del 10/05/1999
Regione Umbria	In corso di approvazione
Provincia di Perugia	-
Provincia di Terni	-
Regione Veneto (*)	Adottato con D.G.R. n. 451 del 15/02/2000 in corso di approvazione da parte del Consiglio regionale
Provincia di Belluno	Adottato con D.C.P. n. 11 del 12/05/2000 in corso di approvazione regionale
Provincia di Padova	Adottato dal Consiglio provinciale non ancora approvato dalla Regione
Provincia di Rovigo	-
Provincia di Treviso	-
Provincia di Venezia	Adottato con D.C.P. n. 8538/99, in corso di aggiornamento
Provincia di Verona	In fase di elaborazione
Provincia di Vicenza	Predisposto, non ancora adottato

Fonte: Regioni, Province

(*) La Regione Veneto intende pronunciare il parere di conformità sui Piani provinciali con un unico atto di imminente formulazione.

Le Regioni più avanzate dal punto di vista della Pianificazione sono, la Liguria la Toscana, le Marche e la Basilicata, che approvando i relativi Piani regionali, hanno consentito alle Province di avviare l'iter di approvazione dei Piani provinciali e la gestione dell'ATO.

I. Quadro normativo nazionale

I.1 Il decreto legislativo 22/97 e successive modifiche ed integrazioni

Il decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, di attuazione delle direttive comunitarie 91/156 CEE sui rifiuti, 91/689 CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62 CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e successive modificazioni e integrazioni, abrogando la prima legge organica in materia di rifiuti (art.56) - D.P.R. 915/1982 - avvia una nuova fase in materia di "gestione" dei rifiuti. Si è passato, infatti, da una nozione di smaltimento, comprensiva delle fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, ammasso e discarica sul suolo e nel suolo (art. I, D.P.R. 915/82) alla nozione onnicomprensiva di gestione dei rifiuti (art.6, D.Lgs. 22/97), ove lo smaltimento dei rifiuti costituisce la fase finale e residuale del complessivo ciclo dei rifiuti (art.5). La Regione, in particolare, ha il compito di promuovere la gestione integrata dei rifiuti, intesa come il complesso delle attività volte ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti (art.19). Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi (in base al principio comunitario dell'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili che non comportino costi eccessivi), al fine di realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali e di permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti (art.5).

Il Giudice delle leggi ha precisato che "mentre per i rifiuti urbani non pericolosi il principio dell'autosufficienza è pienamente applicabile, anche sotto il profilo del divieto di smaltimento di quelli extraregionali, in quanto l'Ambito Territoriale Ottimale per lo smaltimento è logicamente limitato e predeterminabile in ragione ai luoghi di produzione, per i rifiuti pericolosi si deve invece ritenere prevalente, proprio in ragione delle loro caratteristiche, il diverso criterio della necessità di impianti appropriati e specializzati per il loro smaltimento". Giungendo alla conclusione che "non appare quindi logicamente predeterminabile, rispetto ai rifiuti pericolosi, un Ambito Territoriale Ottimale", ritenendo applicabile il concorrente criterio (rispetto a quello dell'autosufficienza) della specializzazione dell'impianto di smaltimento (Corte Cost., 6-14 luglio 2000, n. 281).

La competenza in materia di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è riservata al Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme previste dalla legge 142/1990, come sostituita dal D.Lgs. 18 giugno 2000, n. 267, e dell'art. 23 del D.Lgs. 22/97, mentre la privativa non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani (art. 21).

La gestione dei rifiuti, inoltre, si conforma al principio della cooperazione di tutte le autorità competenti nella gestione dei rifiuti, conformemente alle rispettive competenze e alle disposizioni di cui al decreto stesso.

La Pianificazione regionale e provinciale in materia di rifiuti urbani

Alla gestione dei rifiuti, intesa come funzione di pubblico interesse la cui attuazione sul territorio richiede capacità di programmazione, si provvede mediante Piani regionali e provinciali. Sono di competenza delle Regioni la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le Province e i Comuni, dei Piani regionali di gestione dei rifiuti disciplinati dall'art. 22 del D.Lgs. 22/97 (art. 19).

I Piani regionali di gestione dei rifiuti promuovono la riduzione delle quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti. In particolare, il Piano regionale in materia di gestione di rifiuti urbani prevede:

- La tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella Regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urba-

ni non pericolosi all'interno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 23, nonché dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale;

- il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza e di economicità, e l'autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art.23;
- i criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani.

La Regione approva o adegua il Piano entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto; in attesa restano in vigore i Piani regionali vigenti.

Il comma 8 dello stesso articolo disciplina il potere sostitutivo del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio nel caso di inutile decorso del termine di approvazione o adeguamento del Piano regionale. Ai sensi dell'art. 20, al di là delle rilevanti funzioni provvedimentali e di supporto conoscitivo, compete alla Provincia, sulla base del Piano territoriale di coordinamento provinciale e dei criteri regionali, l'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani.

Nell'Ambito Territoriale Ottimale, in particolare per quanto qui interessa, le provincie assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani coordinando le forme di cooperazione tra gli Enti locali e predisponendo Piani di gestione dei rifiuti (art. 23), tra l'altro al fine esplicito di organizzare la raccolta differenziata. Ciò avviene tramite lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite, in via generale, all'Ente Provincia concernenti la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale.

1.2 Il decentramento amministrativo attuato con il D.Lgs. 112/1998

Per completare il quadro normativo delle competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani è necessario accennare brevemente al processo di riforma del sistema amministrativo avviato dalle leggi 59/1997 (Bassanini 1) e 127/1997 (Bassanini 2), attuato dal D.Lgs. 112/1998 (sul decentramento amministrativo).

Il processo di riforma del sistema amministrativo si incentra sul "principio di sussidiarietà".

Ai sensi dell'art.1, comma 2, "Sono conferite alle Regioni e agli Enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della legge in esame, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite Enti o altri soggetti pubblici".

L'art. 4, comma 3, lett. a) definisce il principio di sussidiarietà come "l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai Comuni, alle Province e alle Comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati".

Ai fini dell'applicazione del principio di sussidiarietà ciascuna Regione adotta, entro sei mesi dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli Enti locali e di quelle mantenute in capo alla Regione stessa.

Il D.Lgs. 112/1998 individua le materie trasferite agli Enti locali. In particolare, in merito alla gestione dei rifiuti, l'art.85 (Funzioni e compiti mantenuti allo Stato) statuisce che "Restano attri-

buiti allo Stato, in materia di rifiuti, esclusivamente le funzioni e i compiti indicati dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, nonché quelli già attribuiti allo Stato da specifiche norme di legge relative a rifiuti radioattivi, rifiuti contenenti amianto, materiali esplosivi in disuso, olii usati, pile e accumulatori esausti. Restano ferme le competenze dello Stato previste dagli articoli 22, comma 11, 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, anche per quanto concerne gli impianti di produzione di energia elettrica di cui all'articolo 29 del presente decreto legislativo". Alcune Regioni, in attuazione del D.Lgs. 112/1998, hanno individuato - con legge - le specifiche competenze degli Enti locali interessati alla gestione dei rifiuti urbani (leggi che verranno analizzate nella seconda parte del presente rapporto).

1.3 Delimitazione e finalità degli ATO

La gestione dei rifiuti urbani (nelle diverse fasi della raccolta, trasporto, recupero e smaltimento) si attua in ambiti territoriali ottimali (ATO) che ordinariamente, salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, coincidono con il territorio provinciale (art.21). La gestione dei rifiuti urbani in ATO concorre nella predisposizione della gestione integrata dei rifiuti, intesa come il complesso delle attività volte ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti (art. 19), la cui promozione è di competenza della Regione (art. 19). In ATO le province organizzano le attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati (art. 25). Mentre ai sensi dell'art.5 lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento al fine di realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ATO.

La gestione dei rifiuti urbani in ATO costituisce un obiettivo della Pianificazione regionale. Infatti, il Piano regionale nel prevedere la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella Regione, deve comunque assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 23; così come deve prevedere il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza e di economicità, e l'autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ambiti territoriali ottimali.

In tali ambiti territoriali ottimali le Province organizzano la gestione dei rifiuti urbani e assicurano una gestione unitaria attraverso il Piano di gestione dei rifiuti urbani, il quale deve essere redatto anche sulla base delle indicazioni fornite dai Comuni. Per specifiche esigenze tecniche e di efficienza, le Province possono prevedere gestioni anche a livello di sub-ambito provinciale, purché tali suddivisioni mirino comunque a superare la frammentazione della gestione dei rifiuti.

1.4 Forme di cooperazione

Le Province coordinano, sulla base della legge regionale adottata ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, le forme ed i modi della cooperazione tra gli Enti locali ricadenti nel medesimo ATO. La legge 142/90 è stata abrogata dal decreto legislativo 18 giugno 2000, n. 267 (art. 274, comma 1, lett. q). Ogni riferimento alla legge 142 deve intendersi alla legge sopravvenuta. Ai sensi dell'art.4, commi 4 e 5, D.Lgs. 267/00, la legge regionale indica i principi della cooperazione dei Comuni e delle Province tra loro e con la Regione; in particolare le Regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra Regioni ed Enti locali nell'ambito delle rispettive competenze. L'azione di coordinamento della Provincia è finalizzata ad assicurare la gestione unitaria dei ri-

fiuti urbani da parte dei Comuni appartenenti al medesimo ATO (art. 23, D.Lgs. 22/97). Infatti, i Comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 142/1990 (ora D.Lgs. 267/00) e dell'art.23 (attraverso, cioè, le forme di coordinamento tra gli Enti locali).

Il Titolo II (Soggetti), Capo V (Forme associate), del D.Lgs. 267/00 individua le forme associative e di cooperazione ai quali possono ricorrere Province e Comuni per attuare la gestione unitaria del servizio di gestione dei rifiuti (art. 30: convenzioni; art. 31: consorzi; art. 32: unioni di Comuni; art.33: esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni). Non si ritiene applicabile alla gestione dei rifiuti urbani la forma associata dell'accordo di programma. L'accordo, infatti, è previsto per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento, mentre la gestione dei rifiuti costituisce essenzialmente un servizio.

1.4.1. Convenzioni

Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Tali convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici Comuni, che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti.

Ad integrazione della normativa in materia di Enti locali, l'art.23, comma 5, D.Lgs. 22/97, prevede che nel caso in cui la forma di cooperazione individuata sia quella della convenzione, le Province individuano gli Enti locali partecipanti, l'Ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti e i termini previsti per l'assicurazione delle stesse, le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo. In caso di inerzia degli Enti locali le Regioni e le Province autonome provvedono in sostituzione degli Enti inadempienti.

1.4.2. Consorzi

I Comuni e le Province, per la gestione associata di uno o più servizi possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili.

Gli atti fondamentali per la costituzione del consorzio sono la convenzione e lo Statuto, approvati a maggioranza assoluta da parte dei rispettivi consigli. La convenzione, in particolare, deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili e prevedere la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio. Lo Statuto deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili. Organi necessari del consorzio sono l'assemblea, composta dai rappresentanti degli Enti associati, e il Consiglio di amministrazione eletto dall'assemblea.

1.4.3. Unione di Comuni

Le unioni di Comuni sono Enti locali costituiti da due o più Comuni, di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza. Atti necessari per la costituzione sono l'atto costitutivo e lo statuto dell'unione, che sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richiesta per le mo-

difiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse. Alle unioni di Comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

1.4.4. *Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni*

Per favorire l'esercizio associato delle funzioni dei Comuni di minore dimensione demografica, le Regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle funzioni stesse. Nell'ambito della previsione regionale, i Comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. In caso di inerzia dei Comuni la Regione esercita il potere sostitutivo. Le Regioni predispongono, concordandolo con i Comuni, un programma di individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi, realizzato anche attraverso le unioni, che può prevedere anche la modifica di circoscrizioni comunali. Nel programma territoriale regionale sono disciplinate le forme di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei Comuni, con l'eventuale previsione nel bilancio di un apposito fondo. E' utile comunque rilevare che tra le quattro forme di cooperazione citate, le tipologie più astrattamente idonee, e per quanto oggi risulta effettivamente utilizzate, risultano essere le prime due: convenzione di cooperazione e consorzio. Difatti, quanto alle rimanenti due, l'unione di Comuni è formula immaginata e prevista come strumento generale tra piccoli Comuni, mirato all'esercizio di più funzioni quale anticamera della fusione, mentre l'esercizio associato di funzioni e servizi appare un modello astratto più d'indirizzo che definitorio, declinabile poi su specifici settori, quale ad esempio la gestione dei rifiuti e quindi il modello specifico degli ATO con le diverse e ricordate formule organizzatorie istituzionali più idonee.

1.5 **Forme di gestione dei servizi di smaltimento negli ATO**

I Comuni di ciascun ATO organizzano la gestione dei rifiuti urbani, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, mediante le forme previste dal decreto legislativo 18 giugno 2000, n. 267. In particolare, l'art. 113 prevede che i Comuni e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici nelle seguenti forme:

- *In economia*, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- *In concessione a terzi*, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- *A mezzo di azienda speciale*, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- *A mezzo di istituzione*, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- *A mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'Ente titolare del pubblico servizio*, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
- *A mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria* disciplinate dal successivo art. 116.

E' quindi di grande rilevanza la competenza dell'ATO nella scelta della forma unitaria di gestione del servizio, soprattutto dove si valorizzi una sede di decisione sovracomunale che, in

vista dei migliori risultati gestionali da conseguire, sappia optare per una scelta ragguagliata all'interesse complessivo dell'Ambito superando la frammentazione municipale esistente o di tendenza.

Dal combinato disposto degli artt.23 (gestione dei rifiuti urbani in ATO), D.Lgs. 22/97, artt.30, 31, 32 e 33 (forme di cooperazione) e art.113 (forme di gestione dei servizi pubblici locali), D.Lgs. 267/00, si possono così sintetizzare le tappe fondamentali per l'attuazione della gestione dei rifiuti urbani in ATO:

- Delimitazione ATO a dimensione provinciale o sub provinciale;
- Individuazione ed istituzione delle forme di cooperazione tra i Comuni del medesimo ATO: attività coordinata dalla Provincia;
- Individuazione ed attuazione di una delle forme di gestione previste dal D.Lgs. 267/00;
- Affidamento del servizio al soggetto gestore tramite specifica convenzione approvata dall'Autorità dell'ATO;
- Svolgimento da parte dell'ATO in forma esponenziale per conto e nell'interesse dei singoli Comuni di quelle funzioni gestionali o di indirizzo (prevenzione, ottimizzazione della raccolta differenziata al fine di raggiungere gli obiettivi previsti, coinvolgimento ed informazione ecc.) o normative, già originariamente comunali di cui all'articolo 21 o a questi delegate, ma convogliate nell'esponenzialità della forma di cooperazione, in quanto necessarie a garantire l'omogeneità e l'efficienza della gestione nell'ambito stesso per il perseguimento delle finalità previste dalla legge.

In conclusione, è quindi bene tenere presente come l'istituzione dell'ATO, e della forma che esso assume come Autorità d'Ambito, tenda a garantire comunque, nell'impostazione unitaria per territori definiti, una netta distinzione tra le funzioni di governo e la gestione dei servizi. In altre parole, la novità dell'ATO risiede nel riconoscere ad esso appunto quale Ente esponenziale dei singoli Comuni la capacità ed il potere di regolamentare i servizi di smaltimento dei rifiuti nell'interesse complessivo di tutte le comunità amministrative, ad iniziare dalla scelta del gestore e la regolazione convenzionale dei servizi prestati anche nelle fasi dello svolgimento delle attività previste e degli eventuali investimenti con riflessi non da poco conto di natura economica quali ad esempio le modalità tariffarie. Una diversa e riduttiva lettura delle competenze dell'ATO e della corrispondente Autorità, che ad esempio si limitasse alla semplice scelta del soggetto gestore, sarebbe in palese contraddizione, non solo con la previsione normativa, ma anche con la semplice tecnica economica ed industriale tale da non consentire, dinanzi a una pluralità e diversità di esercizi di funzione a livello comunale, quella omogeneità necessaria alla programmazione e gestione di un servizio efficiente ed economicamente sostenibile in linea con le ambiziose finalità del D.Lgs. 22/97.

2. Le realtà regionali

2.1 Regione Abruzzo

2.1.1. **Legge regionale 28 aprile 2000, n. 83** “Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del Piano regionale dei rifiuti”

Oggetto e definizioni

La legge regionale 28.04.2000 n. 83 “Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del Piano regionale”, in attuazione del D.Lgs. 22/97, e successive modifiche ed integrazioni, disciplina, anche in attuazione dell’art.9 della legge regionale 3 marzo 1999, n. 11, la gestione dei rifiuti e la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati sul territorio regionale. Individua le funzioni ed i compiti riservati alla Regione e quelli conferiti alle Province e ai Comuni. La Regione sostiene, anche con risorse finanziarie, tutte le iniziative volte alla realizzazione di un sistema integrato di gestione dei rifiuti nel territorio regionale (art.1).

Ai fini della presente indagine sulla gestione dei rifiuti in ambiti territoriali ottimali, rilevano le seguenti definizioni (art.2):

Piano provinciale: lo strumento di Pianificazione di cui all’art.23 del decreto 22/97 per assicurare all’interno del territorio provinciale la gestione unitaria dei rifiuti, nel rispetto delle previsioni del Piano regionale.

Ambito Territoriale Ottimale (ATO): il territorio corrispondente a quello provinciale nel quale viene conseguita l’autonomia della gestione dei rifiuti urbani e vengono conseguiti gli obiettivi della Pianificazione regionale.

Bacino di recupero, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti urbani: il territorio dei Comuni asservito ad un impianto di smaltimento, trattamento o recupero dei rifiuti. Il numero dei bacini e la loro perimetrazione viene definita dai Piani provinciali.

Area di raccolta: l’aggregazione territoriale, formata da un insieme di Comuni interni al bacino di recupero, trattamento e smaltimento o con esso coincidente, finalizzata, tramite la predisposizione e realizzazione di soluzioni Comuni, alla gestione dei servizi di raccolta e di trasporto dei rifiuti. La perimetrazione delle aree di raccolta è stabilita dai Piani provinciali.

Sub-ambito: Frazione del territorio dell’Ambito Territoriale Ottimale, individuata dai Piani provinciali, costituente aree di raccolta e/o bacino di trattamento, recupero o smaltimento, cui riferire la gestione in forma associata del sistema delle raccolte e/o del trattamento, recupero o smaltimento dei rifiuti per un miglior conseguimento degli obiettivi del Piano regionale.

Funzioni

I compiti e le funzioni amministrative riservate alla competenza regionale sono (art.3):

- La predisposizione, adozione, approvazione e aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti;
- La delimitazione, in deroga all’ambito provinciale, degli ambiti ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- La disciplina delle attività di gestione dei rifiuti, compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, mediante l’adozione di direttive ed indirizzi per l’esercizio delle funzioni attribuite agli Enti locali e per l’attività di controllo;
- L’attività di incentivazione per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla legge regionale e del Piano regionale per la gestione dei rifiuti;
- La verifica di conformità dei Piani provinciali di gestione dei rifiuti con il Piano regionale di gestione dei rifiuti.

L’approvazione del Piano regionale è di competenza del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

Sono di competenza delle Province l'approvazione dei Piani provinciali di gestione dei rifiuti, l'adozione dello schema di convenzione di gestione per la disciplina dei rapporti tra i Comuni associati dell'ambito o dei sub-ambiti di gestione individuati dal Piano provinciale ed i gestori del servizio dei rifiuti urbani (art.4).

Ai Comuni sono attribuite l'attività di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 22/97, compresa l'eventuale progettazione, realizzazione o modifica degli impianti fissi per la gestione dei rifiuti urbani, in attuazione dei Piani provinciali, in modo da assicurare la raccolta differenziata, l'adozione del regolamento per la disciplina della gestione dei rifiuti urbani sulla base del regolamento tipo entro sei mesi dall'approvazione da parte della Giunta regionale di quest'ultimo.

Piani regionale e provinciali

Il Piano regionale, approvato in allegato alla legge regionale in esame, ha carattere vincolante per i Piani provinciali di gestione dei rifiuti e per tutti i soggetti privati, gli Enti pubblici, e le pubbliche amministrazioni che esercitano funzioni e attività rilevanti in materia di rifiuti.

L'art. 11 assegna alle Province un termine di 180 giorni, decorrente dalla data di entrata in vigore della legge, per l'adozione dei Piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani. I Piani devono individuare gli eventuali sub-ambiti per la gestione dei rifiuti urbani, al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti dalla Pianificazione regionale, devono accertare il fabbisogno, la tipologia e la localizzazione degli impianti da realizzare nell'ATO o nei singoli sub-ambiti, definire lo schema di convenzione di gestione, e il relativo disciplinare, per la regolazione dei rapporti fra i Comuni associati dell'ambito ottimale di gestione o dei sub-ambiti ed i gestori del servizio dei rifiuti urbani.

I Piani provinciali sono sottoposti a verifica di conformità da parte della Giunta regionale rispetto al Piano regionale di gestione dei rifiuti. Nel caso in cui il Piano provinciale contenga elementi di difformità, la Giunta regionale lo rinvia alla Provincia unitamente alle proprie osservazioni, fissando il termine entro il quale la Provincia stessa deve provvedere all'adeguamento del Piano provinciale. Decorso inutilmente tale termine, la Regione attiva il controllo sostitutivo ai sensi della normativa vigente. Qualora la Giunta regionale ritenga che le difformità siano valutabili positivamente, trasmette il Piano provinciale al Consiglio regionale che lo approva. Tale approvazione ha efficacia di variazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti.

Delimitazione ATO

Ai sensi dell'articolo 13 l'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione dei rifiuti urbani è costituito dal territorio provinciale. La Provincia, comunque, può individuare con il Piano provinciale, all'interno del proprio territorio, sub-ambiti territoriali, costituenti aree di raccolta e/o bacini di smaltimento, cui riferire le gestioni del sistema delle raccolte e del trattamento e/o smaltimento dei rifiuti per un miglior conseguimento degli obiettivi del Piano regionale.

Forme di cooperazione

I Comuni ricadenti in ciascun Ambito Territoriale Ottimale o in ciascun sub-ambito, organizzano il servizio di gestione dei rifiuti urbani in forma associata attraverso la convenzione o il consorzio. Sono fatte salve le competenze dei consorzi costituiti ai sensi della legge 142/90 e della normativa regionale vigente in materia, operanti in termini di erogazione di servizi alla data di entrata in vigore della legge (art. 15). E' prevista come forma permanente di consultazione dei Comuni appartenenti allo stesso ambito o sub-ambito, la conferenza dei Sindaci interessati, il cui coordinamento è assicurato dalla Provincia territorialmente competente.

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei Piani provinciali, il Presidente della Provincia responsabile del coordinamento, convoca la conferenza; entro i successivi 60 giorni i Comuni ricadenti nello stesso Ambito o sub-ambito e le provincie interessate, stipulano un'apposita con-

venzione denominata “Convenzione di cooperazione”; nella convenzione sono indicate, tra l’altro, le modalità di coordinamento da parte della Provincia, le modalità di funzionamento della Conferenza stessa e la forma di gestione del servizio.

Ai sensi dell’art.23, comma 3 del decreto 22/97, fino alla organizzazione della gestione unitaria, i consorzi tra Comuni già costituiti per la gestione dei rifiuti, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo le modalità stabilite dall’articolo 15 della medesima legge regionale (forme di gestione).

Forme di gestione

I Comuni (art.15) organizzano i servizi comunali per la gestione dei rifiuti urbani affidandone l’esercizio ad un unico gestore, secondo le modalità di cui all’art.22 della legge 142/90 (ora art.113, D.Lgs. 267/00). Per ragioni inerenti la gestione di particolare flussi di rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata, nel rispetto dei criteri di interesse generale dell’Ambito Territoriale Ottimale o sub-ambito, il servizio può essere organizzato anche prevedendo più soggetti gestori.

Entro novanta giorni dalla costituzione della forma di cooperazione per la gestione del servizio nell’Ambito Territoriale Ottimale o nel sub-ambito, i Comuni provvedono a definire la forma di gestione del servizio medesimo.

Nel caso in cui la forma di gestione prescelta sia la concessione, il gestore del servizio è individuato mediante procedure concorsuali di evidenza pubblica di cui alla normativa vigente. Qualora sia prescelta la società per azioni o la società a responsabilità limitata, la scelta dei soci è effettuata con le procedure previste dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 533.

I rapporti fra i Comuni ed i soggetti gestori sono regolati dalla convenzione di gestione e relativo disciplinare redatti dalla Regione.

Qualora l’obiettivo della completa autosufficienza nella gestione dei rifiuti in un Ambito Territoriale Ottimale non risulti interamente perseguibile, le Province possono, attraverso specifici accordi, sentiti i Comuni interessati, individuare ambiti e sub-ambiti interprovinciali di gestione, approvati dalla Giunta regionale che delibera i nuovi confini degli ambiti territoriali ottimali. Conseguentemente le Province interessate modificano i rispettivi Piani provinciali, al fine di ripristinare o raggiungere l’autosufficienza (art.16).

In attuazione del Piano provinciale, i Comuni associati dell’Ambito Territoriale Ottimale o dei sub-ambiti territoriali individuati dal Piano stesso, approvano il programma pluriennale degli interventi che, comprensivo dell’indicazione della localizzazione degli impianti previsti dal Piano provinciale, individua le risorse finanziarie da destinare all’attuazione. L’erogazione di contributi regionali per la realizzazione del sistema di gestione dei rifiuti urbani è subordinata all’approvazione del programma pluriennale degli interventi (art.17).

2.1.2. Stato dell'arte relativo all'attuazione degli ATO

Regione Abruzzo - Analisi del Piano regionale

Il Piano regionale è stato approvato in allegato alla legge regionale n. 83/00; esso prevede che la struttura istituzionale e organizzativa dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili sia articolata su tre livelli di governo:

Ambito territoriale ottimale, inteso come l'area vasta al cui interno si realizza l'autosufficienza di smaltimento dei rifiuti. I servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti esercitati a livello di ATO sono relativi a:

- trattamento di flussi da raccolte differenziate in impianti se non gestibili economicamente a livello di bacino o di area di raccolta (es. compostaggio della frazione organica);

- trattamento del flusso residuo (impianti di selezione, stabilizzazione della frazione umida, discariche).

Bacino di smaltimento, inteso come l'area territoriale (insieme di Comuni) asservita per uno specifico flusso di rifiuto ad un medesimo impianto. La definizione dei bacini di smaltimento, effettuata dalla Provincia all'interno del processo di predisposizione dei Piani di gestione degli ATO, deve garantire l'ottimizzazione tecnico-economica degli impianti in funzione delle specifiche tecnologie e, compatibilmente alle localizzazioni ammissibili, la minimizzazione dei trasporti dei rifiuti.

Area di raccolta, di norma infraprovinciale, per la gestione unitaria dei servizi di raccolta. L'aggregazione territoriale di base per l'organizzazione del sistema integrato di gestione va individuata nell'area di raccolta, che costituisce parte funzionale dell'Ambito Territoriale Ottimale corrispondente ai "sub-bacini provinciali" previsti all'art.23, comma2. Le Aree di raccolta sono delimitate dalla Provincia e sono costituite da un insieme omogeneo di Comuni che afferiscono ad uno stesso Ambito Territoriale Ottimale.

All'interno di ciascuna Area di raccolta sono predisposte e realizzate soluzioni Comuni per quanto attiene:

- alla gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti, comprese le raccolte differenziate;
- alla realizzazione delle strutture di servizio, quali le piattaforme o gli impianti di compostaggio della frazione verde;
- alla gestione delle esistenti stazioni di trasferimento dei rifiuti o attivazione di nuove in funzione della distanza delle aree di raccolta dai terminali di smaltimento.

I servizi sopraindicati sono svolti, all'interno di ciascuna area di raccolta, da un unico soggetto o da più soggetti distinti per funzione svolta, superando la situazione di frammentazione esistente e in particolare la gestione in economia.

Pertanto, all'interno delle aree di raccolta si dovrà procedere, in particolare, all'individuazione di un unico soggetto gestore dei servizi di raccolta.

A tutti i Comuni afferenti alla medesima Area di raccolta, pur tenendo conto delle specificità locali, devono essere garantiti i servizi Comuni a parità di condizioni di trattamento economico.

Il Piano regionale non definisce nel dettaglio le soluzioni tecnologiche che sono invece definite dai Piani operativi redatti a livello di Ambito Territoriale Ottimale, considerando l'impiantistica esistente, i fabbisogni e le specificità locali e l'evoluzione dello stato dell'arte della tecnologia.

I Piani operativi devono essere redatti a livello di Ambito Territoriale Ottimale secondo le indicazioni riportate nel Piano stesso; in particolare essi devono:

- essere conformi ai principi generali della Pianificazione regionale;
- garantire che in ciascun Ambito Territoriale Ottimale siano conseguiti gli obiettivi minimi di recupero e trattamento dei rifiuti;
- prevedere le tipologie di impianti definite dal Piano regionale;
- essere conformi alle linee guida e agli indirizzi specifici relativi alla redazione dei Piani, ai criteri di selezione delle tecnologie e di definizione dei dimensionamenti ottimali, alle procedure di localizzazione e di verifica dell'impatto ambientale, alla definizione dei Piani economico-finanziari.

I Piani operativi provinciali di gestione dei rifiuti sono soggetti a procedura di approvazione da parte della Regione, ai fini della verifica di conformità degli stessi agli indirizzi di Pianificazione regionale. Essi devono essere conformi ai criteri generali del Piano regionale di gestione dei rifiuti; in particolare, tali Piani devono prevedere i seguenti interventi:

- riduzione della produzione di rifiuti;
- conseguimento degli obiettivi di recupero e modalità di organizzazione del servizio di raccolta rifiuti;
- verifica delle possibilità di recupero e riciclaggio dei materiali provenienti da raccolte differenziate;
- definizione dei fabbisogni di trattamento e smaltimento tali da assicurare l'autosufficienza all'interno dell'ATO;
- localizzazione degli impianti di smaltimento;
- definizione di norme tecniche relative a criteri di progettazione, realizzazione esercizio e post chiusura degli impianti.

Spetta sempre al Piano operativo provinciale:

- individuare i soggetti titolari delle azioni di Piano o individuare le procedure per la loro definizione;
- definire le norme tecniche attuative con particolare riferimento a Regolamenti e Convenzioni tipo per i Comuni appartenenti alle aree di raccolta ed ai bacini di smaltimento, i criteri per la definizione delle tariffe di smaltimento e le modalità di controllo dell'attuazione del Piano.

Per ciascun Ambito Territoriale Ottimale il Piano operativo provinciale, previo una puntuale definizione dello stato di fatto della produzione di rifiuti, dell'organizzazione dei servizi e dello smaltimento, dovrà definire:

- azioni di riduzione della produzione dei rifiuti;
- modalità di organizzazione del servizio di raccolta rifiuti per garantire il conseguimento degli obiettivi di recupero previsti dal Piano regionale;
- modalità e potenzialità di riciclaggio e recupero;
- fabbisogni di trattamento e smaltimento a livello di ATO;
- criteri per la localizzazione degli impianti di smaltimento;
- norme tecniche relative a criteri di progettazione, realizzazione esercizio e post chiusura degli impianti.

Il Piano regionale ribadisce quanto stabilito dalla legge regionale 83/00, prevedendo che la perimetrazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), di cui all'art.23 del D.Lgs. 22/97, coincida con quella delle provincie. In particolare vengono individuati i seguenti quattro ambiti:

- ATO n. 1: Provincia di L'Aquila;
- ATO n. 2: Provincia di Teramo;

- ATO n. 3: Provincia di Pescara;
- ATO n. 4: Provincia di Chieti.

All'interno di ogni ATO deve essere garantita l'autosufficienza dello smaltimento dei rifiuti urbani.

All'interno di ogni ATO deve inoltre essere assicurata una gestione unitaria dei rifiuti urbani, attraverso la predisposizione da parte della Provincia competente del Piano operativo provinciale di gestione dei rifiuti. In caso di insufficienza delle capacità di trattamento/smaltimento di una singola Provincia, possono essere definiti accordi interprovinciali, che portino alla definizione di ambiti allargati al territorio di più provincie e in questo caso i Piani operativi dovranno essere predisposti non più in relazione al territorio della singola Provincia, ma con riferimento all'ATO sovraprovinciale.

I servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti esercitati a livello di ATO sono i seguenti:

- trattamento di flussi da raccolte differenziate in impianti non gestibili economicamente a livello di bacino o di area di raccolta (es. compostaggio della frazione organica);
- trattamento del flusso residuo (impianti di trattamento preliminare, discariche).

Il Piano regionale sottolinea che all'interno dell'ATO devono essere garantite, tramite gli accordi e le forme di cooperazione previste dalla legge regionale, pari condizioni a tutti i Comuni.

Province

Nessuna delle Province abruzzesi ha approvato Piani operativi provinciali (al maggio 2001 risultavano essere ancora in fase di adozione), che costituiscono il presupposto indispensabile per l'istituzione e l'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti in ATO.

La sola Provincia di **Chieti** ha approvato un "preliminare di Piano" che individua tre ambiti corrispondenti ai consorzi intercomunali già esistenti:

- Consorzio dell'Area Chietina;
- Consorzio di Lanciano;
- Consorzio dell'Area Vastese.

Nel preliminare di Piano la Provincia di Chieti ha individuato quale forma di cooperazione tra i Comuni quella del consorzio.

La Provincia dell'**Aquila** ha in data 28 marzo 2001 ha pubblicato il bando di gara per l'affidamento dell'incarico di redazione del Piano (si prevede che entro il 2001 si possa giungere alla definizione dello stesso), il Piano della Provincia di Teramo è in fase di approvazione, mentre la Provincia di **Pescara** ha già affidato l'incarico per la redazione.

2.2 Regione Basilicata

2.2.1. Legge regionale n. 7 dell'8-3-1999

“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali e funzionali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”

La Regione Basilicata ha dato attuazione al D.Lgs. 112/98 sul decentramento amministrativo con la legge regionale n. 7 del 1999.

Il Titolo III, Capo V, Sezione IX (Rifiuti), individua le competenze trasferire alla Regione (art.54) e alle Province (art.55).

Sono di competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti la predisposizione del Piano regionale di gestione dei rifiuti – da approvare con legge regionale – che disciplina gli Ambiti Territoriali Ottimali, nonché la verifica di conformità dei Piani e dei Programmi predisposti dalle Province e dai Comuni, in attuazione dei Piani regionali.

Sono di competenza delle Province le funzioni definite dall'art.20 del D.Lgs. 22/97 e, in particolare, le funzioni amministrative concernenti la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale.

2.2.2. Legge regionale n.6 del 2-02-2001

“Disciplina delle attività di gestione dei rifiuti ed approvazione del relativo Piano”

La legge regionale in esame in attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina le attività di gestione dei rifiuti e detta le norme in materia di messa in sicurezza e bonifica dei siti inquinati. La Regione persegue l'articolazione territoriale degli atti di programmazione, di gestione dei rifiuti ed esercizio delle relative funzioni amministrative, in attuazione degli articoli 4, 19, 24 del D.Lgs. 267/00 ed in conformità ai principi espressi dal Capo I della legge 59/1997 e dal D.Lgs. 112/1998, come attuato dalla legge regionale 8 marzo 1999, n. 7.

Gli Enti interessati alla gestione di rifiuti sono tenuti ad assicurare la gestione unitaria dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali, superando la frammentazione delle gestioni secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, a realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani attraverso una rete integrata di impianti di recupero e di smaltimento, a favorire lo smaltimento dei rifiuti negli impianti più vicini al luogo di produzione, al fine di ridurre la movimentazione degli stessi, tenuto conto delle esigenze di carattere geografico o della necessità di smaltimento in impianti specializzati.

La legge fornisce le seguenti definizioni:

- ATO: gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani, delimitati ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale;
- Autorità di ambito: l'organismo comune istituito all'interno di ciascun ATO con la stipulazione della convenzione di cui all'art.15 della legge regionale;
- Gestore: il soggetto cui l'Autorità di ambito affida lo svolgimento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.

Competenze

È di competenza della Regione l'approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22 del D.Lgs. 22/97, che è approvato con la stessa legge regionale costituendone parte integrante. Fatto salvo quanto previsto dall'art.19 del decreto 22/97, sono, altresì, di competenza della Giunta regionale (sempre che non appartenenti alle categorie di atti attribuiti dallo Statuto regionale alla competenza del Consiglio regionale o esplicitamente ad esso attribuiti dalla legge regionale in commento):

- la concessione di finanziamenti per la redazione di studi, ricerche, Piani, progetti, mostre, convegni, programmi, indagini tecniche, iniziative didattiche e di divulgazione;
- l'elaborazione statistica e la diffusione di dati inerenti la produzione e la gestione di rifiuti urbani e assimilati, sulla base di rilevamenti effettuati negli ATO;
- l'attivazione di procedure e di atti con il fine specifico di raggiungere gli obiettivi minimi del Piano (art.4).

Sono di competenza delle Province e dei Comuni le funzioni individuate rispettivamente dagli artt.55 e 56, della legge regionale 8 marzo 1999, n. 7.

I Comuni possono conferire, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 267/00, le proprie funzioni alle Comunità montane.

Piano regionale di gestione dei rifiuti

Il Piano regionale di gestione dei rifiuti, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 19 e 22 del D.Lgs. 22/97 contiene:

- a) i tipi, le quantità e l'origine dei rifiuti da smaltire e le possibilità di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale;
- b) la tipologia e il complesso degli impianti e delle attività necessari per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti;
- c) i criteri di individuazione delle aree non idonee alla localizzazione, da parte delle Province, degli impianti di cui alla lettera b);
- d) i criteri per l'individuazione delle aree e degli impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti unitamente alle condizioni ed ai criteri tecnici in base ai quali gli impianti di gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche;
- e) la determinazione di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;
- f) le iniziative e gli interventi atti a ridurre la quantità, i volumi e le pericolosità dei rifiuti, a favorire il recupero dai rifiuti di materiali ed energia, a promuovere la razionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti anche tramite la riorganizzazione dei servizi;
- g) i criteri per l'organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- h) la stima dei costi delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti.

Il Piano regionale è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentite le Province, i Comuni, le Comunità montane ed il consorzio dei Comuni non montani del Materano (il parere deve essere reso entro 30 giorni dalla trasmissione del progetto di Piano adottato dalla Giunta, trascorso il quale si intende reso in senso favorevole), assicurando adeguata pubblicità e la massima partecipazione ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. Il Piano può essere approvato anche per stralci funzionali e tematici (rifiuti urbani, rifiuti speciali anche pericolosi, bonifiche siti inquinati).

Il Piano con le osservazioni e le relative valutazioni integrative viene adottato nella versione definitiva dalla Giunta regionale e trasmesso al Consiglio regionale per l'approvazione. Acquista efficacia dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È a tempo indeterminato e può essere modificato in tutto o in parte in ogni tempo quando sopravvengono importanti ragioni normative o tecnico-scientifiche che determinano la necessità o la convenienza di modificarlo sia in modo globale, attraverso una variante di carattere generale, sia per singole parti.

Le prescrizioni contenute nel Piano regionale hanno efficacia vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni e attività disciplinate dalla legge regionale in esame.

Piani provinciali di organizzazione della gestione dei rifiuti

Il Piano provinciale di organizzazione della gestione dei rifiuti contiene:

- a) la determinazione delle caratteristiche, dei tipi, delle quantità e dell'origine dei rifiuti da recuperare e da smaltire;
- b) il rilevamento e la descrizione dei servizi di raccolta differenziata e degli impianti esistenti di trattamento, recupero, di riciclo e di innocuizzazione finalizzata allo smaltimento dei rifiuti non pericolosi;
- c) la proposta di individuazione, all'interno dell'ATO, di aree di trasferimento ed eventualmente pretrattamento e trattamento dei rifiuti urbani che ottimizzino il sistema della raccolta in relazione alle tipologie ed alle quantità di rifiuti prodotti, all'economia dei trasporti, alle soluzioni tecniche adottate ed alle dimensioni ed alle caratteristiche dell'ATO di riferimento, ivi comprese le proposte di gestione sub-provinciale;
- d) l'individuazione del sistema integrato dei servizi di raccolta differenziata e relative attività di recupero;
- e) l'individuazione delle frazioni di rifiuto oggetto di raccolta differenziata in relazione agli obiettivi e relative modalità di recupero;
- f) l'individuazione di tutte le zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, sulla base del Piano territoriale di coordinamento e del Piano regionale di gestione dei rifiuti;
- g) le modalità per l'attuazione del Piano;
- h) i criteri per la localizzazione ed il dimensionamento delle aree da adibire a centri di raccolta di veicoli a motore, rimorchi e simili, nonché alle modalità della loro gestione;
- i) la valutazione degli oneri finanziari connessi alla realizzazione degli interventi;
- j) i termini entro i quali devono essere presentati i progetti e realizzati gli interventi di adeguamento o costruzione degli impianti di smaltimento.

La Provincia adotta il Piano previo parere dei Comuni e degli Enti locali, acquisito anche in apposita conferenza. Il Piano adottato è inviato alla Regione e ai Comuni ed è depositato nella segreteria della Provincia e dei Comuni per 30 giorni, durante i quali chiunque può prendere visione e presentare osservazioni, che sono immediatamente comunicate alla Provincia. La Provincia promuove inchieste pubbliche nelle diverse aree del proprio territorio, tramite la convocazione di conferenze pubbliche, cui sono invitati, tramite avvisi pubblici, i cittadini e le formazioni sociali, i quali possono presentare osservazioni e memorie.

La Giunta regionale si pronuncia sulla conformità del Piano adottato ai contenuti del Piano regionale e alla normativa vigente in materia di rifiuti e tutela ambientale, prescrivendo, ove occorra, le modifiche da apportare a tal fine.

Nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione delle osservazioni, dopo aver sentito tutti i Comuni e gli altri Enti locali convocati in apposita conferenza ed acquisiti i verbali delle conferenze pubbliche, la Provincia approva il Piano, motivando l'eventuale difformità rispetto al parere o ai pareri dissenzianti emersi nella conferenza dei Comuni e degli altri Enti locali o della Autorità di ambito, quando istituita, dando inoltre atto delle modifiche apportate e motivando in ordine alle osservazioni non accolte.

Il Piano provinciale è inviato alla Giunta regionale che, verificatane la rispondenza alle prescrizioni del Piano regionale, ne dispone la pubblicazione per intero nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata. Il Piano acquista efficacia dalla data di pubblicazione.

Se la Giunta regionale ritiene che il Piano non risponda alle prescrizioni del Piano regionale, può disporre il rinvio per riesame alla Provincia. La Provincia provvede ad adeguare il proprio Piano entro i successivi 30 giorni.

Le modifiche al Piano provinciale (di iniziativa provinciale o dell'Autorità d'Ambito) sono approvate con le stesse procedure previste per l'approvazione.

I Comuni e gli altri Enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, uniformano i propri atti ai contenuti dei Piani provinciali le cui prescrizioni sono direttamente vincolanti per le Autorità di Ambito.

Ambiti territoriali ottimali per la gestione unitaria dei rifiuti urbani

L'art. 14 istituisce i seguenti ambiti territoriali ottimali per la gestione unitaria dei rifiuti urbani:

ATO 1. costituito dai Comuni compresi nella Provincia di Potenza;

ATO 2. costituito dai Comuni compresi nella Provincia di Matera.

Con Deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentite le Province, i Comuni e gli Enti locali, tali delimitazioni possono essere modificate al fine di ottimizzare lo svolgimento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani o per armonizzare gli ATO a sopravvenute scelte di programmazione regionale.

Forme di cooperazione

I Comuni ricadenti nel medesimo ATO – attraverso il coordinamento della Provincia –, al fine di garantire lo svolgimento in forma associata ed unitaria del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani fuori dal perimetro di raccolta comunale, stipulano apposita convenzione entro trenta giorni dalla redazione dello schema tipo, che sarà predisposto dalla Giunta regionale entro 90 giorni dall'approvazione della legge regionale in esame.

Decorso inutilmente il termine previsto per la stipula della convenzione, la legge regionale prevede l'esercizio di poteri sostitutivi da parte della Regione.

Costituzione dell'Autorità di ambito e gestione dei rifiuti in ATO

La stipula della convenzione di cui al paragrafo precedente è finalizzata all'istituzione di un organismo comune, denominato Autorità di Ambito, dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa. Essa esercita, per conto degli Enti locali convenzionati, tutte le funzioni connesse all'organizzazione ed allo svolgimento, in forma unitaria ed associata, del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani al di fuori del limite comunale di raccolta dei rifiuti. L'Autorità di Ambito è dotata di un proprio patrimonio costituito dai conferimenti in natura effettuati dai Comuni convenzionati, dalle acquisizioni dirette effettuate dall'Autorità con mezzi propri e da un fondo di dotazione, sottoscritto da ciascun Ente locale convenzionato in proporzione alla propria quota di partecipazione determinata in rapporto al numero di abitanti residenti in ciascuno dei Comuni convenzionati. Ad essa possono essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito.

I Comuni possono delegare all'ATO anche le attività connesse alla raccolta dei rifiuti all'interno del perimetro comunale.

Gli organi dell'Autorità, il cui funzionamento è disciplinato da un apposito regolamento approvato dall'Assemblea, sono:

- L'Assemblea dei rappresentanti degli Enti locali convenzionati;
- Il Consiglio esecutivo;
- Il Presidente.

La convenzione determina le ulteriori modalità di funzionamento degli organi, l'organizzazione ed i compiti degli uffici dell'Autorità d'Ambito, nonché i rapporti finanziari necessari per il funzionamento dell'Autorità d'Ambito.

Gli artt. 18, 19 e 20 della legge regionale disciplinano dettagliatamente la composizione e le funzioni degli organi.

In particolare, l'Assemblea determina la tariffa del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani nonché le modalità per la sua riscossione e individua le modalità per lo svolgimento del

servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani attraverso le forme associate e di cooperazione previste dal Capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al Consiglio esecutivo compete il compimento degli atti necessari per procedere all'affidamento al gestore del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, il controllo operativo, tecnico e gestionale sull'operato del gestore e sul corretto svolgimento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.

Il rapporto tra l'Autorità di ambito ed il gestore è regolato da apposita convenzione, il cui schema tipo, completo del contratto di servizio tipo con allegata carta di servizi è adottato dal Consiglio regionale.

In ciascun ATO, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani è, di norma, affidato ad un unico Gestore. Tuttavia, per conseguire economicità gestionale a garantire che la gestione del servizio pubblico risponda a criteri di efficienza ed efficacia, l'Assemblea può decidere di organizzare lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani avvalendosi di una pluralità di gestori. In tal caso, l'Assemblea individua se necessario il gestore cui affidare il compito di coordinamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e adotta ogni altra misura di organizzazione e di integrazione delle funzioni esercitate dalla pluralità di gestori.

2.2.3. Stato dell'arte relativo all'attuazione degli ATO

Regione Basilicata

La Regione ha approvato con L.R. n.6 del 2 febbraio 2001 il Piano regionale di gestione dei rifiuti. Il Piano, in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 22/97, individua due ambiti territoriali ottimali per la gestione di rifiuti urbani:

- ATO n. 1 costituito dai Comuni compresi nella Provincia di Matera;
- ATO n. 2 costituito dai Comuni compresi nella Provincia di Potenza.

E' inoltre stabilito che i Comuni ricadenti all'interno del medesimo Ambito per svolgere in forma associata e unitaria il servizio pubblico di gestione dei rifiuti, stipulino un'apposita convenzione, su iniziativa della Provincia che esercita. Con la stipula della convenzione in ognuno degli ATO viene istituito un organismo comune, denominato Autorità d'Ambito. Tale Autorità, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa esercita tutte le funzioni connesse all'organizzazione e allo svolgimento in forma associata e unitaria del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani. Le Autorità d'Ambito sono dotate di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, composto dalle quote di partecipazione dei Comuni convenzionati, in rapporto al numero di abitanti residenti negli stessi.

Gli organi dell'Autorità d'Ambito sono:

- Assemblea
- Esecutivo
- Presidente

Il funzionamento degli organi è disciplinato di un apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dell'Autorità d'Ambito. All'Assemblea dell'Autorità d'Ambito spettano le decisioni sui seguenti atti fondamentali, da deliberare a maggioranza dei presenti, con voto proporzionale al numero degli abitanti di ciascun Comune rappresentato:

- determinazione della tariffa per il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e relative modalità di riscossione;
- individuazione delle modalità per lo svolgimento del servizio;
- vigilanza rispetto alla destinazione dei proventi tariffari;
- approvazione del bilancio preventivo e consuntivo dell'Autorità d'Ambito;
- approvazione dello Statuto e del Regolamento che disciplina il funzionamento degli organi dell'Autorità d'Ambito.

Il Presidente dell'Autorità d'Ambito è nominato dal Consiglio provinciale, allo stesso compete il potere di rappresentanza e di presidenza del Consiglio esecutivo, che è costituito dai rappresentanti dei Comuni.

In ciascun ATO il Piano stabilisce che lo svolgimento dei servizi sia di norma affidato ad un unico gestore; l'Assemblea può decidere di organizzare il servizio di gestione dei rifiuti urbani anche avvalendosi di una pluralità di gestori, individuando, ove occorra, il gestore a cui affidare il coordinamento del servizio.

La Provincia deve mettere a disposizione dell'ATO le risorse funzionali e di personale necessarie al funzionamento operativo dell'ATO.

L'ATO risponde direttamente alla Regione del raggiungimento degli obiettivi minimi di Piano e stabilisce nel Regolamento le modalità con cui rivalersi nei confronti dei suoi aderenti e dei soggetti gestori, le cui eventuali inadempienze determinano il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi.

Province di Matera e Potenza

Le Province non risulta abbiano avviato iniziative ai fini della predisposizione dei Piani provinciali previsti dall'art.55 della L.R. 7/99.

2.3 Regione Emilia Romagna

2.3.1. **Legge regionale 21 aprile 1999, n. 3** *“Riforma del sistema regionale e locale”*

Nella Regione Emilia Romagna rilevano, ai fini della presente indagine, la legge regionale n. 3 del 21-04-1999 “Riforma del sistema regionale e locale”, nonché le legge regionale n. 25 del 6 settembre 1999 “Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l’organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani”.

La legge regionale 3/1999 attua la riforma del sistema regionale e locale e dell’assetto delle funzioni in armonia con i principi delle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127 e dei decreti emanati per la loro attuazione, ponendo a fondamento dei provvedimenti legislativi il principio della integrazione tra i diversi livelli di governo garantendo le necessarie forme di coordinamento (art.1).

Nella distribuzione di funzioni e competenze tra i diversi livelli istituzionali, la Regione si ispira alla piena applicazione dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza, perseguendo l’obiettivo dell’integrazione del sistema regionale e locale, sulla base del principio di collaborazione e nel pieno rispetto dell’autonomia costituzionale garantita agli Enti del sistema locale (art.2).

Il Titolo VI (Territorio, ambiente e infrastrutture), Capo III (Protezione della natura e dell’ambiente, Tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti), Sezione V (Gestione dei rifiuti), contiene le disposizioni di attuazione del D.Lgs. 22/97.

In particolare, l’art.125 prevede che la Regione regoli la gestione dei rifiuti garantendo in ciascun Ambito Territoriale Ottimale, l’autosufficienza per lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi. E’ possibile derogare a tale principio attraverso la definizione di accordi tra le Province. Nel caso gli accordi coinvolgano soggetti di altre Regioni, le Regioni interessate definiscono le intese preliminari necessarie.

Sono strumenti della Pianificazione della gestione dei rifiuti (art.126):

- a) il Piano Territoriale regionale (PTR), così come integrato dal Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) che contiene le linee generali d’indirizzo per la gestione dei rifiuti;
- b) i Piani Territoriali di Coordinamento provinciale (PTCP) di cui all’art.2 della L.R. 30 gennaio 1995, n.6;
- c) i Piani provinciali Per La Gestione dei Rifiuti (PPGR) mediante i quali le Province effettuano anche le scelte necessarie ad assicurare la gestione unitaria dei rifiuti urbani prevista al comma 1 dell’art.23 del D.Lgs. n. 22 del 1997;

Il PPGR è adottato dalla Provincia, sentiti i Comuni, ed è approvato dalla Regione.

La Giunta regionale emana direttive vincolanti (art.130) per la predisposizione degli strumenti di Pianificazione e la gestione unitaria dei rifiuti. Esse riguardano in particolare i criteri per l’elaborazione dei Piani provinciali per la gestione dei rifiuti. Le Province adeguano i propri Piani alle direttive regionali.

2.3.2. **Legge regionale n. 25 del 6 settembre 1999**

“Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l’organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani”

La legge regionale n. 25 del 6-09-1999 delimita gli Ambiti Territoriali Ottimali per l’adempimento da parte degli Enti locali di quanto previsto dall’art.23 D.Lgs. 22/97, in tema di gestione dei rifiuti urbani; disciplina le forme di cooperazione tra gli Enti locali ricadenti in ciascun

Ambito Territoriale Ottimale per l'esercizio delle funzioni amministrative di organizzazione, regolazione e vigilanza dei servizi pubblici; detta termini e procedure per l'organizzazione dei servizi pubblici al fine di pervenire ad una gestione di tipo industriale secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, e di assicurare la tutela dell'ambiente e del territorio (art.1). Nel territorio regionale sono delimitati, ai sensi dell'art.8 della legge n.36 del 1994 e dell'art.23 del decreto legislativo n. 22 del 1997, in corrispondenza con il territorio di ciascuna Provincia e con l'Area metropolitana di Bologna, come determinata dalla L.R. 12 aprile 1995 n. 33, i seguenti ambiti (art2):

- 1) Ambito Territoriale Ottimale di Piacenza;
- 2) Ambito Territoriale Ottimale di Parma;
- 3) Ambito Territoriale Ottimale di Reggio Emilia;
- 4) Ambito Territoriale Ottimale di Modena;
- 5) Ambito Territoriale Ottimale di Bologna;
- 6) Ambito Territoriale Ottimale di Ferrara;
- 7) Ambito Territoriale Ottimale di Ravenna;
- 8) Ambito Territoriale Ottimale di Forlì – Cesena;
- 9) Ambito Territoriale Ottimale di Rimini.

La delimitazione degli ATO non è rigida. La legge, infatti, prevede apposite procedure per l'unificazione di due o più ambiti contigui, nonché per il distacco di un gruppo di Comuni contermini da un ambito ed aggregazione degli stessi ad altro ambito contiguo, a condizione che la popolazione residente in ogni ambito risulti superiore a 150.000 unità.

Sulle modificazioni si pronuncia il Consiglio regionale, previa acquisizione del parere delle Province.

Forme di cooperazione

Le Province e i Comuni di ciascun Ambito Territoriale Ottimale costituiscono una forma di cooperazione per la rappresentanza unitaria degli interessi degli Enti locali associati e per l'esercizio unitario di tutte le funzioni amministrative spettanti ai Comuni relativamente alla gestione dei rifiuti mediante le forme della convenzione o del consorzio di funzioni, disciplinati rispettivamente – a seguito dell'abrogazione delle legge 142/190 – dagli artt.30 e 31 del D.Lgs. 267/00.

La forma di cooperazione esercita le funzioni ad essa spettanti come "Agenzia di ambito per i servizi pubblici" e ha personalità giuridica di diritto pubblico.

In ogni caso l'Agenzia di ambito deve avere un Presidente, un Direttore, un'Assemblea dei rappresentanti degli Enti locali (art3).

Al fine di promuovere e garantire il coordinamento delle procedure di istituzione dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di cui alla legge regionale in esame, le Province convocano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale, una conferenza dei Sindaci dell'ambito. La conferenza sceglie la forma di cooperazione sulla base del pronunciamento di tanti Sindaci che rappresentino almeno i due terzi degli abitanti dell'ambito calcolati sulla base dell'ultimo censimento. La conferenza approva, altresì, uno schema degli atti necessari ad istituire la forma di cooperazione, secondo quanto richiesto dalla legislazione vigente.

I Comuni, entro novanta giorni dalla scelta della forma di cooperazione, deliberano gli atti necessari per l'istituzione dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici dandone comunicazione alla Provincia (art.4).

L'Agenzia esercita tutte le funzioni spettanti ai Comuni relativamente all'organizzazione e all'espletamento della gestione dei servizi pubblici ad essa assegnati, ivi comprese quelle concernenti il rapporto con i gestori dei servizi anche per quanto attiene alla relativa instaura-

zione, modifica o cessazione. L'Agenzia non può svolgere attività di gestione dei servizi medesimi (art.6).

L'Agenzia esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) specificazione della domanda di servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;
- b) determinazione della tariffa di ambito e delle sue articolazioni per le diverse categorie di utenza per il servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- c) predisposizione ed approvazione del programma degli interventi, del relativo Piano finanziario e del connesso modello gestionale e organizzativo;
- d) scelta per ciascun servizio delle forme di gestione;
- e) espletamento in modo distinto per ciascun servizio delle procedure di affidamento ed instaurazione dei relativi rapporti;
- f) controllo sul servizio reso dal gestore nel rispetto delle specifiche norme contenute nell'atto di affidamento;
- g) amministrazione dei beni strumentali ad essa affidati dagli Enti locali per l'esercizio dei servizi pubblici.

Forme di gestione

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani comprende, in particolare, lo spazzamento ed il lavaggio delle strade e delle piazze pubbliche, la raccolta ed il trasporto, l'avvio al recupero e allo smaltimento.

L'Agenzia, al fine di realizzare il ciclo integrato dei rifiuti urbani, organizza le attività del servizio nel rispetto della previsione dei Piani provinciali di gestione dei rifiuti predisposti dalle Province ai sensi dell'art.128 della L.R. n. 3 del 1999, perseguendo obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità nonché l'industrializzazione delle gestioni (art.15).

La legge regionale in esame disciplina il regime transitorio per il passaggio dalle gestioni esistenti alla gestione unica. In particolare, ai sensi dell'art.16, l'Agenzia, entro un anno dall'istituzione individua, sentite le organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative nel territorio nonché i Comitati consultivi degli utenti di cui all'art.24, qualora costituiti, le gestioni esistenti che rispondono alle previsioni del Piano provinciale di gestione nonché a criteri di efficienza, efficacia ed economicità; determina il superamento delle gestioni dirette e di quelle non individuate prevedendo l'affidamento del servizio alle gestioni esistenti o a un nuovo soggetto gestore, previo confronto comparativo sulla base di criteri di natura tecnica, economica e imprenditoriale delle possibili soluzioni gestionali e tenuto conto del superamento della frammentazione delle gestioni; stipula con ciascuna gestione esistente una convenzione per la gestione del servizio della durata di tre anni.

La convenzione è della durata:

- a) di cinque anni qualora stipulata con un soggetto derivante dalla fusione di almeno due delle gestioni individuate;
- b) di dieci anni qualora stipulata con un gestore che effettui il servizio per almeno il settantacinque per cento della popolazione dell'ambito.

Restano ferme sino alla loro scadenza le concessioni del servizio affidate a società ed imprese consortili.

Per la compiuta attuazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, l'Agenzia, almeno sei mesi prima della scadenza della convenzione triennale stipulata in regime transitorio, approva il Piano di ambito per l'organizzazione unitaria dei rifiuti urbani (art.17). Il Piano, in particolare, definisce:

- a) il modello gestionale e organizzativo prescelto;
- b) il Piano finanziario degli investimenti;
- c) il programma degli interventi necessari ed i relativi tempi di attuazione;

- d) gli obiettivi e gli standard di qualità dei servizi di gestione dei rifiuti eventualmente articolati per zone territoriali;
- e) la tariffa di riferimento articolata con riguardo alle caratteristiche delle diverse zone del territorio dell'ambito e alla qualità dei servizi da fornire.

Nel caso in cui la convenzione abbia la durata di cinque o dieci anni, la stessa è adeguata secondo le previsioni del Piano entro un anno dall'approvazione dello stesso.

Nei sei mesi antecedenti la scadenza della convenzione l'Agenzia espleta le procedure per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi della normativa vigente.

In relazione a quanto previsto dall'art.23 del D.Lgs. 22/97, la Regione e le Province assicurano, anche mediante appositi accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la gestione unitaria dei rifiuti urbani in ogni Ambito Territoriale Ottimale. Agli accordi possono partecipare anche le Agenzie di Ambito per i servizi pubblici.

2.3.3. Stato dell'arte relativo all'attuazione degli ATO

Regione Emilia Romagna

Sul BURER n. 128 del 6 settembre 2001, è stata pubblicata la Delibera Giunta Regionale 31 luglio 2001, n. 1620 "Approvazione dei criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione e la gestione dei rifiuti" sulla base della quale, le province dovranno elaborare i Piani provinciali per la gestione dei rifiuti.

È stata istituita il 1° luglio 2001 l'Autorità di vigilanza per il servizio idrico e per la gestione dei rifiuti urbani, in base a quanto stabilito dalla legge regionale 25/99, artt.20 e 21. Tale organo è segnatamente preposto a garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi, con particolare riguardo all'applicazione delle tariffe nonché alla tutela degli utenti e dei consumatori.

Provincia di Bologna

La Provincia di Bologna ha approvato la "Revisione ed aggiornamento del Piano Infraregionale di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali" in epoca antecedente alla legge regionale n. 3/99. Pur recependo, soprattutto nella definizione degli obiettivi, l'impostazione del c.d. decreto Ronchi, non costituisce un vero e proprio Piano provinciale dei Rifiuti (così lo definisce il dirigente del Servizio Tutela e Risanamento Ambientale della Provincia). La Provincia ha, comunque, in programma a breve scadenza una sua integrazione e revisione.

La Provincia ha provveduto a stipulare i seguenti accordi di programma:

- con la Provincia di Piacenza per lo smaltimento di 60.000 t di rifiuti urbani presso impianti della Provincia di Bologna, con scadenza 31 dicembre 2002;
- con la Provincia di Parma per lo smaltimento di 40.000 t. di rifiuti urbani presso impianti della Provincia di Bologna, con scadenza 31 dicembre 2001.

È in corso di definizione un accordo con la Provincia di Firenze per il reciproco scambio di rifiuti tra territori limitrofi (7.000 t).

L'Amministrazione provinciale ha dato il via alle consultazioni istituzionali per la definizione dell'Agenzia d'ambito per i servizi pubblici, ma la costituzione della stessa sta scontando un'incertezza politica legata anche alla possibilità di modifica della stessa legge regionale. È stata convocata la Conferenza dei Sindaci che ha individuato quale forma di cooperazione tra i Comuni quella della convenzione.

Provincia di Ferrara

La Provincia opera sulla base di un Piano infraregionale per la gestione dei rifiuti urbani e speciali che risale al 1991, approvato dalla Regione Emilia Romagna nel 1994. L'Amministrazione intende aggiornarlo previa adozione delle linee guida regionali.

La Conferenza dei Sindaci è stata convocata in data 12 dicembre 1999. È stata individuata quale forma di cooperazione quella della convenzione.

L'Agenzia d'Ambito non è ancora operativa, in quanto alcuni Comuni non hanno ancora approvato gli atti costitutivi.

Province di Forlì - Cesena

Il Consiglio provinciale ha adottato, con Deliberazione n. 21245/63 del 12 giugno 1998, il Piano Infraregionale per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 1705 del 21 settembre 1999.

Il territorio provinciale è suddiviso in due "Circondari", quello di Forlì e quello di Cesena.

In data 22 gennaio 1997 è stato stipulato un accordo di programma con la Provincia di Rimini, il Comune di Sogliano al Rubicone e il Comune di Torriana.

È stata convocata la Conferenza dei Sindaci per la costituzione dell'Agenzia d'Ambito che ha individuato quale forma di cooperazione quella della convenzione.

In data 09.05.00 e 16.05.00 si sono tenute due Conferenze dei Sindaci della Provincia di Forlì-Cesena che hanno esaminato lo schema di convenzione.

Nel giugno 2000 tutti gli Enti hanno deliberato l'applicazione della convenzione istitutiva dell'Agenzia di Ambito per i servizi pubblici della Provincia di Forlì-Cesena in sigla ASEP.

In data 21.11.00 l'Assemblea dei rappresentanti degli Enti locali ha eletto il Presidente dell'Agenzia e il Comitato di Presidenza nelle persone del Vice Presidente della Provincia Arch. Maria Luisa Bargossi e dei Sindaci di San Mauro Pascoli Luciana Garbuglia (Vice Presidente), Forlimpopoli Maurizio Castagnoli, Verghereto Fedele Camillini, Cesena Giordano Conti e Vice Sindaco di Forlì Antonio Branca.

In data 29.03.01 si è riunita l'Assemblea dell'Agenzia che ha, fra l'altro, deliberato l'approvazione del Piano Stralcio del Programma degli interventi urgenti per gli adempimenti comunitari in materia di infrastrutture idriche, collettamento e depurazione delle acque reflue urbane ai sensi dell'art. 1 del comma 4 della L.R. 23.12.00 n. 388.

In data 14.06.01 si è tenuta l'Assemblea dell'Agenzia, la quale ha deliberato la riapprovazione del Piano stralcio del Programma degli interventi urgenti per gli adempimenti comunitari in materia di infrastrutture idriche, collettamento e depurazione delle acque reflue urbane ai sensi dell'art. 1 del comma 4 della L.R. 23.12.00 n. 388.

Provincia di Modena

La Provincia di Modena opera sulla base del "Primo Aggiornamento del Piano Infraregionale per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani e Rifiuti Speciali", adottato con Deliberazione consiliare n. 202 del 24 luglio 1996, e approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1073 del 24 luglio 1997.

È stata convocata la Conferenza dei Sindaci che ha individuato quale forma di cooperazione quella del consorzio. L'Agenzia d'ambito non è ancora operativa, in quanto non tutti i Comuni ancora deliberato gli atti costitutivi.

Provincia di Parma

La Provincia non ha approvato il Piano provinciale previsto dall'art. 128, comma 3, legge regionale n. 3/99.

In data 1 luglio 2000 è stato stipulato un accordo di programma con la Provincia di Reg-

gio Emilia (durata fino al 31 dicembre 2002). I Consigli provinciali di Parma e Bologna hanno approvato un accordo per l'anno 2001, in corso di sottoscrizione dalle rispettive Amministrazioni.

È stata convocata la Conferenza dei Sindaci, che ha individuato quale forma di cooperazione tra i Comuni quella del consorzio. In data 23 marzo 2000 sono stati sottoscritti gli atti costitutivi del consorzio denominato "Agenzia d'ambito per i servizi pubblici di Parma". La riunione di insediamento è stata convocata in data 27 aprile 2001.

Provincia di Piacenza

La Provincia non ha approvato il Piano provinciale previsto dall'art. 128, comma 3, legge regionale n. 3/99.

Sono stati stipulati accordi di programma con le Province di Bologna e Rimini.

È stata convocata la Conferenza dei Sindaci, che ha individuato quale forma di cooperazione tra i Comuni quella del consorzio.

Provincia di Ravenna

La Giunta regionale ha approvato in data 16 febbraio 2000 il Piano provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali della Provincia di Ravenna, (Deliberazione n. 208).

Le elaborazioni del Piano sono state condotte considerando come riferimento territoriale i tre bacini o sotto-ambiti di utenza definiti nel Piano infraregionale adottato nel 1991: Ravennate, Faentino, Lughese e Imolese. Su tali bacini operano attualmente:

- l'azienda A.R.E.A. (Azienda Revenate Energia Ambiente), che svolge per il Comune di Russi il servizio di raccolta e smaltimento, per il Comune di Cervia il solo servizio di smaltimento e per il Comune di Brisighella i servizi di raccolta, raccolta differenziata e di smaltimento;
- il CO.SE.CO. (Consorzio Smaltimento Igiene Ambientale per il comprensorio di Lugo), che svolge i servizi di raccolta, raccolta differenziata e smaltimento nei Comuni consorziati;
- l'A.M.F. (Azienda Multiservizi Faentina) che svolge i servizi di raccolta, raccolta differenziata e di smaltimento nel Comune di Faenza;
- i quattro Comuni di Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme e Solarolo sono consorziati con l'A.M.I. (Azienda Multiservizi Intercomunale) di Imola, che svolge il servizio di raccolta e smaltimento. Per la raccolta differenziata si fa riferimento ancora ai Comuni, ovvero ad appalti con apposite ditte.

Il territorio provinciale risulta, pertanto, suddiviso in quattro Bacini corrispondenti alle Aziende o Consorzi attualmente operanti nel settore dei rifiuti.

In data 24 luglio 2000 è stata sottoscritta, tra la Provincia e i 18 Comuni ricadenti nella Provincia stessa, la convenzione per la costituzione dell'Agenzia d'Ambito. L'Agenzia ha competenza sia sul servizio idrico integrato, che sul servizio di gestione dei rifiuti urbani. Essa ha iniziato ad operare nel mese di novembre 2000.

Per quanto riguarda specificatamente la gestione dei rifiuti urbani, l'Agenzia è attualmente impegnata nella ricognizione delle gestioni esistenti. Si stima di terminare la ricognizione entro l'estate 2001.

Successivamente si procederà al superamento, adottando i criteri già determinati dall'Assemblea dell'Agenzia, delle gestioni dirette e all'individuazione delle gestioni da salvaguardare. Con tali gestioni l'Agenzia stipulerà la convenzione prevista dall'art. 16 della legge regionale n. 25/99. Tali Convenzioni conterranno i disciplinari tecnici con gli standard di erogazione del servizio e i criteri di applicazione delle tariffe. Al riguardo, sono in fase di ela-

borazione, in collaborazione con la Regione, le prime bozze di convenzione.

Provincia di Reggio Emilia

La Provincia non ha approvato il Piano provinciale previsto dall'art. 128, comma 3, legge regionale n. 3/99.

Attualmente opera sulla base del Piano provinciale Smaltimento Rifiuti, approvato dalla Regione nel 1996. Tale Piano è in corso di variante, che sarà impostata in base alle direttive regionali, in corso di emanazione, per la stesura dei Piani provinciali di gestione dei rifiuti.

Sono stati stipulati accordi con la Provincia di Parma per gli anni 2000 e 2001. L'obiettivo è, oltre a quello di offrire a quella Provincia opportunità di smaltimento per 30.000 t/a di rifiuti urbani per affrontare l'emergenza, è quello di favorire l'evoluzione dell'intero sistema di gestione dei rifiuti, in particolare, sullo sviluppo delle raccolte differenziate e la creazione di condizioni necessarie a più ampie collaborazioni nella realizzazione di impianti di smaltimento a servizio delle due Province. È in corso di stipulazione anche un accordo con la Provincia di Modena.

È in corso di istituzione l'Agenzia d'Ambito.

Provincia di Rimini

Il vigente Piano provinciale per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani e Speciali è stato approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 2009, del 30 luglio 1996. L'Amministrazione provinciale non ha provveduto ad aggiornare tale Piano, in quanto sono in corso di Deliberazione le direttive regionali.

Sono stati stipulati i seguenti accordi di programma:

- con la Provincia di Forlì - Cesena, Provincia di Rimini, Comune di Sogliano al Rubicone, il Comune di Torriana (Deliberazione di Giunta provinciale n. 1083 del 20 dicembre 1996);
- in data 22 giugno 2000 con le Province di Rimini e Piacenza;
- in data 22 giugno 2000 con la Provincia di Modena.

L'ATO della Provincia di Rimini è stata istituito e ha individuato quale forma di cooperazione quella del consorzio. La convenzione di costituzione del consorzio, fra tutti i soggetti interessati, è stata sottoscritta il 14.09.2001. L'Agenzia d'Ambito è operativa dal 1° marzo 2001.

2.4 Regione Lazio

2.4.1. **Legge regionale n. 27 del 9-07-1998** *“Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”*

La legge regionale 27/1998 disciplina la gestione dei rifiuti nella Regione in coerenza con il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, e definisce, altresì, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, nonché della legislazione regionale di riorganizzazione delle funzioni amministrative degli Enti locali, le funzioni amministrative di competenza regionale, provinciale e comunale (art.1).

Funzioni amministrative della Regione, delle Province e dei Comuni

Alla Regione compete l'adozione del Piano regionale di gestione dei rifiuti; il coordinamento e la verifica di conformità con il Piano regionale dei Piani provinciali per l'organizzazione dei servizi di smaltimento e di recupero dei rifiuti (art.4).

Sono attribuite alle Province l'adozione dei Piani provinciali per l'organizzazione dei servizi di smaltimento e di recupero dei rifiuti, ivi compresi quelli per la raccolta differenziata (Piani provinciali), secondo il principio della gestione unitaria dei rifiuti e nel rispetto delle previsioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti; il coordinamento dei Comuni ricadenti nello stesso Ambito Territoriale Ottimale, in modo che sia garantita la gestione unitaria dei rifiuti urbani non pericolosi (art.5).

Sono attribuite ai Comuni l'attività di gestione dei rifiuti urbani, compresa la eventuale progettazione, realizzazione o modifica degli impianti fissi per la gestione dei rifiuti urbani, in attuazione dei Piani provinciali, in modo da assicurare la raccolta differenziata (art.6).

Pianificazione regionale e provinciale

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e sentito il comitato tecnico-scientifico per l'ambiente previsto dalla legge regionale 18 novembre 1991, n. 74, approva il Piano regionale di gestione dei rifiuti.

Il Piano regionale di gestione dei rifiuti prevede, in particolare, l'individuazione di eventuali Ambiti Territoriali Ottimali per la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi, in deroga all'ambito provinciale (art.7).

Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti sul BUR, le Province adottano i Piani provinciali.

I Piani provinciali possono contenere l'eventuale individuazione di sotto-ambiti per la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi, qualora ricorrano esigenze di carattere tecnico, all'interno degli ambiti territoriali ottimali, tali da assicurare un'unitaria ed adeguata dimensione gestionale.

Una volta adottati, i Piani provinciali sono sottoposti a verifica di conformità da parte della Giunta regionale, previo parere del Comitato tecnico-scientifico per l'ambiente, sentita la Commissione consiliare competente. Nel caso in cui il Piano provinciale contenga elementi di difformità rispetto al Piano regionale di gestione dei rifiuti, la Giunta regionale lo rinvia alla Provincia, unitamente alle proprie osservazioni, fissando il termine entro il quale la Provincia deve provvedere all'adeguamento del Piano provinciale alle stesse osservazioni. Qualora la Giunta regionale ritenga che le difformità siano valutabili positivamente, trasmette il Piano provinciale al Consiglio regionale che lo approva. Tale approvazione ha efficacia di variazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti. I Piani provinciali sono adeguati, in relazione alle variazioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti, con le modalità previste per la loro adozione (art.11).

Cooperazione per la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi in ATO

Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dei Piani provinciali, le Province ed i Comuni ricadenti nello stesso ambito o sotto-ambito, al fine di cooperare per garantire la gestione unitaria dei rifiuti urbani non pericolosi, stipulano apposita convenzione, denominata Convenzione di cooperazione, che deve indicare – tra gli altri contenuti – la forma di gestione del servizio che, nel caso in cui l'ambito di gestione coincida con quello provinciale, può attuarsi attraverso una convenzione di affidamento della gestione stessa alla Provincia da parte dei Comuni interessati.

Quale forma permanente di consultazione dei Comuni e delle Province appartenenti allo stesso ambito o sotto-ambito, è prevista la Conferenza dei sindaci e dei Presidenti delle Province interessate, il cui coordinamento è assicurato dalla Provincia nel territorio della quale ricade il maggior numero dei Comuni suddetti.

Per la stipulazione della convenzione di cooperazione, il Presidente della Provincia responsabile del coordinamento, convoca la Conferenza entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei Piani provinciali (art.12).

Regime transitorio

La legge regionale in esame dedica un apposito Capo (IV) al regime transitorio, in attesa dell'approvazione del Piano regionale e dei Piani provinciali previsti dalla stessa legge.

In particolare, l'art.26 prevede che entro il termine di cui all'articolo 22, comma 7, del D.Lgs. 22/97 (termine ampiamente scaduto), la Giunta regionale, avvalendosi anche delle Linee guida per l'elaborazione dei Piani provinciali di smaltimento dei rifiuti approvate con Deliberazione del Consiglio regionale 11 marzo 1996, n. 96, e della prima annualità del programma triennale di interventi per i rifiuti urbani, di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale 7 maggio 1997, n. 353, adotta lo schema del primo Piano regionale di gestione dei rifiuti. A seguito della pubblicazione del Piano regionale, le Province adottano i Piani provinciali o adeguano quelli esistenti.

In attesa dell'approvazione del primo Piano regionale dei rifiuti, e fino alla pubblicazione dei conseguenti Piani provinciali, producono i loro effetti:

- a) la prima annualità del Programma di cui alla Del. Cons. Reg. 353/1997 e le Linee guida per la elaborazione dei Piani provinciali di smaltimento dei rifiuti, di cui alla Del. Cons. Reg. 96/1996;
- b) i Piani provinciali adottati dalle Province, alla data di entrata in vigore della legge regionale, ai sensi della legge regionale 38/1995, previa verifica di conformità di cui all'articolo 11 alle Linee guida indicate alla lettera a), e nel rispetto dei principi del D.Lgs. 22/97.

L'art.31 disciplina altresì il regime transitorio delle gestioni esistenti dei rifiuti urbani non pericolosi. In particolare, le gestioni pubbliche dei rifiuti urbani non pericolosi esistenti alla data di entrata in vigore della legge continuano fino all'organizzazione della gestione unitaria.

I Consorzi, cui è stata affidata la realizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della L.R. 38/1995, sono soppressi a decorrere dall'organizzazione della gestione unitaria. Fino all'organizzazione suddetta, alla gestione del consorzio provvede un Commissario straordinario nominato dalla Regione, cui è affidato anche il compito di trasmettere al nuovo soggetto gestore:

- a) lo stato di consistenza delle risorse patrimoniali e finanziarie;
- b) l'elenco del personale in servizio con le relative qualifiche e la specifica professionalità;
- c) la ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi esistenti.

ne è prorogata fino all'organizzazione della gestione unitaria nel caso in cui scada prima dell'organizzazione della stessa. Alla scadenza della concessione, i beni e gli impianti dei concessionari sono trasferiti direttamente agli Enti locali concedenti nei limiti e nelle forme di legge, se non diversamente disposto dalla convenzione di cooperazione.

2.4.2. Stato dell'arte relativo all'attuazione degli ATO

Regione Lazio

La Regione Lazio non ha provveduto ad approvare il Piano di gestione dei rifiuti previsto dall'art.7 della legge regionale n. 27/1998.

La Giunta regionale, con Deliberazione di n. 6523 del 24 novembre 1998, ha dichiarato la conformità alle linee guida di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale n. 96/1996 dei Piani delle Province di Roma e di Latina.

Provincia di Roma

Il Consiglio provinciale di Roma ha approvato il Piano provinciale per l'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilabili con le Deliberazioni n. 345 del 29 maggio 1998 e n. 368 del 6 agosto 1998. Il relativo giudizio di conformità è stato pronunciato con Deliberazione della Giunta regionale n. 6523 del 24 novembre 1998.

Il Piano suddivide il territorio provinciale nei seguenti Ambiti Territoriali Ottimali subprovinciali, detti anche Bacini, quali bacini ottimali di servizio ed utenza:

- Area Nord-Occidentale e Sabatina;
- Area Valle Del Tevere in destra idrografica;
- Area Valle Dell'Aniene e Area Valle del Tevere in sinistra idrografica;
- Area Colli Albani –Versante Orientale e Area Valle del Sacco;
- Area Colli Albani –Versante occidentale e Area Litoranea meridionale;
- Area Roma – Fiumicino e Ciampino.

Nella stessa Deliberazione di approvazione del Piano è stato approvato lo schema di Convenzione di cooperazione, redatto ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 22/97, che regola i rapporti tra i Comuni gravitanti nel singolo Bacino di utenza per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili prodotti nel bacino. Tale convenzione non è stata stipulata.

Provincia di Latina

Il Consiglio provinciale di Latina ha approvato il Piano provinciale con Deliberazione n. 71 del 30 settembre 1998. Il relativo giudizio di conformità è stato pronunciato con Deliberazione della Giunta regionale n. 6523 del 24 novembre 1998, come rettificata con la Deliberazione di Giunta n. 201 del 26 gennaio 1999.

Il Piano suddivide il territorio provinciale in tre sub bacini funzionalmente integrati fra loro ed omogenei da un punto di vista socio-economico, culturale e delle infrastrutture varie.

Le Isole di Ponza e Ventotene possono afferire sia al sub bacino n. 2 che a quello n. 3.

In data 9 marzo 1999 l'Amministrazione provinciale ha adottato lo schema di Convenzione di cooperazione per la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Latina (ai sensi dell'art.12, legge regionale n. 27/1998).

La convenzione riproduce la suddivisione del territorio provinciale in tre sub bacini, già disposta dal Piano provinciale del 1998.

L'art. I I della convenzione prevede quale forma di gestione dei servizi quella della con-

cessione a terzi. Per la scelta del soggetto gestore viene prevista la procedura concorsuale ristretta regolata dall'art.23, comma 1, lett. b), D.Lgs. 157/1997.

Provincia di Rieti

La Provincia ha adottato il Piano provinciale, previsto dall'art.5, comma 2, legge regionale n. 27/1998, non trasmesso alla Regione per il giudizio di conformità. Non è stata stipulata la convenzione di cooperazione.

Provincia di Frosinone

La Provincia di Frosinone non ha adottato il Piano provinciale, previsto dall'art.5, comma 2, legge regionale n. 27/1998.

Attualmente tutti i rifiuti prodotti nel territorio provinciale vengono conferiti all'impianto di selezione e compostaggio di Colfelice, direttamente (per i Comuni situati nel raggio di 30 km.) o tramite tre stazioni di trasferimento (Frosinone, Piglio, Atina).

Provincia di Viterbo

La Provincia di Viterbo ha approvato il Piano provinciale, ha provveduto a trasmetterlo alla Regione per il giudizio di conformità, ma la Regione ancora non si è espressa.

È stata stipulata la convenzione di cooperazione, che ha individuato quale forma di gestione quella mista.

2.5 Regione Liguria

2.5.1. **Legge regionale n. 18 del 21-06-1999**

“Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli Enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”

La legge regionale in epigrafe, in attuazione del principio di sussidiarietà, definisce la disciplina generale, gli obiettivi e l’attribuzione agli Enti locali delle funzioni amministrative in materia di ambiente, bilancio idrico e difesa del suolo, energia, al fine di stabilire il riparto, fra la Regione e gli Enti locali, delle relative funzioni ed attività (art.1).

Il Titolo II, Capo III, disciplina dettagliatamente la materia della gestione dei rifiuti.

Competenze della Regione, delle Province e dei Comuni

In particolare, in merito all’oggetto del presente lavoro, alla Regione compete l’approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti (art.23).

La province approvano i Piani di gestione dei rifiuti a livello provinciale ed organizzano le funzioni amministrative, concernenti l’organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale (art.24).

Sono di competenza dei Comuni la gestione, in regime di privativa, dei rifiuti solidi urbani, nonché dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, nelle forme di cooperazione disciplinate dalla legge regionale (art.25).

Pianificazione regionale e provinciale

Il contenuto del Piano regionale è dettato dall’art.29. È approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta (art.30).

I contenuti del Piano regionale assumono efficacia vincolante per i soggetti pubblici e privati. Il Piano costituisce specificazione settoriale dell’Agenda 21. Le indicazioni del Piano concorrono a definire le condizioni necessarie per la previsione di nuovi insediamenti e di interventi in sostituzione di tessuti insediativi, ove questi ultimi comportino aumento della produzione dei rifiuti (art.31).

Il Piano provinciale di gestione dei rifiuti costituisce specificazione settoriale del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC). In particolare, può procedere all’individuazione delle eventuali gestioni subprovinciali (art.32).

In merito alle procedure di approvazione, la Provincia adotta lo schema di Piano entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del Piano regionale. Il Piano adottato è inviato alla Regione, per la valutazione di sostenibilità ambientale, ai Comuni e all’ATO, se già costituito, per la formulazione di pareri e osservazioni. E’, inoltre, depositato nella segreteria della Provincia e dei Comuni per quarantacinque giorni, durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni alla Provincia e alla Regione. Dell’adozione del Piano e dell’avvenuto deposito è data notizia con avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale e su almeno due quotidiani fra quelli maggiormente diffusi nelle Province. La Giunta regionale si pronuncia sulla sostenibilità ambientale del Piano entro trenta giorni dallo scadere del termine per le osservazioni. Tale parere è vincolante e non possono essere apportate modifiche al Piano in contrasto con esso.

La Provincia approva il Piano entro i successivi trenta giorni, motivando l’eventuale difformità nei confronti dei pareri dei Comuni e dell’ATO se già costituito, dando inoltre atto delle modifiche apportate e motivando in ordine alle osservazioni non accolte (at.33).

Delimitazione ed organizzazione ATO

Ai sensi dell'art.26, gli ambiti territoriali ottimali (ATO) per l'organizzazione della gestione dei rifiuti corrispondono al territorio delle Province. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani, le Province possono prevedere nel Piano provinciale gestioni anche a livello sub provinciale purché, anche in tali ambiti, sia superata la frammentazione della gestione. Il Piano regionale o la definizione di accordi fra Province possono prevedere un sistema integrato fra Ambiti o zone di Ambiti diversi, che corrisponda a criteri di salvaguardia ambientale e più efficace ed economica gestione dei rifiuti urbani.

Al fine dell'organizzazione della gestione dei rifiuti urbani dell'Ambito, mediante le forme associative di cui alla legge 8 giugno 1990 n. 142 (ora D.Lgs. 267/00) la Provincia convoca una Conferenza dei Comuni appartenenti all'Ambito territoriale di riferimento, dopo aver predisposto gli schemi costitutivi delle forme associative, con la relativa Carta dei servizi. La Conferenza dei Sindaci individua la forma di cooperazione, successivamente ratificata dalla Provincia.

Qualora la forma di cooperazione scelta sia il consorzio, la Provincia provvede a:

- a) inviare lo statuto e la convenzione per l'approvazione agli Enti che costituiscono il consorzio;
- b) convocare l'assemblea di insediamento per l'elezione degli organi del consorzio;
- c) assicurare con la propria struttura organizzativa il primo funzionamento del consorzio.

Qualora la forma di cooperazione scelta sia la convenzione, la Provincia:

- a) acquisisce il ruolo di Ente incaricato del coordinamento e convoca la Conferenza dei servizi per la stipula della convenzione;
- b) approva lo schema tipo della convenzione, completo del contratto di servizio tipo con allegata Carta dei servizi (art.27).

2.5.2. Stato dell'arte relativo all'attuazione degli ATO

Regione Liguria

La Regione ha approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti con Deliberazione del Consiglio n.17 del 29/02/00. Il Piano, nella sezione dedicata agli scenari di organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti urbani, ribadisce l'impostazione data dalla legge regionale 18/99 (art.26), individuando gli Ambiti Territoriali per la gestione dei rifiuti nel territorio delle Province.

Ai sensi dell'art.33 della L.R. 18/99, le Province avrebbero dovuto adottare, entro il 31 marzo 2001, i Piani provinciali di gestione dei rifiuti ed inviarli alla Regione per la valutazione di sostenibilità ambientale. Alla data di chiusura del presente lavoro la Regione affermava che le Province erano impegnate nella redazione dei documenti di pianificazione e che erano state avviate, con diverso livello di avanzamento, le procedure per la definizione delle forme di cooperazione tra gli Enti locali che ricadono nello stesso Ambito ottimale per la gestione dei rifiuti.

Provincia di Genova

La Provincia ha adottato lo schema di Piano provinciale di gestione dei rifiuti il 10 luglio 2001. Il Piano, nell'attuale formulazione, non prevede gestioni subprovinciali, anche se per due Comuni confinanti con la Provincia di Savona ed altri tre con quella di Alessandria è stato stipulato un accordo di programma e un protocollo d'intesa per il conferimento in tali Province.

La Provincia ha fatto presente che è stata convocata la Conferenza dei Sindaci deliberante per l'istituzione dell'ATO per la scelta della forma di cooperazione da adottare (convenzione o consorzio).

Provincia di Imperia

La Provincia prevede di adottare lo schema di Piano provinciale di gestione dei rifiuti, già consegnato dal progettista, entro il settembre 2001. Il Piano nell'attuale formulazione non prevede gestioni subprovinciali, né sono stati stipulati accordi con altre Province per la costituzione di sistemi integrati tra ambiti o zone di ambiti diversi.

La Provincia ha fatto presente che è stata convocata la Conferenza dei Sindaci referente per l'istituzione dell'ATO, che ha individuato quale forma di cooperazione fra i Comuni ricadenti nell'ATO quella della convenzione.

Provincia della Spezia

La Provincia della Spezia sta ultimando la predisposizione dello schema di Piano provinciale dei rifiuti, che sarà adottato entro la fine di settembre. Il Piano, nell'attuale formulazione, prevede Bacini di raccolta subprovinciali. Sono state avviate le consultazioni tra i Comuni dell'Ambito per la scelta della forma di cooperazione.

Provincia di Savona

La Provincia ha predisposto lo schema di Piano provinciale di gestione dei rifiuti, che è all'esame della Giunta. Il Piano nell'attuale formulazione non prevede gestioni subprovinciali, né sono stati stipulati accordi con altre Province per la costituzione di sistemi integrati tra ambiti o zone di ambiti diversi. Non è stata convocata la Conferenza dei Sindaci referente per l'istituzione dell'ATO.

2.6 Regione Lombardia

2.6.1. Legge regionale n. 1 del 5-01-2000

“Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)

In attuazione del principio di sussidiarietà, la legge regionale 1/2000 individua le funzioni trasferite o delegate agli Enti locali ed alle autonomie funzionali e quelle mantenute in capo alla Regione, attinenti alle materie di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, compreso l’ambito relativo al territorio (art.1). Per agevolare lo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza degli Enti locali, la Regione promuove la cooperazione tra gli Enti locali e tra questi e la Regione stessa, nel rispetto delle autonomie costituzionalmente garantite.

Quale sede permanente di partecipazione degli Enti locali della comunità lombarda alla definizione delle politiche regionali concernenti i trasferimenti e le deleghe disposti dalla Regione in attuazione della legge 59/1997, è istituita la Conferenza regionale delle autonomie.

Competenze regionali e provinciali

L’art.3 disciplina le funzioni ed i compiti in tema di “territorio e urbanistica”, “edilizia residenziale pubblica”, “protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti”, “risorse idriche e difesa del suolo”, “lavori pubblici”, “viabilità”, “trasporti” e “protezione civile”. In particolare, i commi 70, 71 e 72 disciplinano la materia della gestione dei rifiuti.

La disciplina delle attività di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani spetta alla Regione, che vi provvede anche mediante la predisposizione, secondo le modalità stabilite dall’art. 22 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, di un Piano di gestione, articolato in Piani d’Ambito Territoriale Ottimale. Ciascun Piano di ambito deve assicurare una gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani conformemente ai principi di efficienza, economicità, autosufficienza e prossimità dello smaltimento ai luoghi di produzione (art.3, comma 70).

In particolare, alla Regione competono le seguenti funzioni:

- a) la delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali, che di norma coincidono con i territori delle Province;
- b) l’emanazione degli indirizzi e delle Linee guida per la predisposizione dei Piani di Ambito;
- c) l’approvazione dei Piani di Ambito;
- d) la regolamentazione delle attività di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in impianti localizzati al di fuori degli ambiti di provenienza;
- e) la vigilanza sull’esercizio, da parte delle Province, delle funzioni amministrative delegate;
- f) la definizione dei criteri per l’individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (art.3, comma 71).

Le Province provvedono alla redazione e all’adozione dei Piani di Ambito, secondo criteri e procedure stabilite in specifico con atto normativo regionale.

2.6.2. Stato dell'arte relativo all'attuazione degli ATO

Regione Lombardia

Alla chiusura del presente lavoro la Regione ha reso noto che è stato predisposto in bozza il Progetto di legge regionale relativo al Piano regionale di gestione dei rifiuti. Allo stato, pertanto, la vigente normativa regionale è costituita dalla legge regionale n. 21 del 1993.

Provincia di Bergamo

La Provincia di Bergamo non ha adottato il Piano provinciale d'ambito previsto dall'art.3, comma 72, legge regionale 1/00, anche per l'assenza degli indirizzi e delle linee guida regionali.

In attuazione della legge regionale 21/95, con Deliberazione del 2.3.1995 il Consiglio regionale ha approvato il Piano provinciale per l'organizzazione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati della Provincia di Bergamo.

Con Deliberazione del Consiglio provinciale del 23.7.1997, n. 118, è stata adottata la revisione del citato Piano anche in attuazione del D.Lgs. 22/97, in corso di approvazione presso la Regione.

Provincia di Brescia

La Provincia di Brescia non ha adottato il Piano provinciale d'ambito previsto dall'art.3, comma 72, legge regionale 1/2000.

Il vigente Piano provinciale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati è stato adottato dal Consiglio provinciale con Deliberazione del 28.1.1994, n. 960/4/93 e approvato dal Consiglio regionale con Deliberazione del 21.5.1995, n. 1343.

Provincia di Como

La Provincia di Como non ha adottato il Piano provinciale d'ambito previsto dall'art.3, comma 72, legge regionale 1/00. Il vigente Piano provinciale è stato approvato dal Consiglio regionale con Deliberazione del 21.11.1995, n. 106.

Provincia di Cremona

La Provincia di Cremona non ha adottato il Piano provinciale d'ambito previsto dall'art.3, comma 72, legge regionale 1/00. Il vigente Piano provinciale è stato approvato dal Consiglio regionale con Deliberazione del 12.10.1994, n.V/1167.

Provincia di Lecco

Il vigente Piano provinciale è costituito dalla revisione del Piano provinciale dei rifiuti solidi urbani e assimilati adottato dal Consiglio provinciale con Deliberazione del 30.11.1998, n. 111, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale del 29.2.2000, n.VI/1532.

La revisione del Piano è conforme ai criteri indicati nella legge regionale 21/93 nonché agli indirizzi del D.Lgs. 22/97.

Provincia di Lodi

È in corso di elaborazione la revisione del vigente Piano, approvato ai sensi della legge regionale 21/93.

Provincia di Mantova

La Provincia di Mantova non ha adottato il Piano provinciale d'ambito previsto dall'art.3, comma 72, legge regionale 1/00.

Con Deliberazione del 28.6.1995 il Consiglio provinciale ha adottato il Piano provinciale rifiuti, non ancora approvato dalla Regione. Infatti, con Deliberazione della Giunta regionale del 21.11.1997, la Regione ha rinviato il Piano alla Provincia perché provveda a rivederne i contenuti, alla luce delle osservazioni del Consiglio regionale, contenute nella Deliberazione del 13.5.1997, n.VI/0577

Provincia di Milano

La Provincia di Milano non ha adottato il Piano provinciale d'ambito previsto dall'art.3, comma 72, legge regionale 1/2000.

Il vigente Piano è stato approvato dal Consiglio regionale in data 15.11.1995.

Il Piano prevedeva la suddivisione del territorio provinciale in 10 bacini di smaltimento con uno sviluppo impiantistico per bacino, comprendente un impianto di compostaggio e uno di termovalorizzazione.

Con Deliberazione di Giunta provinciale del 20.4.1999, n. 30059-3898-93 (trasmessa alla Regione) la Provincia ha predisposto una ridefinizione degli impianti di Piano, riducendo e razionalizzando le originarie previsioni impiantistiche.

A causa della carenza di impianti, la Provincia di Milano non è autosufficiente nel trattamento e nello smaltimento dei propri rifiuti ed è costretta ad esportarli presso impianti extra-provinciali e, nel caso della frazione organica, fuori Regione.

La gestione dei rifiuti all'interno dei bacini è unitaria solo in quelle realtà in cui operano i consorzi.

Provincia di Pavia

La Provincia di Pavia ha adottato il Piano provinciale rifiuti urbani e assimilati con Deliberazione consiliare del 12.1.2001, in corso di approvazione presso la Regione.

Provincia di Sondrio

È in corso di elaborazione la revisione del Piano provinciale, adottato dal Consiglio nel marzo 1994 ed approvato dal Consiglio regionale con Deliberazione del 9.4.1997, n.VI/558.

Provincia di Varese

Il Piano provinciale è stato approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 557 dell'aprile 1997; sarà oggetto di revisione successivamente all'adeguamento della legge regionale 21/1993 al decreto legislativo 22/97.

2.7 Regione Marche

2.7.1. Legge regionale n. 10 del 17-05-1999

“Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa”

La legge 10/99, avendo come finalità la realizzazione di un sistema efficiente delle autonomie locali, disciplina il riordino di funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nelle materie e nei settori considerati. Il conferimento delle funzioni avviene in applicazione dei seguenti principi:

- a) *sussidiarietà*, per questo tutte le funzioni regionali che non attengono ad esigenze unitarie per la collettività e il territorio regionale sono conferite ai Comuni, alle Province e alle Comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative;
- b) *completezza, omogeneità e unicità della responsabilità amministrativa*, in modo da assicurare ai singoli Enti l’unitaria responsabilità di servizi o attività amministrative omogenee e un’effettiva autonomia di organizzazione e di svolgimento;
- c) *efficienza ed economicità*, in modo da assicurare un adeguato esercizio delle funzioni anche attraverso la differenziazione dei conferimenti, in considerazione delle diverse caratteristiche e dimensioni degli Enti riceventi e in relazione all’idoneità organizzativa dell’amministrazione ricevente e a garantire, anche in forma associata con altri Enti, l’esercizio delle funzioni;
- d) *autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli Enti locali* nell’esercizio delle funzioni ad essi conferite;
- e) *copertura finanziaria e patrimoniale dei costi* per l’esercizio delle funzioni conferite;
- f) *cooperazione*, per questo sono previsti strumenti e procedure di raccordo e concertazione tra la Regione e gli Enti locali.

Funzioni dei Comuni e livelli ottimali di esercizio associato delle funzioni

In base al principio di sussidiarietà, l’articolo 3 della legge stabilisce che ai Comuni spettano le funzioni non espressamente attribuite dalla legge stessa o da leggi precedenti alla Regione, alle Province e alle Comunità montane nelle materie e nei settori considerati.

Per favorire l’esercizio associato delle funzioni da parte dei Comuni di minore dimensione demografica, la legge prevede la determinazione, da parte della Regione con Deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta entro quattro mesi dall’emanazione della legge, dei livelli ottimali di esercizio delle funzioni medesime.

La determinazione dei livelli ottimali di esercizio avviene tenendo conto di indici di riferimento demografico, territoriale ed organizzativo, sulla base dei quali i Comuni possono realizzare una gestione della funzione o del servizio in modo efficiente, efficace ed economico. E’ previsto che nelle zone montane i livelli ottimali di esercizio coincidano, di norma, con quelli delle Comunità montane, salvo diversa determinazione.

Una volta emanate tali determinazioni regionali, i Comuni interessati, entro i successivi quattro mesi, individuano, d’intesa fra loro, i soggetti, le forme e le metodologie per l’esercizio associato delle funzioni, comunicandoli alla Regione. In caso di non ottemperanza, interviene la Regione con provvedimento del Consiglio.

Funzioni delle Comunità montane

Alle Comunità montane sono attribuite, oltre alle funzioni conferite dalla legge stessa, anche quelle ad esse delegate da Comuni, da Province e dalla Regione.

Funzioni delle Province

Alle Province spettano, in conformità a quanto previsto dagli articoli 14 e 15 della legge 142/90, dal D.Lgs. 112/98, dagli altri decreti delegati di attuazione della legge 59/97 e dalla L.R. 5 settembre 1992, n. 46, nelle materie e nei settori considerati, le funzioni espressamente indicate dalla legge in commento.

In ogni caso, spettano alle Province l'assistenza tecnica e amministrativa ai Comuni compresi nel rispettivo territorio, qualora questi ne facciano richiesta.

In particolare, la Sezione V della L.R. 10/99, dedicata alla gestione dei rifiuti, nell'ambito del terzo Titolo (Territorio, ambiente e infrastrutture), dispone che alle Province sono delegate le funzioni amministrative concernenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione all'esercizio di attività relative ad impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22¹. Per tali attività e per l'attività di controllo le Province si avvalgono del supporto tecnico-scientifico dell'ARPAM (Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente delle Marche).

Funzioni della Regione

Nelle materie e nei settori considerati dalla legge 10/99 spettano alla Regione le funzioni espressamente indicate dalla legge stessa, oltre a quelle che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale.

Spettano in ogni caso alla Regione:

- a) le funzioni di programmazione per il perseguimento degli obiettivi e delle esigenze unitarie su scala regionale mediante il programma regionale di sviluppo, il Piano pluriennale di attività e di spesa e i Piani regionali di settore;
- b) le funzioni di raccolta, gestione, elaborazione, analisi e diffusione delle informazioni statistiche previste nelle indagini del programma statistico nazionale e regionale e relative allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

2.7.2. Legge regionale n. 28 del 28-10-1999

"Disciplina regionale in materia di rifiuti attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22"

Obiettivi della legge

La legge regionale in esame disciplina, fra le altre cose, l'esercizio delle funzioni regionali, provinciali e comunali in materia di gestione dei rifiuti perseguendo, nell'ambito di una programmazione integrata e coordinata, il decentramento territoriale e il conferimento delle funzioni amministrative previsto dalle disposizioni di cui alla legge 142/1990, legge 59/1997 e L.R. 17 maggio 1999, n. 10 (attuazione del D.Lgs. 112/98).

Per tali finalità e ai fini della Pianificazione regionale, la legge regionale fornisce le seguenti definizioni:

- *ATO*: Ambito Territoriale Ottimale per la gestione dei rifiuti urbani corrispondente al territorio provinciale, che può essere articolato in sub-ambiti, denominati Bacini di recupero e smaltimento;
- *Area di raccolta dei rifiuti urbani*: il territorio costituito da un insieme di Comuni interni all'ATO o al Bacino di recupero e smaltimento, individuato, dal Piano provinciale, ai fini della predisposizione e realizzazione di soluzioni comuni per i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti.

¹ Art.27 "Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti"; art. 28 "Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero"; art. 29 "Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione".

Competenze della Regione

Alla Regione competono le funzioni di programmazione e di indirizzo e, in particolare, con riferimento alla gestione dei rifiuti in Ambiti Territoriali Ottimali:

- la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le Province ed i Comuni, del Piano regionale di gestione dei rifiuti;
- la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti;
- la promozione della gestione integrata dei rifiuti, intesa come il complesso delle attività volte ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;
- la verifica della rispondenza dei Piani di gestione provinciali ai principi e agli obiettivi del Piano regionale;
- l'adozione di un Regolamento tipo per la gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 21, da effettuarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

Competenze delle Province

Alle Province competono:

- le funzioni amministrative concernenti la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;
- la definizione delle modalità per l'organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali;
- il coordinamento per la definizione di omogenee tariffe adeguate ai principi di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 22/97.

Accordi interprovinciali

La legge regionale 28/99 della Regione Marche, prevede la stipula di accordi interprovinciali, se ritenuti necessari a migliorare le prestazioni dei servizi di gestione dei rifiuti urbani; tali accordi possono avere per oggetto la gestione di particolari parti del territorio o di determinate tipologie di rifiuti. Gli accordi interprovinciali devono essere finalizzati al raggiungimento di una maggiore funzionalità ed efficienza della gestione dei rifiuti, nel caso che non possano essere perseguite all'interno dei confini dell'ATO. Le intese devono essere tempestivamente comunicate alla Giunta regionale che, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, in caso di contrasto con gli obiettivi del Piano regionale, può disporre la sospensione fissando un congruo termine per l'adeguamento.

Competenze dei Comuni

I Comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa, nelle forme di cooperazione previste dalla legge regionale. Gli stessi disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con gli appositi regolamenti, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità. In particolare, la legge regionale stabilisce che competono ai Comuni, associati nelle varie forme di cooperazione e collaborazione tra Enti di cui alla legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni ed alle norme introdotte dalla legge regionale stessa, la localizzazione, la realizzazione e la gestione di impianti, strutture e servizi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani.

Strumenti di gestione

Ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 28/99, l'attività di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati è assicurata dai Comuni attraverso consorzi obbligatori, costituiti ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, a livello di ATO o di bacino di recupero e smaltimento, così come individuati dal

Piano regionale e dai Piani provinciali. I consorzi obbligatori, in regime di privativa, realizzano e gestiscono ovvero affidano ad un unico soggetto, nelle forme previste dalla legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati. L'attività di gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani è svolta dai Comuni nelle medesime forme².

Costituzione del consorzio obbligatorio

Per la costituzione del consorzio obbligatorio, la Provincia predispose la convenzione e lo statuto del consorzio da sottoporre all'approvazione dei Comuni appartenenti all'ATO o al bacino. I Comuni entro sessanta giorni approvano lo statuto e la convenzione. Entro trenta giorni dall'approvazione dello statuto e della convenzione da parte dei Comuni, la Provincia convoca l'assemblea di insediamento per l'elezione degli organi del consorzio. La convenzione e lo statuto sono approvati con il pronunciamento favorevole dei Comuni, che rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nei Comuni aderenti al consorzio. La Provincia esercita i poteri sostitutivi, previa diffida ad adempiere entro il termine fissato nell'atto di diffida stesso.

Competenze dei consorzi

I consorzi attuano i Piani provinciali di gestione dei rifiuti attraverso Piani industriali contenenti:

- i progetti preliminari, completi dei relativi Piani economici e finanziari, degli interventi previsti nei Piani provinciali;
- la definizione dei tempi per la realizzazione di tali interventi.

Il consorzio relaziona annualmente alla Regione, alla Provincia ed ai Comuni interessati sullo stato di attuazione del Piano industriale. E' previsto inoltre che fino alla costituzione dei consorzi obbligatori di ambito o di bacino le competenze dei consorzi sono esercitate dai Comuni.

Piani di gestione dei rifiuti

Ai sensi dell'articolo 14 il sistema regionale della Pianificazione e della programmazione del ciclo dei rifiuti è costituito dai seguenti strumenti:

- il Piano regionale di gestione del ciclo dei rifiuti;
- le linee guida regionali per l'attuazione del Piano;
- i Piani provinciali di gestione dei rifiuti relativi agli ambiti territoriali ottimali comprensivi della zonizzazione ai fini della localizzazione degli impianti.

Il Piano regionale

Il Piano regionale di gestione dei rifiuti definisce gli indirizzi e le modalità per il perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale e al fine di costituire un sistema regionale organico, territorialmente autosufficiente e funzionalmente integrato. In particolare, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti urbani in ATO, il Piano regionale contiene:

- la configurazione di un sistema regionale di gestione del ciclo dei rifiuti urbani non pericolosi che preveda, al fine di garantire l'autosufficienza degli ambiti e secondo criteri di economicità ed efficienza, il complesso delle attività, i fabbisogni e le tipologie degli impianti di recupero e di smaltimento;

² E' da rilevare che il decreto 22/97 all'articolo 23 stabilisce che i Comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, già previste dalla legge 142/90 e successive modifiche e integrazioni. Le Province, per ottimizzare il ciclo di gestione dei rifiuti, coordinano sulla base della legge regionale le forme e i modi per la cooperazione fra Comuni. L'introduzione dell'obbligatorietà della cooperazione, quale unica forma di cooperazione possibile, non è conforme all'articolo 31, 7° comma del Dlgs 267/00 (Testo Unico Enti locali), che stabilisce che solamente in caso di rilevante interesse pubblico la sola legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi.

- l'individuazione delle fasi intermedie per l'organizzazione e la realizzazione dei servizi in attuazione del Piano, di eventuali obblighi e prescrizioni da rispettare nelle stesse e delle scadenze stabilite per la loro verifica;
- i criteri per il dimensionamento dei bacini e il numero massimo degli stessi per ogni ambito.

Il Piano regionale, le modificazioni e gli aggiornamenti dello stesso sono approvati dal Consiglio regionale. Ogni due anni la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del Piano.

Linee guida regionali

Per indirizzare l'attività degli Enti preposti alla gestione dei rifiuti, al fine di omogeneizzare le azioni a livello territoriale e di garantire idonei livelli di qualità della progettazione e delle opere da realizzare o da adeguare, la Giunta regionale approva, entro novanta giorni dall'approvazione del Piano, sentiti gli Enti locali interessati e le associazioni maggiormente rappresentative, apposite linee guida per la definizione dei criteri, delle caratteristiche tecniche, delle prestazioni e di altri requisiti relativi agli impianti, alle strutture e alle modalità di raccolta, di trattamento, di recupero e di smaltimento dei rifiuti (art. 17).

Piano provinciale di gestione dei rifiuti

Nella Regione Marche è previsto che la pianificazione provinciale sia attuata, sentiti gli Enti locali, tramite il Piano provinciale, volto ad assicurare, all'interno dell'ATO di competenza, la gestione unitaria dei rifiuti urbani, nonché il raggiungimento dell'autosufficienza per lo smaltimento degli stessi e degli altri obiettivi indicati dal Piano regionale.

Per il raggiungimento di tali finalità, i Piani provinciali contengono:

- il rilevamento dello stato di fatto della gestione provinciale dei rifiuti e l'approfondimento dell'analisi del Piano regionale, allo scopo di individuare i sistemi di raccolta differenziata, di recupero e di smaltimento delle varie tipologie di rifiuti in atto nei territori provinciali, nonché gli elementi critici o le carenze di detti sistemi;
- l'organizzazione del sistema provinciale di gestione dei rifiuti, tramite l'individuazione e la perimetrazione, sulla base del Piano regionale dei rifiuti, degli eventuali bacini di recupero e di smaltimento e delle aree di raccolta, nonché tramite la selezione degli impianti esistenti e la previsione delle nuove strutture necessarie per la gestione ottimale dei rifiuti relativi all'ambito;
- la specificazione dei metodi di recupero e smaltimento e delle tipologie degli impianti idonei a garantire l'efficienza e la funzionalità del sistema provinciale di gestione dei rifiuti, nonché delle modalità di valutazione e adeguamento degli impianti già in funzione in relazione ai fabbisogni e alle indicazioni e prescrizioni del Piano regionale.

Le previsioni del Piano provinciale di gestione dei rifiuti sono attuate tramite *Programmi di intervento* per la realizzazione degli impianti e dei servizi e per la miglior utilizzazione di quelli esistenti e, più in generale, per il raggiungimento degli obiettivi posti dal Piano regionale, nonché per l'individuazione dei relativi costi e delle disposizioni per la definizione delle tariffe di conferimento in discarica all'interno dell'ambito ottimale di competenza.

Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del Piano regionale, le Province approvano il Piano provinciale, che è trasmesso entro i successivi quindici giorni alla Regione per la verifica di congruità rispetto alle disposizioni e alla Pianificazione regionale e per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ai fini dell'entrata in vigore del Piano stesso. Entro i successivi trenta giorni la Giunta regionale può richiedere alla Provincia che siano apportate modificazioni ed integrazioni, ovvero stabilire specifiche prescrizioni di adeguamento. Dopo la riapprovazione da parte della Provincia, il Piano è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Azioni per favorire la raccolta differenziata e le forme di recupero dei rifiuti

L'articolo 28 della L.R. 28/99, al fine di incentivare direttamente o indirettamente il reimpiego, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, stabilisce che la Regione provveda ad erogare specifici contributi favorendo e promovendo accordi per tipologie di rifiuti e le loro filiere utilizzando i finanziamenti previsti dalle disposizioni di legge regionali³.

La Giunta regionale, al fine di incentivare lo sviluppo dei servizi, la realizzazione di strutture per la raccolta differenziata, nonché di impianti per la valorizzazione dei materiali separati dai rifiuti urbani, concede finanziamenti alle Province, destinati alla realizzazione di specifici progetti.

Per favorire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dal decreto legislativo 22/97, sono previste forme incentivanti e penalizzanti correlate alle disposizioni di legge regionale, le cui modalità di assegnazione per Ambiti Territoriali Ottimali sono definite dalla Giunta regionale, in conformità ai contenuti del Piano regionale di gestione dei rifiuti.

L'articolo 29 della legge, relativo ai rifiuti organici, prevede anche che per il raggiungimento degli obiettivi di recupero previsti dal decreto legislativo 22/97 e dalle norme regionali, la Regione e gli altri soggetti interessati favoriscano, in particolare, la raccolta differenziata del rifiuto organico urbano e di quello assimilabile destinato alla produzione di compost e alla stabilizzazione. Per questa finalità e per la realizzazione o adeguamento di impianti dedicati sono previsti appositi contributi da parte della Regione e degli altri Enti e sono promossi i relativi accordi di filiera.

Tributo per il deposito in discarica

La legge regionale prevede che l'ammontare delle imposte relative al tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi stabilito sia soggetto a revisione annuale anche in rapporto al conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata fissati dalle norme statali e regionali. Per applicare tale revisione sono stati fissati obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani per ciascun ambito ottimale o bacino di recupero:

- 20% al 31 dicembre 2000;
- 25% al 31 dicembre 2001;
- 30% al 31 dicembre 2002;
- 35% al 31 dicembre 2003.

L'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica (che non può comunque superare i limiti minimi e massimi previsti dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549) è stabilito, entro il 31 luglio di ciascun anno, con legge regionale di aggiornamento della L.R. 15/97, secondo i seguenti criteri:

- diminuzione del tributo del 50% per gli ATO che superano le quote fissate con scarto pari o maggiore di 5 punti percentuali;
- diminuzione del tributo del 20% per gli ATO che superano le quote fissate con uno scarto inferiore a 5 punti percentuali e pari o maggiore a 1 punto percentuale;
- aumento del tributo del 10% per gli ATO che non raggiungono le quote fissate e presentano scarti in diminuzione pari o maggiori a 1 punto percentuale e inferiori a 5 punti percentuali;
- aumento del tributo per 20% per gli ATO che non raggiungono le quote fissate e presentano scarti in diminuzione pari o maggiori a 5 punti percentuali e pari o superiori alla metà delle quote fissate;
- aumento del tributo del 30% per gli ATO che presentano livelli inferiori a quelli di cui al punto precedente.

Spetta alla Giunta regionale, sentite le Province e le rappresentanze dei Comuni e delle aziende di servizio preposte alla gestione dei rifiuti, stabilire modalità e criteri per calcolare e verificare le quote di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani prodotti.

Tariffe per il conferimento in discarica dei rifiuti urbani e assimilati

L'articolo 38 della L.R. 28/99 stabilisce che le Province coordinino ed indirizzino la definizione da parte dei consorzi, ed in via transitoria dei Comuni, delle tariffe per i conferimenti in discarica dei rifiuti urbani e di quelli assimilati. Per tale scopo il Piano provinciale deve contenere disposizioni e criteri relativi alla determinazione delle tariffe per il conferimento in discarica all'interno dell'Ambito ottimale, tali da assicurare che le stesse corrispondano ai principi di funzionalità dell'impianto e di equità tra i Comuni conferenti. Nella determinazione delle tariffe, il consorzio stabilisce un equo indennizzo in favore dei Comuni interessati dall'impatto ambientale determinato dalla localizzazione degli impianti di smaltimento, che dovrà essere, di preferenza, impiegato per interventi di valorizzazione o recupero ambientale.

Delimitazioni e funzioni degli ATO

A seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 28 ottobre 1999, n.28, la Regione Marche ha approvato con Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n.284 del 15 dicembre 1999 il Piano regionale per la Gestione dei rifiuti, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 7 del 25 gennaio 2001.

In particolare, rispetto alla gestione dei rifiuti urbani in ATO, il Piano delle Marche ha stabilito che questi coincidano con il territorio delle Province.

Il sistema regionale di gestione dei rifiuti è quindi organizzato in relazione ai quattro ambiti:

- ATO n. 1 Provincia di Pesaro-Urbino;
- ATO n. 2 Provincia di Ancona;
- ATO n. 3 Provincia di Macerata;
- ATO n. 4 Provincia di Ascoli Piceno.

Il Piano regionale ribadisce che in ciascun Ambito ottimale deve essere garantita, tramite gli accordi e le forme di cooperazione previste dalla legge, l'autosufficienza di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, la gestione unitaria ed efficiente degli stessi e pari condizioni a tutti i Comuni. A tal fine, le Province devono quindi predisporre i Piani provinciali per la gestione dei rifiuti dell'Ambito ottimale che devono prevedere un'articolazione della struttura del sistema di organizzazione e gestione dei rifiuti che, sulla base di accordi con gli Enti locali interessati e di obiettivi di efficacia, di efficienza, di economicità, di salvaguardia dell'igiene, della salute pubblica e dell'ambiente, preveda due livelli di aggregazione territoriale: i Bacini di recupero/smaltimento e le Aree di raccolta.

Bacini di recupero/smaltimento

Il Piano della Regione Marche stabilisce che l'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione dei rifiuti urbani possa essere, tramite il Piano provinciale, articolato in sub-ambiti, denominati Bacini di recupero e smaltimento, che rappresentano un'entità territoriale costituita da un insieme di Comuni organizzati in consorzio obbligatorio ai sensi di quanto stabilito dalla L.R. 28/99. Nel bacino di recupero/smaltimento devono essere previsti:

- impianti di supporto alla raccolta differenziata (di selezione multimateriale, recupero ingombranti e compostaggio), non gestibili economicamente a livello di area di raccolta;
- impianti di trattamento preliminare del rifiuto residuo a valle della raccolta differenziata, finalizzati alla riduzione delle caratteristiche di putrescibilità del rifiuto stesso, con eventuale produzione di frazione secca combustibile (CDR);
- impianti di trattamento termico (se esistenti);

- impianti di inertizzazione dei residui di trattamento;
- impianti di riutilizzo, riciclo e recupero dei flussi differenziati (vetro, plastica, carta, ecc.);
- altri impianti a tecnologia complessa.

A seguito della valutazione relativa alla dotazione tecnica degli impianti disponibile al momento della redazione del Piano, lo stesso ha stabilito la seguente dotazione di Bacini di recupero/smaltimento per ATO:

- ATO n. 1 Provincia di Pesaro - Urbino articolazione in massimi due bacini di recupero/smaltimento;
- ATO n. 2 Provincia di Ancona articolazione in massimo due bacini di recupero/smaltimento;
- ATO n. 3 Provincia di Macerata coincidente con un unico bacino di recupero/smaltimento;
- ATO n. 4 Provincia di Ascoli Piceno articolazione in massimi due bacini di recupero/smaltimento.

Aree di raccolta

Le aree di raccolta rappresentano le aggregazioni territoriali e sono costituite da un insieme di Comuni interni all'ATO o al bacino di recupero e smaltimento, finalizzate, tramite la predisposizione e la realizzazione di soluzioni comuni, alla gestione dei servizi di raccolta e di trasporto dei rifiuti. La delimitazione delle aree di raccolta è rimandata ai singoli Piani provinciali.

Nell'area di raccolta i Comuni, associati nelle varie forme di cooperazione e collaborazione tra Enti, previste dalla legge 142/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, devono adottare strumenti amministrativi omogenei e coerenti (regolamenti comunali per lo svolgimento dei servizi di igiene urbana), con i quali sono definite le modalità organizzative dei servizi e gli obblighi di conferimento differenziato per i servizi attivati sul territorio.

Il Piano, a tale proposito, sottolinea che il risultato della riorganizzazione "tecnico - amministrativa" deve essere la gestione il più possibile unitaria dei servizi di raccolta differenziata.

Le Aree di raccolta devono essere individuate secondo criteri che assicurino:

- il potenziamento e la razionalizzazione del sistema di raccolta tramite le raccolte differenziate "aggiuntive" (contenitori stradali, raccolte domiciliari monomateriali);
- l'attivazione di raccolte differenziate integrate ("secco/umido", con raccolta della frazione organica domestica);
- la realizzazione, auspicabilmente su base sovracomunale, delle stazioni ecologiche di conferimento coordinate con "piattaforme per la raccolta differenziata", destinate alla selezione ed ai primi trattamenti dei materiali da avviare a recupero;
- la gestione delle esistenti stazioni di trasferimento dei rifiuti o l'attivazione di nuove in funzione della distanza delle aree di raccolta dai terminali di smaltimento.

2.7.3. Stato dell'arte relativo all'attuazione degli ATO

Provincia di Ascoli Piceno

La Provincia di ha stipulato accordi interprovinciali per lo smaltimento dei rifiuti prodotti sul proprio territorio di Macerata, ai sensi dell'art.5 della legge regionale 28/99, in seguito non attuati, in quanto si è ricorso ad Ordinanza regionale. Il Piano di gestione provinciale è in bozza e prevede bacini sub provinciali di recupero e smaltimento.

Provincia di Ancona

Il Piano provinciale per la gestione dei rifiuti è stato approvato con Delibera del Consiglio provinciale n. 60 del 19 aprile 2001, l'iter prevede un periodo di 30 giorni entro i quali la Regione può effettuare osservazioni o chiedere modifiche, trascorso il quale il Piano sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale regionale ed entrerà quindi in vigore. Il Piano, in fase di approvazione definitiva, prevede due Bacini di recupero e smaltimento:

- Ancona, Osimo Falconara
- Fabriano, Jesi, Senigallia

In base al Piano provinciale di gestione dei rifiuti, la Provincia interviene a livello istituzionale per coordinare, d'intesa con i consorzio di bacino, i Comuni delle Aree di raccolta, l'attivazione dei servizi in forma associata e per realizzare le strutture connesse.

I Consorzi attuano il Piano provinciale attraverso i Piani industriali che devono contenere:

- i progetti preliminari degli interventi previsti nel Piano;
- la definizione dei tempi di realizzazione e delle modalità di finanziamento degli interventi.

Fino alla realizzazione dei Consorzi di bacino le competenze sono esercitate dai Comuni. Al Piano provinciale sono allegati le Convenzioni e gli Statuti dei Consorzi che dovranno essere utilizzati per attuare quanto stabilito.

Il Piano lascia ai Consorzi obbligatori da costituire la facoltà di avvalersi di soggetti pubblici e privati per la realizzazione e la gestione, in concessione, degli impianti previsti.

Provincia di Macerata

E' stato approvato con Delibera di Consiglio provinciale n.99 del 22 dicembre 2000 il Piano provinciale, che non prevede sub ambiti (Bacini di recupero e smaltimento), conformemente a quanto stabilito dal Piano regionale, che dispone che l'ATO n.3, relativo alla Provincia di Macerata, costituisca un "unico bacino di recupero e smaltimento". Nel Piano della Provincia di Macerata è specificato che tale disposizione trae origine dall'aggregazione effettuata dal Consorzio intercomunale CON.SMA.RI., che associa 52 dei 57 Comuni maceratesi (risultano non ancora aderenti i Comuni di Morrovalle, Sefro, Apiro, Cingoli e Poggio S.Vicino), corrispondenti ad una popolazione complessiva di 280.092 abitanti, rispetto ai 301.422 totali e gestisce un impianto tecnologico⁴ realizzato con l'intento di trattare tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti in Provincia. Il Consorzio, oltre a svolgere le funzioni istituzionali delegate dai Comuni soci, effettua:

- la gestione completa per tutti i Comuni associati dei servizi di smaltimento dei RU e assimilati;
- la gestione delle raccolte differenziate per 50 dei 52 Comuni associati;
- la gestione, per il tramite della società mista pubblico-privato Sintegra SPA a capitale prevalente del consorzio, dei servizi di raccolta, trasporto ed igiene urbana in 40 Comuni soci per una popolazione di circa 200.000 abitanti.

La Provincia di Macerata, con il Piano di gestione dei rifiuti, ritenendo che la costituzione del consorzio obbligatorio potesse avvenire solo nella continuazione dell'attività in essere del consorzio volontario e dei Comuni dell'intero bacino, aveva previsto che la stessa (prevista dalla legge regionale) dovesse avvenire secondo le seguenti fasi:

- preventiva adesione al consorzio volontario dei Comuni del bacino di recupero e smaltimento non ancora aderenti⁵;
- predisposizione dal parte della Provincia di uno schema di convenzione e dello statuto per la costituzione del consorzio obbligatorio che preveda l'adeguamento del Consorzio CON-SMARI alle disposizioni degli artt.7 e seguenti della legge regionale 28/99;
- costituzione del consorzio obbligatorio secondo le procedure indicate nell'art.8 della stessa legge regionale 28/99.

Fino alla costituzione del consorzio obbligatorio, i Comuni potevano continuare ad esercitare individualmente o per il tramite del consorzio CON.SMA.RI. le funzioni svolte in materia di rifiuti di propria competenza.

Provincia di Pesaro

Sono state approvate con Delibera della Giunta provinciale del 16 dicembre 1999 le linee guida per la redazione del Piano provinciale; lo stesso alla data di chiusura del presente lavoro, non risultava essere stato né adottato, né approvato.

⁴ Selezione, compostaggio, termodistruzione e produzione di CDR. Presso l'impianto CON.SMA.RI è inoltre stato realizzato un impianto per la valorizzazione dei flussi da raccolta differenziata ed è in corso di ultimazione una linea per il compostaggio-verde.

⁵ Nel caso in cui non si verifici l'adesione, l'Ente Provincia entro tre mesi dall'approvazione del Piano predisporrà, comunque, lo schema di convenzione e di statuto previsti.

2.8 Regione Molise

2.8.1. Legge regionale n. 34 del 29-09-1999

“Norme sulla ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra la Regione e gli Enti locali, in attuazione dell’articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”

La legge sul riordino delle funzioni amministrative della Regione Molise ha come finalità, rispetto alla gestione dei servizi relativi ai rifiuti:

- il concorso e la partecipazione attiva della Regione Molise in collaborazione con le altre Regioni del Mezzogiorno, alle politiche regionali, strutturali e di coesione dell’Unione Europea;
- l’autoriforma della Regione e la promozione di quella degli Enti locali, favorendo la costruzione di un sistema di reciproca integrazione in coerenza con i rispettivi ruoli istituzionali;
- la valorizzazione, attraverso il decentramento e l’autonomia locale, delle identità e delle risorse economiche, socio-culturali e ambientali delle comunità molisane;
- definizione del metodo e degli strumenti della programmazione e della concertazione con il concorso effettivo degli Enti locali alle scelte e all’attuazione dei programmi e dei Piani regionali;
- il sostegno dell’associazionismo e della cooperazione intercomunale dei Comuni montani, anche mediante le Comunità montane, di quelli delle aree interne e di minor dimensione demografica e territoriale;
- la semplificazione e unificazione, possibilmente in capo agli Enti locali, di procedure e procedimenti amministrativi, abbattendo vincoli all’iniziativa delle imprese e del privato sociale.

Sono oggetto della legge, in attuazione del D.Lgs. 112/98 e dell’art.3 della legge 142/90:

- la puntuale individuazione e ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi, mediante attribuzione o delega ai Comuni, alle Province, alle Comunità montane e agli altri Enti locali ad autonomia funzionale, identificando preliminarmente le funzioni e i compiti che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale e che, quindi, vanno mantenuti in capo alla Regione;
- la regolazione dei conseguenti e contestuali rapporti tra Regione ed Enti locali in ordine alla ripartizione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative;
- le forme di concertazione, intesa e consultazione con le rappresentanze degli Enti locali;
- la definizione di indirizzi per il riordino legislativo delle materie e dei settori organici di materie.

La legge regionale 34/99 del Molise si conforma ai principi della Costituzione e, in particolare, a quelli previsti dagli articoli 5, 97, 117, 118, 128 della stessa, nonché a quelli fondamentali disposti dalla legge 59/97 e dalla legge 142/90 e successive modifiche. Essa si conforma segnatamente ai seguenti principi di:

- sussidiarietà verticale e orizzontale;
- completezza;
- adeguatezza dell’amministrazione ricevente a garantire l’esercizio delle funzioni;
- associazionismo intercomunale;
- differenziazione;
- autonomia organizzativa, regolamentare e di responsabilità degli Enti locali;
- efficienza ed economicità;
- cooperazione della Regione e degli Enti locali alle iniziative italiane nell’Unione Europea;
- responsabilità e unicità dell’amministrazione, mediante l’attribuzione di compiti connessi, strumentali e complementari;
- omogeneità;
- corrispondenza, contestualità e congruità del trasferimento dei beni e delle risorse all’eser-

cizio delle funzioni;

- collaborazione e raccordo tra diversi livelli di governo mediante compresenza di rappresentanti regionali e locali.

Ruolo istituzionale e funzioni della Regione

Conformemente al principio del decentramento e del rapporto fra Enti locali la legge regionale del Molise ha stabilito che alla Regione, rafforzando i propri compiti di legislazione, spettano esclusivamente funzioni amministrative che attengono ad esigenze di carattere unitario a livello regionale. La Regione esercita quindi, rispetto alla gestione dei rifiuti, le funzioni riguardanti:

- la Pianificazione e programmazione di livello regionale, nonché di indirizzo generale della Pianificazione degli interventi;
- il coordinamento, anche mediante la concertazione, dei compiti e delle funzioni conferite agli Enti locali;
- i criteri generali per i finanziamenti e per la determinazione delle tariffe pubbliche;
- le direttive generali per l'organizzazione e la ristrutturazione dei servizi a rete di interesse regionale e la relativa verifica di conformità agli obiettivi della programmazione regionale, nonché della legge regionale;
- la responsabilità dell'attuazione dei programmi operativi regionali dei quadri comunitari di sostegno con cofinanziamento dell'Unione europea, escluse la realizzazione e la gestione degli interventi;
- la consulenza organizzativa e giuridico-amministrativa agli Enti locali finalizzata all'effettività del conferimento delle funzioni, anche mediante il comitato regionale di controllo;
- le proposte e i pareri resi alle autorità governative;
- la creazione di organi di consultazione regionale;
- la istituzione e la tenuta di albi, osservatori e servizi tecnici di supporto alle funzioni unitarie regionali;
- la raccolta, l'aggiornamento e la diffusione di informazioni territoriali e statistiche (SIT).

AIV Capo della legge regionale sul riordino delle funzioni amministrative, dedicato alla "Tutela dell'ambiente e della natura", si precisano in questo ambito (art.69) quali funzioni amministrative che attengono ad esigenze di carattere unitario a livello regionale spetta alla Regione esercitare, in particolare per quanto riguarda la gestione dei rifiuti si tratta di quelle legate alla programmazione regionale, alla definizione di obiettivi, indirizzi, priorità, del coordinamento a ripartizione delle risorse finanziarie, oltre che dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA), ricerca applicata sull'ambiente fisico e inquinamento. Spetta alla Regione disciplinare la materia della tutela dell'ambiente e della natura, e delle attività a rischio rilevante.

Ruolo istituzionale e funzioni degli Enti locali

L'articolo 5 della legge regionale 34/99 stabilisce che la ripartizione e l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi tra gli Enti locali sia preordinata, ai sensi degli articoli 2, 3, 9, 14, 15 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni, ai seguenti ruoli istituzionali:

- *la Provincia*, quale Ente locale intermedio a fini generali, è titolare di funzioni di area vasta e di funzioni di promozione, coordinamento e assistenza tecnico-amministrativa, a favore dei Comuni, nonché di compiti di programmazione; alla Provincia vengono attribuite e delegate funzioni regionali conseguenti a tale ruolo intermedio.

Rispetto ai temi di carattere ambientale, la legge attribuisce alle Province le funzioni amministrative in materia di protezione della fauna e della flora e di rischio di incidente rilevante non riservate espressamente dalla legge. Le Province sono, inoltre, delegate alla VIA su progetti di interesse provinciale. In particolare, in relazione alla gestione dei rifiuti, all'art.79 si stabilisce

che, ferma restando la ripartizione dei compiti e delle funzioni in base al D.Lgs. 22/97, come modificato dal D.Lgs. 382/97, alle stesse sono delegate le funzioni in materia di rifiuti speciali e pericolosi relativamente all'approvazione del progetto e all'autorizzazione della realizzazione dell'impianto e all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero concernenti il deposito nel suolo, a mezzo discarica di rifiuti inerti;

- *il Comune*, quale espressione della comunità di base è chiamato ad esercitare tutte le competenze che non siano allocate a livello della Provincia e della Regione; per favorire l'effettività di esercizio dei loro compiti, i Comuni di minore dimensione demografica e organizzativa ovvero situati in aree interne e montane svolgono di norma le funzioni amministrative in forma associata in conformità a quanto disposto rispetto all'esercizio associato di funzioni;

- *le Comunità montane* esercitano le funzioni e i compiti ad esse conferiti dalla legge stessa e in base alla legge n. 97/1994 e assicurano l'esercizio associato di funzioni dei Comuni.

Esercizio associato delle funzioni

Nei casi in cui la legge individui funzioni e compiti da conferire ai Comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti, o comunque aventi caratteristiche demografiche, territoriali e strutturali che non ne consentano l'esercizio se non in maniera associata, la Giunta regionale propone ai Comuni interessati entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, una intesa, attraverso un apposito programma, dove sono indicati gli ambiti ottimali di esercizio associato. L'intesa può essere estesa anche ai Comuni di maggiore dimensione demografica e organizzativa. Nelle zone montane, qualora l'ambito ottimale di esercizio coincida, con quello di una Comunità montana, le funzioni sono esercitate dalla stessa. Nei casi diversi da quelli prima descritti, i Comuni compresi nei diversi ambiti, su iniziativa del Comune di maggiore dimensione demografica individuano autonomamente le forme, le metodologie ed eventualmente i soggetti affidatari, anche per conto dell'esercizio associato, non oltre i 120 giorni successivi. Decorso inutilmente tale termine, nelle zone montane le funzioni dei Comuni sono esercitate dalla Comunità montana di appartenenza; negli altri casi, il Consiglio regionale su proposta della Giunta determina le forme e le metodologie ed eventualmente i soggetti affidatari per conto dell'esercizio associato delle funzioni comunali.

I Comuni possono deliberare, entro il termine dei 120 giorni, di esercitare le funzioni in forma singola.

Conferenza regionale delle autonomie locali

L'articolo 9 della legge regionale prevede l'istituzione della conferenza regionale delle autonomie locali, quale organo di confronto e di consultazione permanente sullo sviluppo e la costruzione del sistema integrato delle autonomie locali. A tale Conferenza è attribuito il compito di formulare proposte e pareri obbligatori agli organi regionali e agli Enti locali sull'attuazione della legge, sull'applicazione dei principi e criteri autonomistici nelle attività normative, programmatiche e amministrative della Regione, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane, nonché in tutti gli altri casi previsti dalle leggi regionali. In particolare, rispetto ai servizi di gestione dei rifiuti, la Conferenza esprime parere:

- sulle procedure e sugli strumenti di raccordo tra i vari livelli di governo;
- sulle proposte di legge regionale ed atti generali concernenti l'allocazione delle funzioni amministrative a livello locale e la relativa ripartizione delle risorse;
- sui criteri generali relativi alle attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici;
- sugli altri argomenti per i quali il presidente della Giunta regionale ritenga opportuno acquisire il parere della conferenza, tenendo conto anche delle richieste dei Presidenti delle associazioni delle autonomie locali.

La Conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato ed è formata da:

- l'Assessore regionale competente ai rapporti con gli Enti locali;
- i Presidenti delle Province o un Assessore da loro delegato;
- Il Presidente di Comunità montana, designato dalla Delegazione regionale dell'Uncem;
- i Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia;
- tre Sindaci designati dalla Sezione regionale dell'Anci;
- i Presidenti delle Associazioni regionali di Anci, Uncem e Upi.

Essa è nominata dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica sino alla scadenza della legislatura regionale.

Sistema informativo regionale

Con l'articolo 13 della legge regionale del Molise è prevista l'attivazione del sistema informativo della Regione (Molise Dati), di cui alla legge regionale n. 3 del 27 gennaio 1999, che oltre a integrare e interconnettere in rete i sistemi informativi della Regione con quelli degli Enti locali, nell'ambito della Rete unitaria della P.A., costituisce supporto alla loro collaborazione e all'attivazione dei servizi territoriali, amministrativi e di consultazione per le istituzioni, i cittadini, le formazioni sociali e le imprese.

2.8.2. Stato dell'arte relativo all'attuazione degli ATO

Regione Molise

La Regione Molise ha approvato con D.G.R. n. 1240 del 25 settembre 2000 il Piano Emergenza per la gestione dei rifiuti, attuando parzialmente la legge regionale di adozione del D.Lgs. 22/97. Tale Piano suddivide il territorio regionale in tre ATO, al fine del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata posti dal Decreto 22/97. Per quanto riguarda le altre attività di gestione dei rifiuti urbani, è attualmente vigente il Piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, approvato con L.R. n. 6 dell'8/3/1984 ed adeguato nel 1989 ai sensi del D.M. 28/12/1997 n. 559.

La Regione fa presente che l'iter di approvazione del nuovo Piano regionale, redatto ai sensi del D.Lgs. 22/97 e della relativa legge di attuazione, è stato interrotto in seguito alla sentenza del TAR Molise che ha sospeso l'attività del Consiglio e della Giunta regionale.

Province di Campobasso e Isernia

Le Province non hanno intrapreso iniziative ai fini della predisposizione dei Piani provinciali, in quanto non è ancora stato predisposto il Piano regionale.

2.9 Regione Piemonte

2.9.1. **Legge regionale n. 34 del 20-11-1998**

“Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali”

La Regione Piemonte con la legge 34/98, ha provveduto a dettare i criteri e la disciplina del procedimento per la legislazione regionale di riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi esercitati dalla Regione e dagli Enti locali nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, in quelle delegate dallo Stato di cui all'articolo 118, comma 2 della Costituzione, ed in quelle conferite in attuazione della legge 59/97 e successivi provvedimenti legislativi, rinviando alle leggi regionali attuative la definizione della normativa di settore per il conferimento delle funzioni (art.1).

La Regione provvede al conferimento agli Enti locali, territoriali e funzionali, delle funzioni e dei compiti amministrativi che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Il conferimento avviene in base ai principi dettati dall'articolo 4, comma 3, della legge 59/1997, in primis il principio di sussidiarietà (art.2).

In particolare, la Regione esercita funzioni di programmazione, di vigilanza, di indirizzo e di coordinamento, nonché le sole funzioni e compiti amministrativi che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale (art.3).

Le funzioni e i compiti amministrativi non riservati alla Regione sono di regola esercitati da Comuni, singoli o associati, Comunità montane, Province e dagli altri Enti locali.

Il Comune esercita la generalità delle funzioni e dei compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi localizzati sul territorio.

Le Comunità montane e le Province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi localizzati sul territorio rispondenti ad interessi sovracomunali (art.4).

L'art.5 della legge regionale in esame disciplina l'esercizio associato di funzioni.

In particolare, il Consiglio regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni da parte dei Comuni di minore dimensione demografica, provvede con legge regionale all'individuazione dei livelli ottimali di esercizio delle stesse, previo parere della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali, di cui all'articolo 6, e, nel quadro di tale attività, dei livelli demografici e degli ambiti territoriali considerati congrui. I Comuni interessati, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legislazione di settore, individuano soggetti, forme e metodologie per attuare l'esercizio associato delle funzioni conferite, dandone comunicazione alla Giunta regionale (art.5).

Quale organo di concertazione, cooperazione e coordinamento tra Regione, Comuni, Comunità montane, Province ed altri Enti locali è istituita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali (art.6).

2.9.2. **Legge regionale n. 44 del 26-04-2000**

“Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”

La legge regionale di cui in epigrafe individua, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), le funzioni di competenza della Regione, degli Enti locali e delle autonomie funzionali, attinenti alle materie di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e, in particolare, tra gli altri ambiti, anche a quello relativo all'ambiente, protezione civile ed infrastrutture (art.1).

Si precisa, peraltro, che l'effettivo esercizio da parte degli Enti locali delle funzioni conferite con la legge in esame, è stabilito con provvedimento della Giunta regionale, previo parere del-

la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, ai sensi dell'articolo 16 della L.R. 34/98, a seguito dell'individuazione delle risorse necessarie per lo svolgimento delle funzioni medesime (art.2).

I criteri per l'individuazione dei livelli ottimali di esercizio associato delle funzioni sono:

- a) appartenenza dei soggetti interessati alla stessa Provincia, allo stesso circondario, laddove istituito ai sensi dell'articolo 16 della l. 142/1990, alla stessa Comunità montana;
- b) contiguità territoriale dei soggetti interessati;
- c) soglia minima demografica di 5 mila abitanti.

Nelle zone montane la Comunità montana costituisce livello ottimale per tutti i Comuni che la costituiscano anche in deroga alla soglia minima demografica ed ivi compresi i Comuni parzialmente montani (at.5).

I Comuni individuano soggetti, forme e procedure finalizzate al raggiungimento dei livelli ottimali, nel termine di cui all'articolo 5, comma 2 della L.R. 34/1998 e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della legislazione di settore.

La Regione predispone, concordandolo nelle apposite sedi concertative, un programma di individuazione degli ambiti per la gestione associata di funzioni a livello sovracomunale.

Il Titolo III disciplina le materie dell'ambiente, delle infrastrutture e della protezione civile.

In particolare disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in tema di "protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti" (art.34).

La Regione garantisce il raggiungimento di un idoneo livello di tutela del sistema ambientale regionale, attraverso l'adozione coordinata dei Piani e dei programmi settoriali, contenenti gli obiettivi di qualità, sicurezza, previsione e prevenzione, i valori, i limiti e gli standards necessari al raggiungimento di tali obiettivi, i criteri per lo sviluppo sostenibile, la tutela dell'ambiente naturale e delle biodiversità, nonché l'indicazione delle priorità dell'azione regionale (art.35).

Le Province concorrono alla definizione della programmazione regionale in campo territoriale, ambientale ed energetico e provvedendo alla loro specificazione e attuazione a livello provinciale, garantendo il raggiungimento di un idoneo livello di tutela del sistema ambientale provinciale, attraverso l'adozione coordinata dei Piani e dei programmi di loro competenza (art.36).

I Comuni esercitano, nel contesto delle competenze già loro attribuite, le funzioni individuate nel presente titolo in maniera integrata al fine di garantire un adeguato livello di tutela del sistema ambientale nell'ambito del proprio territorio (art.37).

Il Capo VII disciplina la gestione dei rifiuti.

Funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni

Ai sensi dell'art.49, sono di competenza della Regione le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale ed il particolare le funzioni riservate alla Regione dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, comprese le funzioni amministrative concernenti le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti, le funzioni di cui alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 59 (Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti) non espressamente conferite alle Province; le funzioni di indirizzo per il raccordo tra il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 (Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii usati) e il D.Lgs. 22/97, nonché tra le diverse normative che interaggiscono in materia di rifiuti.

Alle Province compete l'adozione del programma provinciale per lo smaltimento dei rifiuti (art.50). Ai sensi dell'articolo 51, sono attribuite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative:

- a) l'attuazione dei Programmi provinciali per lo smaltimento dei rifiuti;
- b) i compiti loro attribuiti dalla L.R. 59/1995 nonché dal D.Lgs. 22/97 e sue modifiche e inte-

- grazioni, ad eccezione delle funzioni delegate ai Comuni ai sensi dell'articolo 29 della L.R. 59/1995 e conferite alle Province con la legge regionale in esame; sono fatte salve le autorizzazioni precedentemente rilasciate dai Comuni in base alle previgenti disposizioni di legge regionali (L.R. 59/95);
- c) il primo rilevamento e la segnalazione dei dati relativi ai siti contaminati, compresi quelli relativi alle aree produttive dismesse, e loro trasmissione alle Province.

2.9.3. **Legge regionale n. 59 del 13-04-1995**

“Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti”

La Regione Piemonte non ha emanato una specifica legge di attuazione del D.Lgs. 22/97, in quanto i contenuti del medesimo decreto sono stati in buona parte anticipati dalla vigente legge regionale 13 aprile 1995, n. 59.

Per tali ragioni si rende opportuno delineare brevemente il sistema introdotto con la legge regionale del 95.

La legge, in particolare, si propone di disciplinare lo smaltimento e di favorire il riutilizzo e la riduzione dei rifiuti, secondo criteri e modalità ispirati da un corretto rapporto tra costi e benefici; la formazione e l'attuazione del Piano regionale per l'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti, la formazione e l'attuazione dei programmi provinciali di organizzazione dello smaltimento dei rifiuti. La legge intende anche fornire gli strumenti normativi di attuazione del Piano regionale e dei programmi provinciali.

Piano regionale per l'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti

Il Piano regionale tra diversi obiettivi ha anche quello di creare e consolidare sistemi integrati di metodologie di raccolta, di tecnologie di trattamento e di strutture organizzative, atti ad ottenere i migliori riutilizzi nelle varie realtà territoriali e per i diversi flussi di produzione dei rifiuti, nonché quello di definire e consolidare l'azione di governo degli Enti pubblici territoriali sulle attività di smaltimento dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani e dei rifiuti prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane.

Il Piano regionale in particolare, per le varie tipologie di rifiuto, contiene la Pianificazione degli interventi territoriali relativi alle suddivisioni territoriali, alle strutture, alle attività, agli impianti, alle discariche e alle piattaforme specializzate.

Il progetto di Piano è adottato dalla Giunta regionale. I Comuni, le Province e ogni soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di adozione del progetto di Piano regionale sul Bollettino ufficiale della Regione, possono presentare osservazioni. La Giunta valuta le osservazioni prodotte e propone il progetto di Piano regionale al Consiglio regionale che provvede all'approvazione. Il Piano regionale entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR.

I Programmi provinciali

I Programmi provinciali hanno l'obiettivo di consentire la realizzazione dei dettami del Piano regionale mediante l'individuazione di concrete ed operative linee di intervento.

Contengono la delimitazione delle aree di bacino e di raccolta stabilita in accordo con i consorzi di bacino e gli interventi territoriali, anche organizzativi, atti alla programmazione, alla Pianificazione, all'attivazione ed al coordinamento dei sistemi integrati di smaltimento.

Il procedimento di approvazione del Programma provinciale è disciplinato in modo simmetrico rispetto al procedimento di approvazione del Piano regionale (adozione da parte della Giunta provinciale, osservazioni, approvazione da parte del Consiglio provinciale). Il procedimento si conclude con la verifica e presa d'atto da parte della Giunta regionale, che valuta la conformità del Programma alle disposizioni di Legge e del Piano regionale.

Qualora la Giunta regionale rilevi nel programma provinciale difformità alle disposizioni della legge regionale e al Piano regionale, lo rinvia alla Provincia con osservazioni ed eventuali proposte di modifica. La Provincia provvede alle modifiche richieste e lo trasmette nuovamente alla Giunta regionale per l'ulteriore esame e la presa d'atto del Programma.

Qualora il Programma provinciale risulti ulteriormente difforme dalle disposizioni del Piano regionale, la Giunta regionale propone il programma provinciale all'esame del Consiglio regionale che lo approva apportando le modifiche d'ufficio.

Attribuzioni alle Province

Le funzioni relative all'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti nel territorio provinciale sono di interesse della Provincia, che le esercita programmando, Pianificando, promuovendo, attivando e coordinando il funzionamento integrato dei servizi di smaltimento e del riutilizzo dei rifiuti.

In particolare, la Provincia organizza lo smaltimento dei rifiuti esercitando le seguenti funzioni:

- a) predispone e adotta i programmi provinciali di organizzazione dello smaltimento dei rifiuti sulla base delle disposizioni del Piano regionale e secondo le procedure stabilite dalla legge regionale;
- b) coordina il convenzionamento a livello di bacini;
- c) coordina la costituzione dei consorzi di bacino anche mediante la realizzazione di appositi accordi di programma;
- d) coordina le attività ed i rapporti tra i soggetti realizzatori dei servizi;
- e) verifica la realizzazione e la corretta gestione delle strutture di servizio, degli impianti tecnologici e delle discariche;
- f) esercita le funzioni delegate di cui all'articolo 28 della legge;
- g) esercita le funzioni di controllo dell'attuazione della legge, avvalendosi dei supporti tecnici previsti dalle leggi vigenti.

Sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani e dei rifiuti prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane

Le fasi dello smaltimento dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani che usufruiscono del pubblico servizio e dei rifiuti prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane sono realizzate mediante un sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo articolato su base territoriale, definito come il complesso delle attività, degli interventi e delle strutture interconnessi tra loro, atto ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, sia in termini di riutilizzo delle risorse, compreso quello energetico, sia in termini di trattamento e di smaltimento definitivo e di minore impatto ambientale.

Il sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo si basa su:

- a) conferimenti separati e raccolta differenziata;
- b) strutture di servizio a supporto del riutilizzo, della raccolta differenziata e della raccolta;
- c) riutilizzo dei rifiuti e dei residui derivanti dai conferimenti separati e dalla raccolta differenziata;
- d) impianti tecnologici di preselezione e trattamento ivi compresa la termodistruzione;
- e) riutilizzo dei prodotti derivanti dal trattamento;
- f) smaltimento dei rifiuti in discarica.

Le discariche rappresentano l'ultima fase del sistema e sono destinate, ai soli fini dello smaltimento finale, a non ricevere più i rifiuti tal quali, ma solamente tutto ciò che non è riutilizzabile derivante dai trattamenti e dai conferimenti separati.

Ai fini della realizzazione del sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo, il territorio pie-

montese è suddiviso in Bacini e questi, al loro interno, in Aree di raccolta.

I Bacini e, al loro interno, le Aree di raccolta sono il territorio di riferimento per la formazione e l'azione dei Consorzi, responsabili dell'attuazione del sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo. I Comuni appartenenti ad un bacino realizzano in forma associata attraverso la costituzione obbligatoria di un Consorzio i servizi di Area e di Bacino.

I servizi sono realizzati e gestiti dal Consorzio di bacino direttamente e/ o mediante affidamento a terzi.

2.9.4. Stato dell'arte relativo all'attuazione degli ATO

Regione Piemonte

La Regione Piemonte – come già detto - non ha emanato una specifica legge di attuazione del D.Lgs. 22/97, in quanto i contenuti del medesimo decreto sono stati in buona parte anticipati dalla vigente legge regionale 13 aprile 1995, n. 59. Attualmente è in discussione all'esame del Consiglio regionale il D.D.L. n. 7224/2001, di revisione della legge regionale n. 59/95.

In attuazione della vigente legge regionale il Piano regionale è stato approvato con Deliberazione del Consiglio regionale del 30 luglio 1997, n. 436-11546.

Provincia di Alessandria

Il Programma provinciale è stato approvato (presa d'atto) dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 16-308 del 23 giugno 2000.

Attualmente sul territorio provinciale operano quattro consorzi (Alessandrino, Acquose, Casalese e Ovadese-Valle Scrivia). Alcuni Consorzi (es. Casalese) svolgono, per certe Aree del loro Bacino, anche il servizio di raccolta dei rifiuti; in altri casi operano società a capitale pubblico o imprese appaltatrici.

Il Programma provinciale prevede, in conformità alla nuova proposta di legge regionale, la permanenza dei Bacini (sub ambiti, coincidenti con gli attuali consorzi). In particolare, mentre il Piano regionale prevede due Bacini (Bacino n.5: Valle Scrivia-Ovadese-Acquese; Bacino n.2: Alessandrino-Casalese), il Programma provinciale modifica tale suddivisione del territorio in favore di una articolazione territoriale caratterizzata dalla presenza di quattro bacini, coincidenti con gli attuali quattro Consorzi. I quattro Bacini non vengono ulteriormente suddivisi in Aree di raccolta.

Poiché almeno quattro impianti rientranti nel sistema integrato avranno un bacino di utenza che coinvolgerà l'intero ambito territoriale provinciale, si rende necessaria una progressiva integrazione dell'attività dei Consorzi di bacino, con la prospettiva di una loro unificazione da realizzarsi nel medio – lungo periodo. Per tali ragioni si individuano già nel Programma quattro Aree di raccolta (1. Acquose-Ovadese; 2. Alessandrina; 3. Casalese; 4. Novarese-Tortonese).

Provincia di Asti

Il Programma provinciale è stato approvato (presa d'atto) dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 43-27537 del 7 giugno 1999.

Il Piano regionale identifica la Provincia di Asti come un unico bacino del sistema di gestione dei rifiuti urbani. Il bacino sarà governato da un consorzio di Bacino, di cui all'art. 8 della L.R. 59/95, costituito come consorzio obbligatorio di tutti i Comuni afferenti al bacino, sotto forma di azienda speciale, di cui all'art.23 della L. 142/90.

Il Consorzio di bacino ha autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile,

gestionale e tecnica. Nella Provincia di Asti, il Consorzio di bacino costituisce una evoluzione dell'attuale CSRA, a cui attualmente afferiscono 78 Comuni consorziati e 42 convenzionati, per un totale di 115 Comuni su 120 della Provincia. Ai fini della costituzione del Consorzio, i Comuni approvano oltre allo Statuto, anche una Convenzione, che definirà le forme di consultazione tra gli Enti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi, i criteri tecnici e i regimi tariffari di effettuazione dei servizi, le modalità di realizzazione e gestione dei servizi da parte del consorzio, le modalità di coordinamento e controllo del consorzio e degli eventuali terzi affidatari dei servizi. Un disciplinare tipo per la costituzione dei Consorzi di bacino per la gestione dei rifiuti è predisposto dalla Regione Piemonte.

Compiti del consorzio di bacino sono i seguenti:

- realizzazione e gestione dei conferimenti separati, della raccolta differenziata della raccolta e del trasporto dei rifiuti urbani;
- realizzazione e gestione delle strutture di servizio;
- realizzazione e gestione del trasporto e del conferimento agli impianti tecnologici e alle discariche e tra gli stessi impianti tecnologici;
- realizzazione e gestione degli impianti tecnologici e delle discariche.

Il Consorzio di bacino effettua tali servizi mediante gestione diretta o affidamento a terzi. Il Consorzio di bacino può dare in concessione a terzi solo quota parte dei servizi.

In ogni caso di affidamento a terzi, compresa la concessione, il Consorzio di bacino governa e coordina i servizi ed è responsabile della costruzione e gestione degli stessi.

Per specifici servizi e, in particolare, per la realizzazione degli impianti tecnologici e delle discariche, il Consorzio di bacino può costituire società per azioni con altri soggetti pubblici o privati.

Le Aree di raccolta costituiscono l'unità omogenea di gestione della raccolta dei rifiuti e delle raccolte differenziate. Il loro dimensionamento sarà condizionato da:

- aggregazioni amministrative preesistenti;
- distribuzione degli insediamenti e della rete viaria;
- possibilità di raggiungere una soglia critica di efficienza della raccolta;
- integrazione con gli impianti di smaltimento finale.

Il Programma provinciale identifica una organizzazione del bacino in tre aree di raccolta. Il consorzio di bacino potrà, con propria Deliberazione, provvedere ad una diversa riaggregazione funzionale.

In via preliminare, le tre aree di raccolta individuate sono le seguenti:

1. Area di raccolta CENTRO
2. Area di raccolta NORD
3. Area di raccolta SUD

Provincia di Biella

Il Programma provinciale è stato adottato con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 1 del 13 gennaio 1998 ed in corso di approvazione presso la Regione.

Provincia di Cuneo

Il Programma provinciale è stato adottato con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 142/5 del 21 dicembre 1998 ed in corso di approvazione presso la Regione.

Provincia di Novara

Il Programma provinciale è stato approvato (presa d'atto) dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 21/471 del 17 luglio 2000.

Il Programma prevede obbligatoriamente la gestione in forma associata dei servizi di area e di bacino, con la creazione di un'unica Azienda consortile di bacino, ai sensi dell'articolo 25 della legge 142/90, costituita come azienda speciale, ai sensi dell'articolo 23, che dovrà provvedere alla redazione di un progetto territoriale per la realizzazione del sistema integrato; tale azienda consortile dovrà essere costituita entro due mesi dalla data di approvazione del programma da parte del Consiglio provinciale.

Il Bacino coincide con il territorio provinciale, mentre le Aree di raccolta corrispondono a quelle attualmente servite dai due Consorzi esistenti e dall'A.S.S.A. per il Comune di Novara.

Provincia di Torino

Il Programma provinciale è stato approvato (presa d'atto) con Deliberazione della Giunta regionale n. 18-29780 del 03/04/2000. Il Piano regionale prevede per la Provincia di Torino un'articolazione in sette distinti Bacini territoriali:

- Bacino 12 (Pinerolese)
- Bacino 13 (Chierese)
- Bacino 14 (Torino Sud-Ovest)
- Bacino 15 (Torino Ovest – Val Susa)
- Bacino 16 (Torino Nord – Chivassese)
- Bacino 17 (Canadese – Eporidiese)
- Bacino 18 (Torino)

Il governo del sistema integrato di gestione dei rifiuti della Provincia di Torino è articolato su due livelli:

Bacini di gestione dei rifiuti (1° livello)

Sono costituiti dalle aree di utenza per la gestione del sistema di raccolta ordinaria e differenziata dei rifiuti e dalle aree di utenza per la gestione degli impianti di selezione e trattamento meccanico/biologico del rifiuto e degli impianti di supporto alle aree di raccolta differenziata. I bacini sono governati da consorzi autonomi, costituiti come consorzi obbligatori sotto forma di aziende speciali, ai sensi dell'articolo 23 della legge 142/90. Sono stati previsti undici bacini, al posto dei sette stabiliti dal Piano regionale.

Aree di Pianificazione (2° livello)

Sono costituite dall'area di utenza per il trattamento termico della frazione combustibile e per lo smaltimento in discarica dei residui di trattamento. Sono previste nel Piano tre aree di Pianificazione: Sud Est, Sud Ovest, Nord. Il governo unitario delle aree di Pianificazione sarà assicurato da:

- un accordo di programma tra i vari Consorzi di bacino che definisce condizioni e modalità di accesso agli impianti di trattamento e smaltimento finale;
- un soggetto gestore, definito nell'accordo di programma, costituito come S.p.A. pubblica o mista e comunque ai sensi della legge 142/90;
- norme provinciali che, anche in sede di autorizzazione agli impianti, disciplinano condizioni e modalità di accesso agli impianti Comuni, recependo gli accordi di programma.

Provincia di Verbano C. O.

Il Programma provinciale è stato adottato con Deliberazione di Giunta provinciale m. 10 del 27/01/2000 ed è in corso di approvazione da parte del Consiglio provinciale.

Provincia di Vercelli

La Provincia ha approvato il Programma di gestione dei rifiuti con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 337 del 7/7/1998 e la Regione Piemonte ha provveduto alla presa d'atto con Deliberazione della Giunta regionale n. 47-27062 del 12/4/1999.

Il Piano stabilisce che al territorio provinciale Vercellese, in conformità alle indicazioni del "Piano regionale di gestione dei rifiuti", corrisponda un solo Bacino, (Bacino 3 - Vercellese). I Comuni costituiscono obbligatoriamente un Consorzio di Bacino, ai sensi dell'art.25 della legge 142/90. Il Consorzio ha autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica (art.8 comma 2 L.R. 59/95).

Il territorio provinciale, ai fini della individuazione di Aree di raccolta, è suddiviso in due aggregazioni di Comuni:

- Area valesiana;
- Area vercellese.

Ai sensi del comma 11 dell'art.8 della L.R. 59/95, dovrà essere redatto, per ogni singola Area, un Progetto territoriale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, secondo i criteri stabiliti dal Piano regionale e la D.G.R. 102-1246 del 7/9/95. Attualmente tale documento di Pianificazione è disponibile per l'Area Vercellese e, a livello preliminare, per l'Area classificata nell'obiettivo 5 b (Reg. CEE 2081/93) della Comunità Montana Valsesia.

2.10 Regione Toscana

2.10.1 La legge regionale n. 25 del 1998/1998

“Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”

La legge regionale n. 25 del 18 maggio, approvata dal Consiglio regionale il 7 aprile 1998, nei principi generali e nelle finalità afferma che la Regione Toscana intende sostenere, anche con risorse finanziarie, “tutte le iniziative volte alla realizzazione di un sistema di gestione dei rifiuti che promuova la raccolta differenziata, la selezione, il recupero e la produzione di energia”. La Regione richiede che gli interventi siano impostati secondo i criteri di economia, di efficienza e di efficacia nell’esecuzione e nella gestione, allo stesso tempo è prevista l’articolazione territoriale delle funzioni di programmazione e di gestione ed esercizio delle funzioni, in attuazione degli artt.3 e 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, “Ordinamento delle autonomie locali” e dell’articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”.

Relativamente alla gestione dei rifiuti a livello di Ambito Territoriale Ottimale, la legge regionale all’articolo 2 fornisce le seguenti definizioni:

- *ATO: Ambito Territoriale Ottimale.*

- *Comunità di Ambito Territoriale Ottimale per la gestione dei rifiuti urbani (Comunità di Ambito):* l’aggregazione dei Comuni ricadenti nel territorio delimitato dall’ATO associati nei modi e nelle forme disciplinati dalla medesima legge.

- *Sistema di ATO:* l’aggregazione tramite convenzione, accordo di programma o altro atto d’intesa fra Comunità d’Ambito per il raggiungimento dell’autosufficienza e degli standard ottimali previsti nel Piano regionale.

- *Aree di raccolta:* la parte funzionale di un ATO, di norma a dimensione subprovinciale, individuata a fini di predisposizione e realizzazione di soluzioni comuni per i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti.

- *Piano industriale:* il Piano tramite il quale la Comunità d’Ambito attua la gestione dei rifiuti.

- *Gestore:* il soggetto cui è affidata dalla Comunità d’Ambito la gestione di servizi o impianti previsti nel Piano industriale.

- *Soggetti attuatori:* le organizzazioni del volontariato, le cooperative sociali di cui all’art.1, primo comma, lett. b) della legge 18 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”, le associazioni ambientaliste, le associazioni dei consumatori, cui può essere affidata dal gestore, in conformità alle previsioni del contratto di servizio, l’attuazione di parti del Piano industriale.

- *Garante dell’informazione:* il pubblico dipendente incaricato di avviare tutte le azioni necessarie per assicurare l’informazione ai cittadini e alle formazioni sociali, così da favorirne la partecipazione, e in particolare di fornire a chiunque, a richiesta, copia del Piano regionale, dei Piani provinciali e di quelli industriali di ambito.

I contributi e gli incentivi destinati dalla Regione Toscana alla valorizzazione ambientale della gestione dei rifiuti viene destinato alle Comunità di Ambito, in particolare agli Enti pubblici, alle società e ai consorzi a partecipazione pubblica che gestiscono i servizi. Tali contributi e incentivi debbono essere considerati fra le risorse disponibili all’interno del Piano industriale predisposto dalle Comunità di Ambito. E’ la Giunta regionale il soggetto che definisce le modalità di assegnazione dei contributi in conformità ai contenuti del Piano regionale di gestione dei rifiuti, stabilendo le priorità in funzione della qualità ed efficacia dei progetti di incremento della raccolta differenziata e della valorizzazione territoriale dei materiali recuperati.

Il Piano regionale e i Piani provinciali

Il Piano regionale, rispetto all'organizzazione della gestione dei rifiuti urbani, contiene i fabbisogni, la tipologia e il complesso degli impianti e delle attività per lo smaltimento e il recupero da realizzare nella Regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani all'interno degli ATO, nonché dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale e dei relativi processi di commercializzazione. Nel Piano provinciale è contenuta anche la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento e la definizione di standard tecnici economici. È prevista la definizione di un programma per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggi, coordinato con gli altri Piani di competenza regionale previsti dalla normativa vigente.

Il Piano regionale di gestione dei rifiuti è approvato, anche per stralci funzionali, dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta; è garantita la partecipazione di Province, Comunità d'ambito e Comuni, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.24, i quali possono esprimere pareri e osservazioni in merito. Ogni due anni la Giunta regionale presenta una relazione al Consiglio sullo stato di attuazione del Piano e sulle eventuali modifiche da apportare.

I contenuti del Piano regionale, relativi alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti costituiscono contenuto del Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.)⁶, inoltre, gli elementi costituenti il Piano regionale di gestione dei rifiuti fanno parte del quadro conoscitivo del P.T.C. e concorrono a definire le condizioni necessarie per la previsione di nuovi insediamenti e di interventi in sostituzione di tessuti insediativi ove questi ultimi comportino aumento della produzione dei rifiuti.

Il Piano provinciale contiene:

- le caratteristiche, i tipi, le quantità e l'origine dei rifiuti da recuperare e da smaltire;
- il rilevamento e la descrizione dei servizi di raccolta differenziata e degli impianti esistenti di trattamento, di rigenerazione, di recupero, di riciclo di innocuizzazione finalizzata allo smaltimento dei rifiuti non pericolosi;
- la delimitazione degli ATO con le eventuali proposte alla Regione di perimetrazioni diverse da quelle definite con legge regionale;
- l'eventuale individuazione, all'interno degli ATO e su proposta delle Comunità d'Ambito, di aree di raccolta che ottimizzino il sistema delle raccolte in relazione alle tipologie ed alle quantità di rifiuti prodotti, all'economia dei trasporti, alle soluzioni tecniche adottate ed alle dimensioni e caratteristiche territoriali degli ATO di riferimento;
- l'eventuale individuazione, su proposta delle Comunità d'Ambito quando istituite, delle gestioni subprovinciali;
- l'individuazione dei metodi e delle tecnologie di smaltimento più idonei, in relazione alle quantità, alle caratteristiche dei rifiuti, agli impianti esistenti ed alle prescrizioni del Piano regionale finalizzati ad ottenere l'autosufficienza degli ATO per la gestione dei rifiuti urbani;
- l'individuazione del sistema integrato dei servizi di raccolta differenziata e relative attività di recupero;
- l'individuazione delle frazioni di rifiuto oggetto di raccolta differenziata in relazione agli obiettivi e relative modalità di recupero;
- l'individuazione di tutte le zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, sulla base del P.T.C. e del Piano regionale;
- la valutazione degli oneri finanziari connessi alla realizzazione degli interventi;

⁶ Atto di programmazione con il quale la Regione, in conformità con le indicazioni del programma regionale di sviluppo di cui all'articolo 4 della L.R. 9 giugno 1992, n. 26, stabilisce gli orientamenti per la identificazione dei sistemi territoriali, indirizza a fini di coordinamento la programmazione e la Pianificazione degli Enti locali, e definisce gli obiettivi operativi della propria politica territoriale.

- la previsione e programmazione temporale, in caso di variazioni, dei flussi interni alla Provincia e le eventuali intese con altre Province per i flussi interprovinciali di rifiuti o residui;
- la localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero.

I Piani provinciali di gestione dei rifiuti sono approvati, anche per stralci funzionali e tematici in correlazione a quelli nei quali si articola il Piano regionale, previo parere della Regione e dei Comuni. La Giunta regionale si pronuncia sulla conformità del Piano adottato ai contenuti del Piano regionale e alla normativa vigente in materia di rifiuti e tutela ambientale, raccomandando, o prescrivendo, le eventuali modifiche da apportare.

Una volta approvati, i Comuni devono conformare i contenuti dei propri atti a quanto disposto nei Piani, le comunità d'ambito devono elaborare i Piani industriali e realizzare gli interventi previsti. I contenuti dei Piani provinciali costituiscono contenuto del P.T.C., ai fini della definizione del quadro conoscitivo del Piano strutturale, così come le localizzazioni, se effettuate in conformità con quanto disposto dal Piano regionale, sono, infine parte del quadro conoscitivo del Piano strutturale comunale. Gli elementi dei Piani provinciali di gestione dei rifiuti ed i rapporti delle Comunità di Ambito sullo stato di attuazione dei programmi e sulla capacità di smaltimento dell'ATO di riferimento.

Fino all'entrata in vigore dei Piani, si applicano i Piani regionali approvati ai sensi della L.R. 13.11.1984, n. 65 "Norme per lo smaltimento dei rifiuti solidi e dei fanghi". Le Province entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge possono richiedere alla Giunta regionale la verifica di conformità delle scelte di tali Piani e delle loro varianti al Piano regionale, salvo che le Province non intendano modificarli.

Certificazione delle percentuali di raccolta differenziata

- L'Agenzia regionale Recupero Risorse

L'articolo 15 della L.R. 25/98 stabilisce che per certificare il conseguimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dall'art.24 del decreto legislativo 22/97 e per la determinazione del coefficiente di correzione di cui all'art.3, comma 29, della legge 549/95, la Giunta regionale ha definito un metodo standard (D.G.R.T n. 1369/98 "Approvazione metodo standard di certificazione delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani"), con il quale certificare le percentuali di raccolte differenziate dei rifiuti urbani raggruppate in ogni Comune e in ogni ATO. Gli accertamenti necessari sono stati attribuiti dalla Giunta regionale, con apposita convenzione, all'Agenzia Regione Recupero Risorse. Allo scopo di favorire le attività di sostegno e promozione, la Regione Toscana ha istituito presso l'Agenzia Regione Recupero Risorse lo Sportello *Informambiente* per la raccolta, l'elaborazione, la gestione e la divulgazione di dati ed informazioni, per la documentazione e formazione in favore degli Enti locali e della società toscana relativamente al settore dei rifiuti.

Provvedimenti straordinari

Il Presidente della Giunta regionale, anche indipendentemente dalle previsioni dei Piani vigenti, può emanare atti per sopperire a situazioni di necessità o urgenza, individuando impianti di smaltimento esistenti, o nuovi siti, in cui disporre anche la diretta realizzazione, da parte della Regione, di interventi per lo smaltimento dei rifiuti, anche approvando nuovi progetti o progetti di ampliamento ed eventualmente disporre la realizzazione e gestione tramite Commissario "*ad acta*", anche in sostituzione di quanto contenuto nei Piani vigenti. Tali atti costituiscono automatica e immediata modifica dei Piani e sostituiscono ogni concessione, autorizzazione o nullavola ove occorrenti. I flussi di conferimento di rifiuti negli impianti autorizzati con procedura straordinaria sono autorizzati dalla Giunta regionale, qualora non siano previsti dai Piani provinciali e non siano disciplinati da atti di

intesa fra le Comunità. Le Comunità di Ambito autorizzate dalla Giunta regionale a conferire i rifiuti in tali impianti corrispondono alla Regione un contributo fino a 200 lire per chilo di rifiuto.

Ambiti Territoriali ottimali

Il Titolo VI della L.R. 25/98 è dedicato agli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), necessari a superare la frammentazione delle gestioni e a conseguire economicità gestionale, sulla base dei criteri di efficienza ed efficacia.

La gestione dei rifiuti è quindi affidata ai Comuni che la esercitano attraverso la Comunità di Ambito.

La Comunità di Ambito si deve costituire entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale e opera per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza gestionale, conseguendo l'autosufficienza per la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno del territorio di riferimento, così come stabilito dall'art.5 del decreto 22/97.

La Comunità di Ambito si costituisce in una delle seguenti forme:

- a) attraverso la *convenzione* prevista dall'art.24 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e succ. mod.;
- b) attraverso un *consorzio* istituito ai sensi dell'art.25 della stessa legge.

La Provincia convoca entro un mese dall'entrata in vigore della legge regionale una Conferenza dei Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale di riferimento. In caso di ATO compreso nel territorio di più Province, provvedono d'intesa le Province interessate. Con atto del Presidente della Provincia, adottato d'intesa con il presidente delle altre Province interessate in caso di ATO compreso nel territorio di più Province, è scelta la forma di collaborazione sulla base del pronunciamento favorevole per il consorzio o per la convenzione di tanti Comuni che rappresentino almeno la metà più uno degli abitanti del territorio interessato, calcolati sulla base dell'ultimo censimento.

Nel caso di scelta del consorzio, la Provincia, o le Province d'intesa in caso di ATO compreso nel territorio di più Province, provvede:

- a) a predisporre lo Statuto tipo della Comunità di Ambito, sulla base dello schema, completo del contratto di servizio tipo, con allegata Carta dei servizi, approvato dal Consiglio regionale entro un mese dall'entrata in vigore della legge regionale;
- b) a inviare lo Statuto per l'approvazione agli Enti che costituiscono la Comunità di Ambito ed a esercitare il controllo sostitutivo, in caso di inadempimento nel termine di centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della legge;
- c) a convocare l'Assemblea di insediamento per l'elezione degli organi della Comunità di Ambito;
- d) ad assicurare, con la propria struttura organizzativa, il primo funzionamento della Comunità di Ambito.

Se la forma scelta è la convenzione, la Provincia, o le Province d'intesa in caso di ATO compreso nel territorio di più Province, individuano il Comune responsabile del coordinamento, il quale convoca la conferenza dei servizi per la stipula della convenzione, da adottarsi nel rispetto dello schema tipo, completo del contratto di servizio tipo, con allegata Carta dei servizi, approvato dal Consiglio regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale. La Provincia provvede in via sostitutiva nel caso di inadempimento nel termine di centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

Il peso dei Comuni all'interno della Comunità di Ambito è determinato dallo Statuto o dalla Convenzione, in base ai seguenti fattori fondamentali riferiti ai rispettivi territori comunali:

- a) quantità di rifiuti prodotti;
- b) quantità di rifiuti raccolti in maniera differenziata e avviati al recupero;
- c) quantità di rifiuti smaltiti sul territorio comunale.

Delimitazione degli ATO

La legge regionale 28/98 ha istituito, al fine della gestione dei rifiuti urbani, in base a quanto stabilito dall'art.23 del decreto legislativo 22/97, i seguenti Ambiti Territoriali Ottimali (ATO):

- ATO 1 costituito dai Comuni compresi nella Provincia di Massa e Carrara;
- ATO 2 costituito dai Comuni compresi nella Provincia di Lucca;
- ATO 3 costituito dai Comuni compresi nella Provincia di Pisa;
- ATO 4 costituito dai Comuni compresi nella Provincia di Livorno;
- ATO 5 costituito dai Comuni compresi nelle Province di Prato, di Pistoia e di Firenze compresi nel circondario dell'Empolese Val d'Elsa, così come definiti dalla L.R. 29 maggio 1997, n. 38;
- ATO 6 costituito dai Comuni compresi nella Provincia di Firenze, esclusi quelli del circondario Empolese;
- ATO 7 costituito dai Comuni compresi nella Provincia di Arezzo;
- ATO 8 costituito dai Comuni compresi nella Provincia di Siena;
- ATO 9 costituito dai Comuni compresi nella Provincia di Grosseto.

La modifica delle delimitazioni degli ATO può intervenire con atto del Consiglio regionale, sentite le Province e i Comuni interessati.

Le Comunità d'Ambito possono individuare, all'interno del proprio territorio, *aree di raccolta* cui riferire le gestioni del sistema delle raccolte per un miglior conseguimento degli obiettivi del Piano regionale.

Autosufficienza dell'ATO, Convenzioni fra ATO, Sistemi di ATO

Se al momento dell'adozione dei Piani provinciali l'obiettivo della completa autosufficienza nella gestione dei rifiuti a livello di ATO non risulti interamente perseguibile, in conseguenza del deficit di capacità di smaltimento per le varie tipologie di impianti, la Provincia ne indica nel Piano la dimensione quantitativa e formula la propria proposta, relativamente alla possibile convenzione con altra Comunità d'Ambito, ai fini dello smaltimento.

E' la Regione che provvede al coordinamento di tali esigenze, attraverso specifici atti d'indirizzo, che hanno natura d'integrazione dei Piani provinciali di gestione dei rifiuti. Al momento dell'approvazione del Piano provinciale, entrambe le Province interessate alla convenzione, danno conto di tale intesa ed integrano i flussi di rifiuti da esso derivanti nei rispettivi Piani.

La stipula delle convenzioni è di competenza delle Comunità d'ambito interessate, che vi provvedono in coerenza con le indicazioni del Piano provinciale e ne danno conto nei Piani industriali. Indipendentemente dal procedimento di cui sopra, l'autosufficienza può essere raggiunta all'interno dei sistemi d'ATO e in tal caso le Province interessate autorizzano i flussi di rifiuti e integrano il Piano provinciale.

Qualora non sia comunque possibile assicurare l'autosufficienza, la Regione provvede:

- a) ad adeguare in via sostitutiva i Piani provinciali ai fini del raggiungimento dell'autosufficienza;
- b) ovvero a modificare la delimitazione degli ATO, qualora non sia possibile procedere ai sensi del punto precedente;
- c) ovvero ad autorizzare il conferimento dei rifiuti in eccedenza nelle discariche autorizzate con provvedimenti straordinari, con applicazione del relativo tributo, qualora non risulti possibile procedere nei due modi precedenti.

Competenze della Comunità di Ambito

Le Comunità di Ambito attuano i Piani provinciali di gestione dei rifiuti attraverso i Piani industriali. In particolare, sono di competenza della Comunità di Ambito:

- a) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento del Piano industriale;
- b) la realizzazione degli interventi previsti nei Piani provinciali e nei Piani industriali individuando i soggetti cui affidarne la realizzazione e la gestione degli impianti e del complesso

- delle operazioni di raccolta e di trasporto⁷;
- c) la redazione dei rapporti sulla realizzazione del Piano industriale sulla capacità di smaltimento dell'ATO;
- d) la determinazione della tariffa secondo i contenuti dell'art.49 del decreto legislativo 22/97 e le modalità per la sua riscossione. La tariffa è applicata in forma differenziata in relazione alla produzione di rifiuti, alla separazione alla fonte ed alle raccolte differenziate raggiunte;
- e) l'assegnazione ai soggetti gestori dei contributi per la valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti.

La Comunità di Ambito è tenuta a rendicontare alla Provincia, alla Regione ed ai Comuni interessati sullo stato di attuazione del Piano industriale.

Piani industriali

Il Piano industriale si basa sull'analisi della situazione esistente contenuta nel Piano provinciale, esso contiene:

- a) l'individuazione delle aree di raccolta;
- b) i progetti preliminari, completi dei relativi Piani economici e finanziari, degli interventi previsti nei Piani provinciali;
- c) gli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza delle aree inquinate riferibili a precedenti attività di gestione dei rifiuti a cura del pubblico servizio;
- d) i progetti preliminari dei servizi di raccolta e del sistema dei trasporti completi dei relativi Piani economici e finanziari;
- e) la definizione dei tempi per la realizzazione degli interventi di cui ai due punti precedenti;
- f) lo schema di assetto gestionale, che espliciti le eventuali gestioni subprovinciali previste nel Piano provinciale, le aree di raccolta, i servizi e gli impianti di smaltimento e recupero da affidare in gestione;
- g) il Piano degli investimenti necessari per raggiungere gli obiettivi, articolato su base decennale per i servizi di smaltimento e su base quinquennale per i servizi di raccolta e spazzamento;
- h) la previsione dell'importo delle tariffe articolate per singole voci di costo, da effettuarsi su base pluriennale, nonché le modalità progressive di attuazione garantendo la gradualità degli adeguamenti tariffari;
- i) gli obiettivi e gli standard dei servizi di gestione dei rifiuti, eventualmente articolati per aree.

⁷ Queste ultime sono riferite alle eventuali perimetrazioni delle aree di raccolta indicate nei Piani industriali; il contratto di servizio esplicita l'obbligo di rispetto da parte del gestore dei contratti collettivi di lavoro e delle norme sulla sicurezza nei posti di lavoro, indica inoltre le modalità con le quali il gestore può affidare la raccolta differenziata ai soggetti gestori.

2.10.2. Stato dell'arte relativo all'attuazione degli ATO

Regione Toscana

La Regione Toscana ha approvato con Delibera del Consiglio regionale n.88 del 7 maggio 1998⁸ il Piano regionale Gestione dei rifiuti. Per quanto concerne la gestione dei rifiuti in ATO, lo stesso precisa che il bacino di riferimento ottimale è caratterizzato da una produzione di rifiuti superiore a 200.000 tonnellate/anno; questa taglia è considerata quale riferimento per la definizione degli ATO. Il Piano stabilisce quindi che la gestione dei rifiuti sia governata a livello di ATO, al cui interno si realizza l'autosufficienza e la chiusura del ciclo di gestione. L'ATO può contenere aree di raccolta, per la gestione unitaria dei servizi di raccolta.

Rispetto alla perimetrazione degli ATO, avvenuta con l'approvazione della legge regionale 25/98, non sono state successivamente approvate dalla Regione variazioni.

Provincia di Arezzo

La Provincia ha adottato con Deliberazioni del Consiglio provinciale n.44 del 14/04/1999 e n.9 del 25/01/2000 il Piano provinciale di gestione dei rifiuti (1° stralcio relativo ai rifiuti urbani e assimilati, in conformità a quanto disposto dall'art.12 della L.R. 25/98), il Piano è stato approvato dalla Regione e pubblicato sul BURT n.12 del 22/03/2000, supplemento straordinario n.91 del 28/06/2000.

Il Piano individua all'interno dell'ATO cinque Aree di raccolta, finalizzate ad ottimizzare il sistema delle raccolte in relazione alle tipologie e alle quantità di rifiuti prodotti, all'economicità dei trasporti, alle soluzioni tecniche adottate ed alle caratteristiche territoriali dell'ATO stesso.

Alla data di chiusura del presente lavoro la Comunità d'Ambito non risultava ancora istituita, sebbene la Provincia abbia reso noto che sono stati ultimati i lavori di redazione dello Statuto della comunità d'Ambito. I testi della convenzione per la costituzione, ai sensi del combinato disposto degli artt.30 e 31 del D.Lgs. 267/00 del consorzio denominato "Comunità d'Ambito n.7", e il relativo Statuto sono stati inviati dalla Provincia a tutti gli Enti locali che costituiscono la Comunità d'Ambito, ai fini dell'approvazione, in conformità a quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta provinciale n. 118 del 05/03/2001.

Provincia di Firenze

Il Piano di gestione dei rifiuti della Provincia di Firenze, si riferisce all'ATO n.6, composto dal territorio della Provincia di Firenze, con esclusione dei Comuni facenti parte del Circondario dell'Empolese-Valdelsa, istituito con L.R. 38/1997. Tale Piano è stato adottato dalla Provincia con Delibera del Consiglio n. 35 del 28/02/00; la Regione ha espresso parere di conformità con Delibera della Giunta regionale n. 728 del 04/07/2000, con la quale si richiedono integrazioni e modifiche.

Il Piano nell'attuale formulazione propone la suddivisione del territorio provinciale in aree di raccolta, individuate a seguito del confronto con i Comuni interessati, tenendo conto della necessità di evitare comunque la frammentazione della gestione. In particolare, si tratta di:

- Area di raccolta "Alto Mugello" (Comuni di Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio);
- Area di raccolta "Mugello - Valdisevie" (Comuni di Barberino di Mugello, Borgo S. Lorenzo, Dicomano, Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scarperia, Vaglia, Vicchio);

- Area di raccolta "Alto Valdarno Fiorentino" (Comuni di Incisa Valdarno, Figline Valdarno, Reggello, Rignano sull'Arno);
- Area di raccolta "Piana Fiorentina" (Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Firenze, Sesto Fiorentino, Signa);
- Area di raccolta "Fiesole e Chianti" (Comuni di Bagno a Ripoli, Barberino Valdelsa, Fiesole, Greve, Impruneta, S. Casciano Valdipesa, Scandicci, Tavarnelle Valdipesa);
- Area di raccolta "Lastra a Signa" (Comune di Lastra a Signa).

In base a quanto previsto dall'art.23 della L.R. 25/98, è stata istituita l'Autorità d'Ambito relativamente agli ATO n. 5 e 6 con la forma del consorzio.

Provincia di Grosseto

La Provincia non ha adottato il Piano di gestione dei rifiuti. Con nota del 06/07/98, il Presidente della Provincia aveva richiesto alla Regione la verifica di conformità in merito alle scelte e alle localizzazioni contenute nel Piano, di cui alle D.C.P. n. 40 del 04/06/96 e n. 56 del 27/06/96, il parere è stato favorevole e accompagnato da raccomandazione di procedere in tempi brevi ad effettuare le integrazioni necessarie.

Provincia di Livorno

Il Piano di gestione dei rifiuti della Provincia di Livorno è stato approvato dalla Regione con Delibera di Giunta n. 1082 del 17/10/00 e pubblicato sul BURT n.51 parte seconda Supplemento n. 195 del 20/12/00.

La Provincia di Livorno, così come definito nell'art. 24 della L.R. 25/98 configura un Ambito Territoriale Ottimale (ATO 4), comprendente i Comuni di Livorno, Bibbona, Cecina, Collesalveti, Rosignano Marittimo, Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Piombino, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto, Campo Elba, Capoliveri, Capraia Isola, Marciana, Marciana Marina, Portoazzurro, Portoferraio, Rio nell'Elba, Rio Marina.

In base al Piano, alle dotazioni impiantistiche di trattamento esistenti nell'ATO 4 afferiscono anche 6 Comuni, geograficamente appartenenti alla Provincia di Pisa (ATO 3) che, per ragioni di prossimità tra le aree di produzione e gli impianti di recapito finale, baricentricità e connesse convenienze nella economia dei trasporti, conferiscono i propri RU presso gli impianti di smaltimento di Rosignano Marittimo (scarica di Scapigliato) e Piombino (Ischia di Crociano).

Come previsto dalla L.R. 25/98 tra la Provincia di Livorno e la Provincia di Pisa è stata siglata apposita convenzione al fine di prendere rispettivamente atto e disciplinare, ai fini delle reciproche Pianificazioni, i flussi dei Comuni che si prevede, per espressa volontà degli Enti locali medesimi, siano destinati anche per il futuro al recapito finale presso gli impianti di smaltimento sopramenzionati ed appartenenti alla organizzazione dell'ATO 4.

L'aggregazione territoriale di base per l'organizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani è individuata nell'ambito provinciale e articolata nelle quattro Aree di raccolta di:

- Aree di raccolta di Livorno;
- Aree di raccolta di Rosignano;
- Aree di raccolta di Val di Cornia;
- Aree di raccolta dell'Isola d'Elba.

Tali Aree rappresentano porzioni del territorio aggregate, che comprendono più Comuni, in cui un unico soggetto gestore predispone e realizza soluzioni comuni e unitarie dei conferimenti separati, delle RD, della raccolta dei flussi residui indifferenziati, nonché realizza e gestisce le attrezzature di supporto alla raccolta differenziata (stazioni ecologiche per il conferimento, piattaforme per il trattamento e lo stoccaggio dei materiali recuperabili, impianti di selezione delle frazioni recuperabili, impianti di compostaggio della frazione verde). In tali aree i Comuni adottano strumenti amministrativi omogenei e coerenti (Regolamenti Comunali per lo svolgimento dei servizi integrati di gestione dei rifiuti urbani). Tali regolamenti dovranno definire le modalità organizzative dei servizi e gli obblighi di conferimento differenziato per i servizi attivati sul territorio.

Il risultato della riorganizzazione “tecnico - amministrativa” dovrà essere la gestione unitaria dei servizi di raccolta rifiuti, compresa la raccolta differenziata, nonché la gestione delle fasi di recupero/riciclaggio e smaltimento dei rifiuti residui. La Comunità d’Ambito, prevista dall’art.23 della L.R. 25/98, alla chiusura del presente lavoro risultava essere in via di costituzione, essendo prevista la forma della convenzione.

Provincia di Lucca

Il Piano di gestione dei rifiuti relativo alla Provincia di Lucca è stato adottato dalla Provincia con Delibera del Consiglio n. 7 del 20/01/99, la Regione ha quindi espresso parere con Delibera di Giunta n. 156 del 15/02/99 ed è stato sottoposto a verifica (Parere Conferenza regionale ex.art.8 L.R. 25/98) del 22/12/99. Il Piano non è ancora stato approvato dalla Regione in via definitiva.

Provincia di Massa Carrara

La Provincia ha adottato con Delibera di Consiglio n. 69 del 06/10/98 il Piano di gestione dei rifiuti, la Regione ha quindi richiesto integrazioni con Delibera di Giunta n. 261 del 15/03/99.

Nell’attuale formulazione il Piano individua due gestioni sub provinciali, relative all’Aree della Costa e della Lunigiana.

In base a quanto previsto dall’art.23 della L.R. 25/98, è stata istituita l’Autorità d’Ambito con la forma del consorzio.

Provincia di Pisa

Il Piano provinciale di gestione dei rifiuti, adottato con Delibera di Consiglio n. 53 del 26/03/99 è stato approvato dalla Regione con Parere della Conferenza 27/06/2000, Delibera di Giunta regionale n. 730 del 14/07/00 e pubblicato sul BURT n. 30 parte seconda – supplemento straordinario n. 125 del 13/09/2000.

Dei 39 Comuni appartenenti alla Provincia di Pisa, alcuni della bassa Val di Cecina, quali Castellina, Lorenzana, Orciano, Riparbella e S. Luce, Monteverdi M.mo, da lungo tempo sono inseriti nel sistema di raccolta e smaltimento della Provincia di Livorno. I suddetti Comuni hanno espresso l’intenzione di continuare a fare riferimento al sistema di raccolta e smaltimento della Provincia di Livorno in quanto già impegnati finanziariamente alla realizzazione degli impianti di smaltimento; la formalizzazione del passaggio di tali Comuni nell’ATO di Livorno avverrà attraverso la stipula di apposite convenzioni con la relativa Comunità d’Ambito conformemente a quanto previsto dalla Legge regionale n.25/98.

Il Piano provinciale, conformemente alla legge regionale, affida la gestione dei rifiuti ai Comuni che la dovranno esercitare tramite la Comunità d'Ambito che si deve costituire in consorzio come già definito con ordinanza n.4 del 31/7/1998 nei modi definiti. La Comunità d'Ambito, così costituita dovrà affidare la realizzazione degli interventi previsti dal Piano e la gestione delle operazioni di raccolta, trasporto e smaltimento a soggetti che dovrà individuare stipulando apposito contratto secondo lo schema definito dalla Delibera del Consiglio regionale n. 224 del 14.7.98.

La Comunità d'Ambito è stata quindi istituita in data 12 dicembre 1999 ed ha assunto la forma di consorzio. La Comunità d'Ambito ha affidato l'incarico per l'elaborazione del Piano industriale.

Provincia di Pistoia

Il Piano provinciale per la gestione dei rifiuti della Provincia di Pistoia (ATO n. 5) è stato adottato con Delibera del Consiglio provinciale del 10 aprile 2001. Ai fini dell'approvazione definitiva del Piano, visto che lo stesso riguarda il territorio di più Province (FI, PO, PT), nella fase delle consultazioni e sulla base delle indicazioni che potranno essere dettate dalla Regione, dovrà essere verificata la compatibilità dei singoli Piani stralcio delle tre Province al fine di apportare, nella fase di approvazione, le eventuali e possibili modifiche affinché ogni Piano stralcio sia funzionale alle esigenze complessive dell'ATO.

In base all'attuale formulazione del Piano, la Comunità d'Ambito dell'ATO n. 5 è composta dai seguenti 40 Comuni:

- Comuni del Circondario dell'Empolese Val d'Elsa (Provincia di Firenze): Capraia e Limite Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo F.no, Montespertoli, Vinci;
- Comuni della Provincia di Pistoia: Abetone, Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Cutigliano, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa Cozzile, Monsummano Terme, Montale, Montecatini Terme, Pescia, Pieve A Nievole, Pistoia, Piteglio, Ponte Buggianese, Quarrata, Sambuca Pistoiese, San Marcello Pistoiese, Serravalle Pistoiese, Uzzano;
- Comuni della Provincia di Prato: Carmignano, Cantagallo, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio.

Tali Comuni hanno scelto, quale forma di collaborazione all'interno della Comunità d'Ambito dell'ATO n. 5, denominatasi "Comunità d'Ambito Toscana Centro Nord", quella del consorzio, che si è costituito ai sensi dell'art.23 della L.R. 25/98.

Sulla base dell'analisi delle caratteristiche del territorio, il Piano prevede le seguenti aree di raccolta omogenee per una migliore organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti:

- 1) Area di raccolta Piana Pistoiese;
- 2) Area di raccolta della Valdinievole;
- 3) Area di raccolta della Montagna Pistoiese.

Provincia di Prato

La Provincia non ha ancora adottato il Piano di gestione dei rifiuti; è stata richiesto alla Regione di rivedere quanto stabilito dalla legge regionale 25/98 rispetto alla definizione delle dimensioni dell'ATO n.5. Tale intervento probabilmente condiziona anche l'iter di approvazione del Piano relativo alla Provincia di Pistoia.

Provincia di Siena

Il Piano di gestione dei rifiuti è stato adottato con Delibera del Consiglio provinciale n. 121 del 04/11/98 e quindi approvato dalla Regione e pubblicato sul BURT, supplemento straordinario n. 87 del 14/07/99. Tale Piano non prevede sub ambiti per la gestione dei rifiuti.

La Comunità d'ambito relativa all'ATO n.8 è stata istituita nel dicembre 1999 ed ha assunto la forma di gestione consortile. In questo periodo di attività la Comunità ha provveduto ad affidare l'incarico per la predisposizione del Piano industriale, di prossima consegna; sono stati erogati finanziamenti ai Comuni per realizzazione interventi per la gestione delle raccolte differenziate dei rifiuti. Attualmente, inoltre, è in via di definizione una tariffa unica per la gestione dei servizi, per l'espletamento dei quali è stato confermato come gestore unico la società *SienAmbiente*, già individuata dalla Provincia. In base all'accordo di programma sottoscritto da Comuni con la Provincia nel 1998, con il quale gli stessi si impegnavano ad affidare al gestore unico i servizi relativi ai rifiuti, risulta che tutti i Comuni ricadenti dell'ATO ricorrono al gestore unico per quanto concerne lo smaltimento dei rifiuti urbani, mentre per la gestione delle raccolte sono 19 su 37 i Comuni che ricorrono al gestore unico.

2.11 Regione Umbria

2.11.1 Legge regionale n. 3 del 2-03-1999

“Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell’Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”

La legge regionale 3/1999 attua il riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi già esercitati dalla Regione o conferiti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 alle Regioni, agli Enti locali e alle autonomie funzionali. In particolare, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 2 del D.Lgs. 112/1998:

- a) individua le funzioni ed i compiti amministrativi che richiedono l’esercizio unitario a livello regionale, da riservare alla Regione;
- b) conferisce le funzioni ed i compiti amministrativi, che non richiedono l’unitario esercizio a livello regionale, alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane ed alle autonomie funzionali (art. 1).

Il Capo X disciplina la gestione dei rifiuti.

L’art.65 riserva alla Regione le funzioni amministrative di cui alle lettere a), b), c), f), g), h), i), l), m), n) e n-bis) dell’articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Mentre sono confermate in capo alle Province le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, di cui all’articolo 20 del D.Lgs. 22/97.

Sono trasferite alle Province le funzioni amministrative indicate nelle lettere d) ed e) del comma 1, dell’articolo 19 del D.Lgs. 22/97, che le esercitano con le modalità fissate, rispettivamente, dagli articoli 27 e 28 del medesimo decreto.

2.11.2 Stato dell’arte relativo all’attuazione degli ATO

Regione Umbria

In sede di rilevazione dei dati e delle informazioni necessari ai fini della redazione del presente lavoro, la Regione Umbria ha fatto presente che nel 1987 era stato approvato il “Piano regionale per la organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti, in attuazione del DPR 10 settembre 1982 n. 915”⁹. Tale Piano aveva valenza decennale e organizzava il territorio regionale in bacini di utenza per la gestione dei rifiuti urbani. Successivamente, con Deliberazione del Consiglio regionale e con Decreto del Presidente della Giunta regionale 26 settembre 1995, n.653, è stato modificato il previgente Piano, riducendo da nove a sei il numero di bacini di utenza per rifiuti urbani, precedentemente individuati.

Dal mese di marzo 1999, i coordinatori del comitato di redazione del nuovo Piano – comitato istituito con D.G.R. 5668/96 – hanno trasmesso all’Assessore all’ambiente la bozza di Piano predisposto in attuazione del D.Lgs. 22/97. Tale bozza, rivista e aggiornata, è stata pre adottata nel gennaio 2000 dall’allora uscente Giunta regionale e, successivamente dalla nuova Giunta nel mese di settembre e dicembre del medesimo anno. Nel gennaio 2001 è stata avviata la fase partecipativa, che è tuttora in corso, che si concluderà con l’approvazione definitiva del documento, che quindi sarà inviato al Consiglio regionale per le determinazioni di competenza.

Il Piano in via di definizione prevede quattro ATO, che vanno a sostituire la precedente organizzazione in bacini di utenza.

Province di Perugia e Terni

Le Province umbre non hanno provveduto ancora ed elaborare i Piani di gestione provinciali, in quanto sono in attesa dell’approvazione del Piano regionale.

⁹ Approvato con L.R. 24 agosto 1987, n. 44

2.12 Regione Veneto

2.12.1. La legge regionale n. 3 del 21 gennaio 2000

La legge 3/00 detta le norme in materia di gestione dei rifiuti, in conformità al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia, assicurando le massime garanzie di protezione dell'ambiente e della salute nonché di salvaguardia dei valori naturali e paesaggistici e delle risorse del pianeta.

Tale legge individua anche, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", le funzioni amministrative relative alla gestione dei rifiuti che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e disciplina il conferimento delle rimanenti funzioni amministrative alle Province ed ai Comuni.

La legge, inoltre, riordina la legislazione regionale in materia di rifiuti e le disposizioni inerenti il tributo speciale per il deposito in discarica, promuove la gestione unitaria dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali al fine di realizzare l'autosufficienza nello smaltimento degli stessi.

Obiettivi della legge

Obiettivi della legge sono:

- la valorizzazione della capacità di proposta e di autodeterminazione degli Enti locali mediante il loro coinvolgimento nelle procedure di aggiornamento e adozione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti;
- la riduzione alla fonte della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti;
- l'incentivazione massima del recupero dai rifiuti di materiali riutilizzabili;
- l'incentivazione massima dell'utilizzazione dei rifiuti successivamente alle operazioni di recupero, come combustibile o come altro mezzo per produrre energia;
- la progressiva riduzione delle discariche come sistema ordinario di smaltimento;
- l'autosufficienza regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, anche mediante la riduzione dei rifiuti da avviare ad operazioni di smaltimento.

Per realizzare tali obiettivi in tutto il territorio regionale sono adottate le seguenti iniziative:

- la riduzione alla fonte della produzione di rifiuti;
- la raccolta differenziata della frazione verde, nonché di quella putrescibile relativa ad utenze selezionate, per il successivo conferimento ad impianti di bioconversione pubblici o privati;
- la raccolta differenziata della frazione secca recuperabile, per il successivo conferimento a impianti di recupero pubblici o privati;
- la raccolta della rimanente frazione dei rifiuti solidi urbani, operando prioritariamente, in funzione della tipologia degli impianti esistenti o di prevista realizzazione, la separazione della frazione umida a monte, mediante raccolta differenziata presso l'utente; in via subordinata, operando la separazione a valle prima dell'impianto di smaltimento o di recupero.

L'attivazione delle raccolte differenziate è obbligatoria:

- dalla data di entrata in funzione degli impianti pubblici in ciascun bacino di utenza degli impianti stessi;
- entro sei mesi dalla data entrata in vigore della legge, qualora sia possibile conferire i materiali raccolti ad impianti privati di recupero in ambito provinciale.

La raccolta di frazione organica putrescibile presso le utenze domestiche è obbligatoria dal 1° gennaio 2003 in ogni Comune in cui non sia già stata raggiunta la percentuale del 35% di raccolta differenziata, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 22/97.

Le raccolte differenziate devono garantire il raggiungimento delle percentuali minime previste dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 22/97, entro i termini fissati, in ogni Ambito Territoriale Ottimale.

Il mancato raggiungimento, nei singoli ambiti territoriali ottimali, delle percentuali minime, comporta l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti nella misura massima e l'impossibilità per i medesimi ambiti territoriali ottimali di accedere ai contributi regionali. La verifica del raggiungimento delle percentuali minime viene effettuata dall'Osservatorio regionale sui rifiuti istituito presso l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV).

Competenze regionali e degli Enti locali

Competenze della Regione

Le competenze della Regione rispetto all'organizzazione della gestione dei rifiuti urbani negli ambiti territoriali ottimali, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo n. 22/97 sono le seguenti:

- l'approvazione dei Piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani;
- la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti mediante l'adozione di direttive ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni attribuite agli Enti locali e per l'attività di controllo;
- il rilascio dell'autorizzazione a smaltire rifiuti urbani presso impianti ubicati fuori dal territorio provinciale di produzione degli stessi per un periodo limitato;
- la sottoscrizione, secondo le forme previste dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 22/97, di apposite convenzioni con altre Regioni, al fine di autorizzare, in via eccezionale, lo smaltimento di rifiuti urbani prodotti in Veneto in impianti ubicati fuori dal territorio regionale e lo smaltimento in impianti ubicati nel Veneto di rifiuti urbani prodotti in altre Regioni, comprese le frazioni di rifiuti derivanti da raccolte differenziate o da operazioni di selezione e di pretrattamento.

Competenze delle Province

Le competenze delle Province, rispetto all'organizzazione della gestione dei rifiuti urbani negli ambiti territoriali ottimali, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 22/97, si riferiscono alla predisposizione ed aggiornamento dei Piani per la gestione dei rifiuti urbani relativi ai territori di propria competenza.

Competenze dei Comuni

Le competenze dei Comuni rispetto all'organizzazione della gestione dei rifiuti urbani negli ambiti territoriali ottimali, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 22/97, consistono nella gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa, disciplinandola con appositi regolamenti predisposti dai Comuni sulla base di un regolamento tipo adottato dall'Autorità d'Ambito competente. Alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati i Comuni provvedono attraverso l'Autorità d'Ambito. Per l'espletamento di tali attività di i Comuni possono chiedere la collaborazione dell'ARPAV e/o il parere della competente Commissione tecnica provinciale per l'ambiente.

Piani di gestione dei rifiuti

Il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani.

Rispetto alla gestione dei rifiuti in ambiti territoriali ottimali, il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani prevede a:

- dettare i criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi e impianti adatti allo smaltimento;
- stabilire le condizioni e i criteri tecnici in base ai quali gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati in aree destinate ad insediamenti produttivi;

- definire le misure atte ad assicurare la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani;
- stabilire la tipologia ed il complesso degli impianti per la gestione dei rifiuti urbani da realizzare nella Regione tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani all'interno degli ambiti territoriali ottimali nonché dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema produttivo;
- stabilire la tipologia e la quantità degli impianti per l'incenerimento, con recupero energetico, dei rifiuti urbani e per l'utilizzazione principale degli stessi come combustibile o altro mezzo per produrre energia, da realizzare nella Regione, tenendo conto che in tal caso l'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione di tali rifiuti è l'intero territorio regionale;
- stimare i costi delle operazioni di recupero e di smaltimento.

ATO e Piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani

Gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani corrispondono al territorio provinciale.

Le Province predispongono i Piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani relativi ai territori di propria competenza con l'obbligo di assicurare nei suddetti ambiti l'autosufficienza dello smaltimento dei rifiuti urbani, tenendo presente che per quanto riguarda le attività di incenerimento con recupero energetico, l'ATO corrisponde con l'intero territorio regionale.

Nella predisposizione dei Piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani, le Province provvedono a:

- individuare, in alternativa all'ambito provinciale unico, gli ambiti territoriali ottimali di livello subprovinciale per la gestione dei rifiuti urbani;
- definire lo schema di convenzione e relativo disciplinare, regolante i rapporti fra l'Autorità d'Ambito ed i soggetti che effettuano la gestione operativa dei rifiuti urbani;
- definire la tipologia ed il fabbisogno degli impianti da realizzare nell'Ambito Territoriale Ottimale, tenuto conto dell'offerta di smaltimento e recupero da parte del sistema sia pubblico che privato, e delle possibilità di potenziamento o ampliamento degli impianti esistenti, nonché la loro localizzazione;
- individuare le aree non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
- definire gli indirizzi per la redazione da parte delle Autorità d'Ambito di regolamenti tipo per la gestione dei rifiuti urbani;
- valutare il fabbisogno delle discariche necessarie per lo smaltimento della frazione secca non recuperabile dei rifiuti urbani per un periodo non inferiore a 10 anni, nonché la loro localizzazione di massima.

Fino all'approvazione dei Piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani, i bacini di utenza previsti dal Piano regionale di smaltimento rifiuti solidi urbani approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 785 del 28 ottobre 1988, nonché per la Provincia di Belluno dall'articolo 17, terzo comma della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62 e successive modificazioni, fungono da ambiti territoriali ottimali.

Forme di cooperazione e Autorità d'Ambito

La legge regionale n. 3 del 2000, al fine di garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, prevede che i Comuni e le Province ricadenti in ciascun Ambito Territoriale Ottimale, individuato dal Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani, istituiscano l'Autorità d'Ambito, utilizzando una delle seguenti forme di cooperazione:

- convenzione ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142¹⁰, e successive modifi-

¹⁰ Ora sostituito dagli artt.30 e 31 del D.Lgs. 267/00, che ha abrogato la L. 142/90.

cazioni ed integrazioni, definita secondo lo schema allegato alla legge regionale;

- consorzio, ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 142 del 1990, e successive modificazioni ed integrazioni; anche in questo caso la convenzione per la cooperazione e lo Statuto del consorzio sono definiti secondo gli schemi allegati alla legge.

Funzioni dell'Autorità d'Ambito

L'Autorità d'Ambito svolge funzioni di organizzazione, coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti urbani, in particolare:

- redige ed approva il programma pluriennale degli interventi, realizzando direttamente gli interventi previsti, o individuando i soggetti a cui affidarne la realizzazione;
- individua i soggetti cui affidare la gestione operativa relativa alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, fatta eccezione per il servizio di raccolta e trasporto che può essere organizzato autonomamente dai singoli Comuni mediante l'individuazione del soggetto gestore;
- provvede a coordinare i criteri per la determinazione della tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997 da applicare in ogni singolo Comune e provvede alla riscossione della stessa direttamente o tramite terzi;
- adotta il regolamento tipo relativo alla gestione dei rifiuti urbani;
- provvede alla verifica della gestione operativa;
- stabilisce gli obiettivi di raccolta differenziata di ogni singolo Comune al fine del raggiungimento per l'intero ambito delle percentuali di raccolta differenziata.

L'Autorità d'Ambito non può svolgere attività di gestione operativa relative alla raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani. Tale divieto non si applica per un periodo transitorio di tre anni, dall'entrata in vigore della legge, agli Enti responsabili di bacino di cui al Piano regionale di smaltimento rifiuti solidi urbani, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 785/1988, qualora tali Enti provvedano direttamente alla gestione operativa dei rifiuti urbani.

Individuazione della forma di cooperazione

Per individuare le forme di cooperazione tra gli Enti locali partecipanti all'ambito avviene mediante la Conferenza d'ambito, che è composta dai presidenti e dai sindaci, o dagli assessori delegati, delle Province e dei Comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale ed è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia competente.

Entro sessanta giorni dall'approvazione del Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani, i Comuni e le Province ricadenti in ciascun Ambito Territoriale Ottimale provvedono, attraverso la Conferenza d'ambito, ad individuare la forma di cooperazione nonché ad approvare lo schema di convenzione o di Statuto. In caso di inutile decorso del termine, il Presidente della Provincia competente per territorio provvede, previa diffida, in via sostitutiva, ad adottare la forma di cooperazione.

La rappresentanza in seno alla Conferenza d'ambito spetta ai sindaci dei Comuni partecipanti all'Ambito Territoriale Ottimale o ai loro delegati, ed è determinata in ragione della popolazione residente risultante dall'ultimo censimento ISTAT. La Conferenza d'Ambito è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti determinati sia in termini di rappresentanza, che di numero di Enti di cui al comma; le deliberazioni della Conferenza sono adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti determinati sia in termini di rappresentanza che di numero di Enti; i Presidenti delle Province o i loro delegati sono computati soltanto per la determinazione della maggioranza in termini di numero di Enti.

la convenzione, nelle forme e nei modi previsti dal proprio Statuto, individuando altresì il soggetto interessato alla stipula della medesima; la convenzione istitutiva dell'Autorità d'Ambito viene stipulata nei successivi trenta giorni. In caso di inadempimento a tale obbligo da parte del Comune, provvede in via sostitutiva, previa diffida, il Presidente della Provincia competente per territorio.

Ordinamento dell'Autorità d'Ambito.

L'Autorità d'Ambito ha personalità giuridica di diritto pubblico. L'ordinamento dell'Autorità d'Ambito è stabilito dalla convenzione, nel caso di scelta di forma di cooperazione fra Enti locali la convenzione stessa, mentre nel caso in cui venga scelta quale forma di cooperazione il consorzio, dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio. L'art. 17 della L.R. 03/00 contiene disposizioni puntuali rispetto all'ordinamento dell'Autorità d'Ambito.

Nel caso in cui l'Autorità d'Ambito venga istituita utilizzando la forma di cooperazione della convenzione, nella convenzione è indicato l'Ente locale responsabile del coordinamento.

Nell'ipotesi della convenzione, gli organi dell'Autorità d'Ambito sono:

- l'assemblea d'ambito, composta dai presidenti e dai sindaci, o dagli assessori delegati, delle Province e dei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale;
- il Presidente, cui compete la rappresentanza istituzionale e legale, individuato nella persona del Presidente della
- il Comitato istituzionale, presieduto dal Presidente dell'Autorità e composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, eletti dall'assemblea;
- il direttore, con responsabilità organizzativa e gestionale della struttura operativa dell'Autorità d'Ambito.

Nel caso in cui l'Autorità d'Ambito venga istituita utilizzando la forma di del *consorzio*, gli organi dell'Autorità d'Ambito sono:

- l'assemblea d'ambito, composta dal Presidente e dai sindaci, o dagli assessori delegati, delle Province e dei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale;
- il Presidente, cui compete la rappresentanza istituzionale e legale, eletto dall'assemblea fra i suoi componenti;
- il Consiglio di amministrazione, presieduto dal Presidente dell'Autorità d'Ambito e composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, eletti dall'assemblea;
- il Collegio dei revisori dei conti;
- il direttore, con responsabilità organizzativa e gestionale della struttura operativa dell'Autorità d'Ambito.

La rappresentanza in seno all'assemblea d'ambito, sia in caso di convenzione che di consorzio, spetta ai sindaci dei Comuni partecipanti all'ambito o agli assessori loro delegati, ed è determinata dallo Statuto o dalla convenzione in base alla popolazione residente risultante dall'ultimo censimento ISTAT.

Le funzioni dell'assemblea sono:

- elezione del Presidente dell'Autorità d'Ambito e del direttore, nel caso di convenzione, nomina del comitato istituzionale, mentre nel caso di consorzio del Consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori;
- approvazione dei programmi pluriennali degli interventi e dei successivi aggiornamenti ed integrazioni, dei modelli organizzativi ed i relativi Piani finanziari assicurandone il coordinamento e l'integrazione;
- approvazione delle norme per il proprio funzionamento nonché per quello della struttura operativa;
- approvazione dell'entità della maggiorazione delle tariffe per far fronte alle proprie spese di

funzionamento, alle ulteriori forme di compensazione ambientale nonché per finanziare il programma pluriennale;

- proposta di eventuali modifiche dei confini dell'Ambito Territoriale Ottimale;
- proposta di aggiornamenti al Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani;
- approvazione dei bilanci previsionali e consuntivi dell'Autorità d'Ambito.

Gli atti non compresi fra quelli sopra elencati competono al Presidente dell'Autorità d'Ambito, al comitato istituzionale o al e al direttore, secondo quanto stabilito dalla convenzione o dallo Statuto.

Organizzazione e funzionamento dell'Autorità d'Ambito

Per l'espletamento delle proprie funzioni ed attività l'Autorità d'Ambito si dota di una struttura operativa, posta alle dipendenze del direttore, può inoltre avvalersi di uffici e servizi dei Comuni e delle Province partecipanti all'ambito, messi a disposizione per tale scopo. Le modalità di organizzazione sono determinate dalla convenzione o dallo Statuto.

Organizzazione della gestione dei rifiuti urbani

Gli Enti locali partecipanti all'Ambito Territoriale Ottimale, attraverso le forme di cooperazione e organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

L'Autorità d'Ambito provvede, di norma, alla organizzazione ed alla gestione del servizio relativo ai rifiuti urbani con un unico gestore, fatta eccezione per il servizio di raccolta e trasporto che può essere organizzato autonomamente dai singoli Comuni mediante l'individuazione del soggetto gestore; per particolari ragioni di natura territoriale, amministrativa, economica e tecnica nel rispetto dei criteri di interesse generale dell'Ambito Territoriale Ottimale e di qualità del servizio, può organizzare il servizio anche prevedendo più soggetti gestori.

Entro sessanta giorni dalla stipula della convenzione, l'Autorità d'Ambito individua le forme del servizio di gestione dei rifiuti urbani da scegliersi tra le seguenti, previste dalla legge n. 142/1990¹¹: concessione a terzi, azienda speciale, società per azioni, società a responsabilità limitata.

Nel caso in cui la forma di gestione prescelta sia la concessione, il soggetto gestore è individuato mediante procedure concorsuali di evidenza pubblica di cui alla normativa vigente.

Qualora non si pervenga all'approvazione dell'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani entro il termine stabilito, il Presidente della Provincia competente per territorio, previa diffida, provvede in luogo dell'Autorità d'Ambito inadempiente.

I rapporti fra Autorità d'Ambito e soggetti gestori di ciascun Ambito Territoriale Ottimale sono regolati da una convenzione di gestione e relativo disciplinare.

Al fine di disciplinare le modalità di conferimento dei rifiuti urbani, comprese le frazioni provenienti dalla raccolta differenziata, l'autorità d'ambito ed i titolari degli impianti di smaltimento e recupero esistenti nel territorio di competenza sono tenuti a sottoscrivere tra loro idonea convenzione.

Programma pluriennale degli interventi

In attuazione del Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani l'Autorità d'Ambito, entro centottanta giorni dalla sua costituzione, approva il programma pluriennale degli interventi. Tale programma comprende l'indicazione della localizzazione degli impianti previsti dal Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani, individuando anche le risorse finanziarie da destinare alla sua attuazione.

La concessione di eventuali contributi da parte della Regione per la realizzazione del sistema di gestione dei rifiuti urbani è subordinata all'approvazione del programma pluriennale degli interventi.

Contributo regionale per lo smaltimento di rifiuti urbani in impianti ubicati fuori dagli Ambiti Territoriali Ottimali

La Giunta regionale determina annualmente l'ammontare del contributo dovuto alla Regione per lo smaltimento dei rifiuti urbani in impianti utilizzati per sopperire ad emergenze e richieste di smaltimento di rifiuti provenienti da ambiti territoriali ottimali diversi da quello in cui è ubicato l'impianto.

Il gettito derivante dall'applicazione del contributo viene introitato al capitolo di bilancio n.7515 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale denominato "Maggiorazione a carico dei Comuni per lo smaltimento dei rifiuti urbani al di fuori dell'Ambito Territoriale Ottimale" ed integra il fondo destinato ad interventi in materia ambientale di cui al capitolo n.50164 iscritto nello stato di previsione della spesa.

Il gettito derivante dall'applicazione del contributo di cui al comma 1, è impiegato, per intero, dalla Giunta regionale per il perseguimento degli obiettivi di carattere ambientale.

Il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

Il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è iscritto nell'apposito capitolo dell'entrata del bilancio regionale n. 196, "Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi". Il dieci per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo spetta alle Province e trova allocazione nell'apposito capitolo del bilancio regionale n. 50146, "Quote del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti da devolvere alle Province", che dispongono l'impiego della quota loro spettante del tributo, nell'ambito delle finalità e degli obiettivi di carattere ambientale. Una quota non inferiore al venti per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alla Province, affluisce in un apposito fondo, le cui risorse sono attribuite alle Province con Deliberazione della Giunta regionale sulla base dei seguenti criteri:

- la popolazione residente nella Provincia;
- la quantità dei rifiuti smaltiti in ambito provinciale;
- una quota fissa per ciascuna Provincia.

2.12.2. Stato dell'arte relativo all'attuazione degli ATO

Regione Veneto

La Regione, sulla base a quanto previsto dagli articoli 13 e 53 della legge regionale n. 3/00 e dall'articolo 16 della legge regionale n. 33/85 ha adottato con Delibera di Giunta n.451 del 15/02/2000 il Piano di gestione dei rifiuti, che attualmente è all'esame del Consiglio regionale.

Il Piano, nell'attuale formulazione, propone un'analisi dettagliata relativa ai Bacini territoriali già previsti dal Piano del 1998, dato che la Regione Veneto ritiene che tali aggregazioni territoriali intercomunali, hanno costituito la base dell'organizzazione e della gestione nello smaltimento dei rifiuti nel Veneto, giudicando tale scelta, fondamentale anche nell'impostazione del nuovo Piano, positiva, anche se ha avuto un lento avvio e non è stata completamente attuata.

Il Piano dell'88 obbligava i Comuni a smaltire i rifiuti urbani prodotti nel territorio presso gli impianti assegnati al Bacino di riferimento, salvo espressa e motivata autorizzazione del Presidente della Giunta regionale. La scelta iniziale fu di istituire 30 Bacini di utenza prevalentemente sub provinciali, dei quali se sono costituiti 24 (comprendendo anche 6 Bacini della Provincia di Belluno, poi riuniti in un unico Bacino. Gli Enti responsabili di Bacino, nella loro veste di autorità decentrata, sono stati delegati a scegliere i siti più idonei nel ri-

spetto della salvaguardia ambientale e della tutela e sicurezza contro ogni inquinamento. Sulla base dell'esperienza e del mutato quadro normativo è attualmente in atto la revisione delle competenze e la configurazione istituzionale degli Enti responsabili di Bacino, attribuendo loro competenze diverse anche alla luce delle disposizioni contenute nella sopravvenuta L. 142/90 e nella recente L.R. 3/2000.

La costituzione degli Enti di Bacino è avvenuta autonomamente ed in tempi molto diversi a causa delle diverse difficoltà incontrate nel proprio territorio.

Allo stato attuale alcuni dei previsti Enti di Bacino non sono ancora operativi, mentre altri, spesso grazie ad una struttura tecnica già consolidata (come ad esempio nel caso dei Consorzi acquedotto nominati Enti di Bacino) hanno raggiunto un livello di competenze ed autonomia molto elevate.

Provincia di Belluno

Il Piano del 1988 prevedeva l'individuazione di 7 Bacini coincidenti con le esistenti Comunità Montane, tranne il Bacino BL 1 che raggruppava le Comunità Bellunese e Feltrina.

I sette Bacini hanno svolto la loro funzione con apprezzabili risultati e, in alcuni casi, si è sviluppata anche l'ipotesi di una gestione diretta del servizio di raccolta e smaltimento, con la costituzione di Aziende Speciali. Con L.R. n. 14 /95 l'intera Provincia di Belluno è stata unificata in un unico Ente di Bacino, gestito dalla Provincia medesima. Agli ex Bacini (Comunità Montane) è rimasta l'organizzazione del trasporto e la ripartizione delle spese relative allo smaltimento delle varie tipologie di rifiuto. Il Bacino ha mantenuto sin dal 1988 l'autosufficienza utilizzando il sistema dello smaltimento del rifiuto tal quale all'interno delle discariche esistenti nel Bacino; nelle stesse sono stati a volte smaltiti anche rifiuti provenienti da altre Province e dai Bacini BL 2, BL 3, BL 6, BL 7.

Il Piano nuovo di gestione dei rifiuti della Provincia di Belluno è stato adottato dalla Provincia con Delibera del Consiglio n. 11 del 12/05/2000 e attualmente è all'esame della Giunta regionale¹². Il Piano adottato prevede l'istituzione di due ambiti subprovinciali, ma a seguito delle osservazioni pervenute e raccolte dal Consiglio provinciale, la Provincia presume che in sede di approvazione il Piano sarà modificato con previsione di un unico ATO, coincidente con il territorio provinciale.

Provincia di Padova

La Provincia ha adottato con atto del Consiglio il Piano di Gestione dei rifiuti, che è all'esame della Giunta regionale.

Precedentemente erano stati istituiti i seguenti Enti di bacino:

- Ente di Bacino PD 1 Consorzio smaltimento rifiuti Padova I (Costituito nel 1994);
- Ente di Bacino PD 2 (Costituito nel 1995);
- Ente di Bacino PD 3 (Costituito nel 1996 ed operativo nel 97);
- Ente di Bacino PD 4 (Costituito nel 1995).

Provincia di Rovigo

La Provincia non ha adottato il Piano provinciale di gestione dei rifiuti, precedentemente erano stati istituiti i seguenti Enti di bacino:

Ente di Bacino RO 1 (Costituito nel 1997).

Alla Provincia di Rovigo è stato affidato l'incarico di Ente di Bacino fino alla costituzione degli Enti di bacino.

Provincia di Treviso

La Provincia non ha adottato il Piano provinciale di gestione dei rifiuti, precedentemente erano stati istituiti i seguenti Enti di bacino:

- Ente di Bacino TV 1 (Costituito nel 1990);
- Ente di Bacino TV 2 (Costituito nel 1990);
- Ente di Bacino TV 3 (Costituito nel 1990 ed operativo nel 1993).

Provincia di Venezia

La Provincia ha adottato il Piano provinciale di gestione dei rifiuti con Delibera del Consiglio n. 8538/99, che è all'esame della Giunta regionale. Precedentemente erano stati istituiti i seguenti Enti di bacino:

- Ente di Bacino VE 1 (Costituito nel 1990);
- Ente di Bacino VE 2 (Costituito nel 1992);
- Ente di Bacino VE 3 (non Costituito);
- Ente di Bacino VE 4 (operativo nel 1993);
- Ente di Bacino VE 5 (non attivo – commissario Provincia di Venezia dal 1993).

Si tratta dell'originario Bacino VE 6 che ha cambiato denominazione con D.G.R. n.78 del 12.01.93 conseguentemente all'unione tra gli ex Bacini VE 4 e 5. La responsabilità di Ente di Bacino è stata affidata alla Provincia di Venezia con D.G.R. n. 4846 del 26.10.93.

Provincia di Verona

La Provincia non ha adottato il Piano provinciale di gestione dei rifiuti, precedentemente erano stati istituiti i seguenti Enti di bacino:

- Ente di Bacino VR 1 (Provincia di Verona Costituito il 22.03.93)¹³;
- Ente di Bacino VR 2 (Consorzio del Quadrilatero, Costituito il 25.5.1999);
- Ente di Bacino VR 3 (Provincia di Verona Costituito il 22.03.93);
- Ente di Bacino VR 4 (Consorzio Basso Veronese Costituito il 25.5.1999);
- Ente di Bacino VR 5 (Provincia di Verona Costituito il 22.03.93).

Provincia di Vicenza

La Provincia non ha adottato il Piano provinciale di gestione dei rifiuti, in fase di rilevamento dei dati e delle informazioni l'organo tecnico provinciale ha dichiarato che pur non essendo ancora stato adottato il Piano, che è stato comunque già predisposto, con Delibera di Consiglio si è provveduto a individuare la Provincia come ATO.

Precedentemente erano stati istituiti i seguenti Enti di bacino:

- Ente di Bacino VI 1 (Costituito dal 07.08.91);
- Ente di Bacino VI 2 (Costituito nel 1990);
- Ente di Bacino VI 3 (Costituito nel 1996);
- Ente di Bacino VI 4 (Costituito nel 1989);
- Ente di Bacino VI 5 (Costituito nel 1995).

Nell'ambito di una revisione generale (varianti parziali del Piano del 1988, modifica del perimetro dei Bacini), con D.G.R. n.7337 del 12.12.91, l'originale Bacino PD 6 è stato soppresso e i relativi Comuni stati ripartiti tra le rispettive Provincie. Per quanto riguarda i Comuni della Provincia di Vicenza è stato istituito il Bacino VI 5., acquisendo inoltre il Comune di Pozzoleone dal Bacino VI 1. Con D.G.R. n.3059 del 29.06.93 la Regione ha affidato le funzioni di Bacino dapprima alla Provincia di Vicenza, e con successiva D.G.R. n.5187 del 10.10.95 all'attuale Consorzio delle Risorse Idriche.

¹² La Regione Veneto intende pronunciare il parere di conformità sui Piani provinciali con un unico atto di imminente formulazione.

¹³ Con D.G.R. n. 688 del 16.03.99 il Comune di Lazise che apparteneva al Bacino VR 1 è stato inserito nel Bacino VR 2.